CONVENZIONE

TRA

IL GOVERNO FRANCESE

E

S. S. PIO VII.

BOLLE, DISCORSI, LEGGI, DECRETI,

GIURAMENTI, PROCLAMI, EC.

RELATIVI AI CULTI

IN FRANCIA.

Rationabile obsequium vestrum. Rom. XII. 1.
Omnia probate; quod bonum est tenete. 1. Thes. V. 21.

GENOVA 1802. V. DELLA REP. LIGURE

STAMPERIA DELLA LIBERTA' IN SCURRERIA
LA VECCHIA N. 84.

46
4 2.2.
100

DECRETO

Di elezione d'un incaricato delle materie de' Culti in Francia, e sue attribuzioni.

15. *Vendemmiatore anno* X. (7. Ottobre 1801.)

I Consoli della Repubblica Francese, sentito il Consiglio di Stato, decretano.

Art. I. Vi sarà presso del Governo un Consigliere di Stato, incaricato di tutti gli affari riguardanti i Culti.

II. Questo Consigliere di Stato lavorerà direttamente con i Consoli.

III. Le sue attribuzioni saranno 1. di presentare i progetti di Legge, regolamenti, decreti, e decisioni riguardanti la materia de' culti 2. di proporre alla nomina del primo Console i soggetti idonei a coprire i posti dei ministri dei diversi culti. 3. di esaminare tutti i rescritti, bolle, e brevi della Corte di Roma prima della loro pubblicazione in Francia 4. di tenere ogni corrispondenza interiore relativa a questi oggetti.

IV. I Ministri delle relazioni esteriori, dell' interiore, della polizia generale e del tesoro pubblico sono incaricati, ognuno rispettivamente, dell' esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nel bollettino delle Leggi.

DECRETO

16. *Vendemmiatore Anno* X. (8 Ottobse 1801.)

Bonaparte primo Console della Repubblica Francese decreta.

I. Il Cittad. Portalis Consigliere di Stato è incaricato presso il Governo di tutti gli affari, che concernono i culti.

II. Le sue attribuzioni sono regolate dal decreto de' 15 corrente.

Bonaparte.

DISCORSO

Pronunziato dal Citt. Portalis Oratore del Governo nella Seduta del Corpo Legislativo de' 15. Germinale an. 10. (5. Aprile 1802.) sull' Organizzazione dei Culti.

CITT. LEGISLATORI,

Da lungo tempo il Governo occupavasi de' mezzi di ristabilire in Francia la pace religiosa. Io ho l' onore di presentarvi il risultato importante delle sue operazioni, e di mettervi sotto degli occhi le circostanze, e i principj che le hanno dirette.

Il Cattolicismo era stato mai sempre tra di noi la Religione dominante; da più d' un secolo il di lei culto era l' unico, il di cui pubblico esercizio fosse autorizzato: le istituzioni civili, e politiche erano intimamente legate colle istituzioni religiose. Il Clero era il primo ordine dello Stato, possedea dei gran beni, godea d' un gran credito, ed esercitava un gran potere.

Quest' ordine di cose è svanito colla rivoluzione. Fu allor proclamata la libertà di coscienza; le proprietà del Clero furono messe a disposizione della Nazione, che unicamente si impegnò a somministrare i mezzi per le spese del culto cattolico, e a salariare i suoi ministri.

Si venne a dare assai presto una nuova forma alla polizia ecclesiastica.

Il nuovo regime dovea lottare contro le antiche istituzioni. L' Assemblea Costituente volle assicurarsi col mezzo d' un giuramento della fedeltà degli ecclesiastici di cui cangiava e la situazione, e lo stato. La formola di questo giuramento fu delineata dagli articoli 21, e 38 del titolo II. della Costituzione civile del Clero, decretata li 12 Luglio 1790, e proclamata li 24 del seguente Agosto.

E' più facile compilare delle leggi, che non è guadagnare gli spiriti e cangiar le opinioni. La maggior parte degli Ecclesiastici ricusarono di prestare il giuramento prescritto, e furono rimpiazzati nelle loro funzioni da altri ministri.

I Preti Francesi si trovarono così divisi in due classi; quella dei giurati, e quella de' non giurati. I fedeli si divisero di sentimenti come i ministri. L' opposizione che esisteva fra i diversi interessi politici rese più viva quella che esisteva fra i diversi interessi religiosi. Gli Spiriti s' inasprirono, le dissenzioni teologiche presero un carattere, che ispirò de' troppo giusti timori alla politica.

Appena si vide l' autorità preoccupata di quanto succedea, si cercò tosto d' ingannarla, o di sorprenderla.

Tutti i partiti si accusarono a vicenda.

E' nota bastantemente la legislazione che nacque in questo stato di fermentazione, e di turbolenza.

Tralascio di delinearvela, e mi ristringo a dire, che essa variò a misura delle circostanze, e seguitò il corso de' pubblici avvenimenti.

In mezzo a questi accidenti, le coscienze erano sempre più o meno nell' agitazione. Si sa che il disordine era giunto al suo colmo quando il 18. *brumale* collocò inaspettatamente la Francia sotto un genio migliore.

A quest' Epoca gli affari della Religione fissarono la sollecitudine del Saggio, dell' Eroe che era stato chiamato dalla confidenza nazionale al Governo dello Stato, e che nelle sue celebri campagne d' Italia, nelle sue importanti Negoziazioni co' vari gabinetti d' Europa, e nelle sue gloriose spedizioni d' oltre mare, avea acquistato una cognizione sì grande degli affari, e degli Uomini.

Necessità della Religione in generale.

Presentavasi a principio una quistione: la Religione in generale è ella necessaria al corpo della Nazione? E' ella necessaria agli Uomini?

Noi nasciamo in società formate già da gran tempo, noi vi ritroviamo un governo, delle istituzioni, delle leggi, delle abitudini, delle massime adottate; noi non ci degniamo di ricercare fino a qual punto questi oggetti diversi abbiano

rapporto tra di loro; non domandiamo con qual ordine siensi stabiliti: ignoriamo l'influenza successiva che essi hanno avuta sulla nostra civilizzazione, e che conservano sovra i pubblici costumi, e sullo spirito generale. Affidati di troppo ai lumi che abbiamo acquistato, fieri dello stato di perfezione, a cui siamo arrivati, ci immaginiamo che senza pericolo alcuno per la pubblica felicità potressimo oramai rinunciare a quel, che noi chiamiamo antichi pregiudizj, e separarci bruscamente da tutto ciò, che ci ha civilizzati. Nasce da quì l'indifferenza del nostro secolo per le istituzioni religiose, e per tutto ciò che non appartiene alle scienze, alle arti, ai mezzi d'industria, e di commercio che furono sviluppati tanto felicemente a dì nostri, e agli oggetti d'economia politica, ne' quali sembra che noi faciamo consistere esclusivamente la prosperità degli stati.

Io mi farò sempre un dovere di rendere omaggio alle nostre scoperte, alla nostra istruzione, e alla filosofia de' nostri tempi moderni.

Qualunque sieno però i nostri vantaggi, qualunque sia la perfezione a cui è pervenuta la nostra specie, gli spiriti saggi sono costretti ad accordare, che non potrebbe sussistere una società senza morale, e che neppur si può stare senza Magistrati, e senza leggi.

Ora l'utilità, o la necessità d'una Religione non deriva dalla necessità medesima d'avere una morale? L'idea d'un Dio Legislatore non è ella tanto essenziale al mondo intelligente, quanto lo è al mondo fisico l'idea d'un Dio creatore e primo motore di tutte le cause seconde? L'ateo che non riconosce alcun disegno nell'universo, e che sembra non far uso della sua intelligenza se non per abbandonare ogni cosa ad una cieca fatalità, può egli predicare utilmente la regola de' costumi, disseccando colle sue desolanti opinioni la sorgente d'ogni moralità?

Perchè mai esistono i Magistrati? Perchè mai esistono le leggi? Perchè mai queste leggi annunziano delle pene, e delle ricompense? Non per altro, se non perchè gli uomini non seguitano unicamente la loro ragione; perchè essi sono naturalmente disposti a sperare, e a temere, e i Legislatori delle Nazioni hanno creduto di dover mettere a profitto questa disposizione per condurgli alla felicità e alla virtù. Come

dunque non dovrà dirsi utile alla Società una religione che fa e promesse così grandi, e così grandi minaccie?

Le leggi, e la morale non sarebbero sufficienti.

Le leggi non dirigono che alcune azioni determinate: la Religione le abbraccia tutte. Le leggi arrestano il braccio; la Religione regola il cuore; le leggi non son relative che al Cittadino; la Religione s'impadronisce dell'uomo.

Quanto alla morale, che sarebbe ella, se rimanesse rilegata nell'alta regione delle scienze, e se le istituzioni religiose non ne la facessero discendere per renderla sensibile al Popolo.

La morale senza precetti positivi lascierebbe la ragione senza regola; la morale senza dommi religiosi non sarebbe che una *giustizia senza tribunali*.

Quando parliamo della forza delle leggi, sappiamo noi bene qual sia il principio di questa forza? Egli consiste meno nella bontà delle leggi, che nel loro potere. La loro bontà da se sola sarebbe sempre più o meno un oggetto di controversia. Una legge è senza dubbio più durevole, e meglio ascoltata allorquando è buona; ma il suo merito principale è d'esser legge, cioè a dire, il suo merito principale si è d'essere non un raziocinio, ma una decisione; non una semplice tesi, ma un fatto. In conseguenza una morale religiosa, che si risolve in precetti formali, ha necessariamente una forza, che non potrebbe avere una morale puramente filosofica. La moltitudine è assai più colpita, da *ciò che lè è prescritto, che da ciò che a lei vien dimostrato*. Gli uomini in generale han bisogno d'essere fissati; abbisognano assai più di massime, che di dimostrazioni.

La diversità delle religioni positive non può essere riguardata come un ostacolo a che la vera morale, la morale della natura non possa divenire universale sulla terra; se le diverse religioni positive non si rassomigliano, se differiscono nel loro culto esteriore, e nei loro dogmi, egli è certo almeno che i principali articoli della morale della natura costituiscono il fondo di tutte le religioni positive; perciò le massime, e le virtù più necessarie alla conservazione dell'ordine sociale sono in ogni luogo sotto la salvaguardia dei sentimenti religiosi, e della coscienza. Acquistano esse così un carattere d'energia, di fissazione, di certezza, che non potrebbero certo ottenere dalla scienza degli uomini.

Uno de' principali vantaggi delle religioni positive si è ancora di legar la morale a de' riti, a delle cerimonie, a delle pratiche che ne divengono il sostegno; giacchè non bisogna darsi ad intendere che gli uomini possano condursi o col freddo calcolo di massime, o con delle astrazioni. La morale non è una scienza speculativa; essa non consiste unicamente nell' arte di ben pensare; ma in quella di ben operare; trattasi meno di conoscere, che di agire; ora le buone azioni non possono essere preparate, e garantite, che da buone abitudini. Colla pratica delle cose che guidano alla virtù, o che almeno ne richiamano l' idea, noi impariamo ad amare, e a praticare la virtù medesima.

Non v' ha dubbio, che non è più vero il dire nell' ordine religioso, che i riti o le cerimonie siano la virtù, di quello sia vero nell' ordine civile, che le forme giudiziarie siano la giustizia; ma siccome la giustizia non può essere garantita se non da forme determinate che prevengano l' arbitrio, così nell' ordine morale la virtù non può essere sicura se non coll' uso, e la santità di certe pratiche, che prevengano la negligenza, o la dimenticanza.

La vera filosofia rispetta tanto le forme, quanto le sdegna l' orgoglio. E' necessaria una disciplina per la condotta, quanto è necessario un ordine per l' idee. Negare l' utilità dei riti, e delle pratiche religiose in materia di morale sarebbe negar l' impero delle nozioni sensibili sovra di esseri, che non son già puri spiriti, sarebbe negare la forza delle abitudini.

Avvi una religion naturale, i di cui dommi, e precetti non sono sfuggiti ai saggi dell' antichità, e a cui possiam sollevarci coi soli sforzi d' una ragion coltivata; ma una religione puramente intellettuale, od astratta potrebbe mai divenire la religion nazionale, o del popolo? Una religione senza un culto pubblico non si indebolirebbe al più presto? Non ricondurrebbe infallibilmente la moltitudine all'idolatria? Se bisogna giudicare del culto dalla dottrina, non bisogna conservar la dottrina per mezzo del culto? Una religione, che non parlasse agli occhi e all' immaginazione potrebbe conservare l' impero sulle anime? Se niuna cosa riunisse quei che professano la stessa credenza, non vi sarebbero in pochi anni tanti sistemi religiosi, quanti son gl' individui? Le

verità utili non hanno bisogno d' essere consecrate con salutari istituzioni?

Gli uomini, illuminandosi, divengono forse tanti angeli? Possono dunque sperare, che comunicando i loro lumi, solleveranno i loro simili al rango sublime di pure intelligenze?

I Saggi, e i Filosofi di tutt' i secoli hanno espresso costantemente il loro lodevole desiderio di non insegnare, se non ciò ch' è buono, se non ciò ch' è ragionevole; ma si son essi accordati su di ciò, ch' essi giudicavano, e buono, e ragionevole? Avvi molta armonia fra quelli, che hanno discusso, e discutono ancora i dommi della religion naturale? Ognun d' essi non ha la sua opinione particolare, e non si riduce alla sua propria privata approvazione? Dopo gli ammirabili uffizj del Console Romano si è fatta, coi soli sforzi della scienza umana, alcuna scoperta, nella morale? Dopo le dissertazioni di Platone siam forse meno agitati dai dubbj nella metafisica? Se vi è qualche cosa di stabile, e di convenuto sull' esistenza, e l' unità di Dio, sulla natura, e il destino dell' uomo, non è tra quelli che professano un culto, e che sono uniti tra loro coi legami d' una religion positiva?

L' interesse adunque degli umani Governi è di proteggere le istituzioni religiose, giacchè per mezzo di esse la coscienza interviene in tutti gli affari della vita, e la morale, e le grandi verità che le servono di sanzione, e di appoggio, sono come strappate dallo spirito di sistema per divenire l' oggetto della pubblica credenza; giacchè finalmente per esse l' intiera società si ritrova collocata sotto la possente garanzia dell' autore medesimo della natura.

Gli Stati devono maledire la superstizione, e il fanatismo. Ma si sa egli bene quel che sarebbe un popolo di scettici, e di atei.

Il fanatismo di Muncero capo degli Anabattisti è stato senza dubbio più funesto agli uomini, che l' ateismo di Spinosa. E' vero egualmente che delle Nazioni agitate dal fanatismo si sono abbandonate per intervalli ad eccessi, ed orrori, che fanno fremere.

Ma la quistione di preferenza fra l' ateismo, e la religione non consiste già nel sapere, se in una data ipotesi sia più pericoloso che il tal' uomo sia fanatico, che ateo, o se in certe circostanze fosse meglio che un popolo fosse piut-

tosto ateo, che fanatico; ma bensì, se nella durata de' tempi, e per gli uomini in generale, sia meglio *che i popoli abusino qualche volta della religione, piuttosto che non averne alcuna.*

L' effetto inevitabile dell' ateismo, dice un grand' Uomo, *è di condurci all' idea della nostra indipendenza, e in conseguenza della nostra rivolta.* Che scoglio per tutte le virtù necessarie al mantenimento dell' ordine sociale!

Lo scetticismo dell' ateo isola gli uomini tanto, quanto li riunisce la religione. Ei non li rende già tolleranti, ma contraddittori; snoda tutte le fila, che ci uniscono gli uni agli altri; li separa da tutto ciò che gl' incomoda, disprezza tutto ciò che credono gli altri; inaridisce la sensibilità; soffoca tutt' i sentimenti spontanei della natura; fortifica l'amor proprio, e lo fa degenerare in un tetro egoismo. Sostituisce dei dubbj alle verità, arma le passioni ed è impotente contro gli errori; non fissa alcun sistema; lascia il diritto di farne a chicchessia; ispira pretensioni senza dar lumi: guida colla licenza delle opinioni a quella de' vizj; corrompe il cuore; spezza ogni legame; scioglie la società.

Avrà egli almeno l' ateismo la forza d' estinguere ogni superstizione, ogni fanatismo? E' impossibile il pensarlo.

Le superstizioni, e il fanatismo hanno il loro principio nelle imperfezioni dell' umana natura.

La superstizione è una conseguenza dell' ignoranza, e dei pregiudizj. Ciocchè la caratterizza, si è il ritrovarsi unita a taluno di quei movimenti segreti, e confusi dell' anima, che sono ordinariamente prodotti o da troppa timidità, o da troppa confidenza; e che interessano più o meno vivamente la coscienza a favore de' travimenti dell' immaginazione, o dei pregiudizj dello spirito. La superstizione si può definire una credenza cieca, erronea, o eccessiva, che dipende quasi unicamente dalla maniera con cui siamo affetti, e che per un sentimento qualunque di rispetto, o di timore noi riduciamo in regola di condotta, o a principio de' costumi.

Con una viva immaginazione, con un' anima debole, e con uno spirito poco illuminato si può essere superstizioso nelle cose religiose. Non è una contraddizione l essere insieme empio, e superstizioso; ce ne appelliamo agl' increduli dell' età di mezzo, e ad alcuni atei de' giorni nostri.

Per altra parte, ogni qualunque opinione religiosa, politica, filosofica può fare degli entusiasti, e de' fanatici. Semplici quistioni di gramatica ci han fatto correre il rischio d'una guerra civile. Si è combattuto talvolta per la scelta d'un Commediante.

Secondo l'espressione d'un celebre Ministro, l'ultima guerra, in cui la Francia ha sostenuto tanto gloriosamente il peso dell'Universo, è ella stata altra cosa che una guerra d'*opinioni armate?* E avvi guerra religiosa che abbia fatto versar più di sangue?

Non si possono dunque imputare esclusivamente alla religione dei mali, che hanno esistito, e ch'esisterebbono ancora senza di lei.

La superstizione ben lungi dall'esser nata dallo stabilimento delle religioni positive, si può asserire, che senza il freno delle dottrine, e delle istituzioni religiose non vi sarebbe confine per la credulità, per la superstizione, per l'impostura. Gli uomini in generale hanno bisogno d'essere credenti, per non essere creduli, hanno bisogno d'un culto per non essere superstiziosi.

In effetto com'è necessario un codice di leggi per regolar gl'interessi, è necessario un deposito di dottrina per fissar le opinioni. Senza di ciò, secondo l'espressione di Montaigne, non v'è *più altro di certo, che l'incertezza medesima.*

La religione positiva è un argine, una barriera, che sola può assicurarci dà quel torrente d'opinioni false, e più o meno pericolose, che può inventare il delirio dell'umana ragione.

Potrebbesi temere di non rimediare a cosa alcuna rimpiazzando i sistemi di filosofia con falsi sistemi di religione.

La quistione sulla verità, o la falsità della tale, o tal'altra religione positiva non è; che una pura quistione teologica che ci è straniera. Le religioni anche false, hanno almeno il vantaggio di far ostacolo all'introduzione delle dottrine arbitrarie; gl'individui hanno un centro di credenza; i Governi sono assicurati sovra di dommi una volta conosciuti, e che giammai non variano: la superstizione è, per così dire, sistemata, circoscritta entro a limiti, ch'ella o non può, o non osa oltrepassare.

Non v' è luogo ad esitare tra falsi sistemi di filosofia, e falsi sistemi di religione. I falsi sistemi di filosofia rendono lo spirito litigioso, e lasciano freddo il cuore. I falsi sistemi di religione hanno almeno l' effetto di ricondurre gli uomini ad alcune idee comuni, e di disporli a qualche virtù. Se i falsi sistemi di religione ci dispongono alla credulità, i falsi sistemi di filosofia ci conducono allo scetticismo; ora gli uomini in generale fatti assai più per agire, che per meditare, hanno bisogno in tutte le cose pratiche di motivi determinanti assai più che di sottigliezze e di dubbj. Il filosofo egli stesso abbisogna, quanto la moltitudine, di coraggio per ignorare, e di saviezza per credere; perchè egli non può nè tutto conoscere, nè tutto comprendere.

Non abbiamo a temere il ritorno del fanatismo: i nostri costumi, i nostri lumi lo impediscono. Onoriamo le lettere, coltiviamo le scienze, rispettando la religione, e noi saremo filosofi senz' empietà, e religiosi senza fanatismo.

Quello che non si arriva a comprendere si è, che nel momento medesimo in cui si spaccia che la protezione accordata alle istituzioni religiose potrebbe immergerci nuovamente in fanatiche superstizioni, si pretenda pur anco che si faccia troppo chiazzo della religione, e ch' essa non abbia più alcuna sorta d' impero su gli uomini.

Bisogna però andar d' accordo: se le istituzioni religiose possono ispirare del fanatismo, ciò non è, se non per i prodigiosi impulsi che somministrano all' anima; e allora è necessario accordare che esse hanno grande influenza, e che un Governo sarebbe ben poco avveduto non facendone caso, o trascurandole.

Asserire, che la religione non arresta alcun disordine nei paesi, in cui è più coltivata, perchè non impedisce i delitti, e gli scandali di cui siam testimonj, è proporre un' obbiezione che va a ferir la morale, e le istesse leggi, giacchè la morale e le leggi non hanno la forza di prevenire tutti i delitti, e tutti gli scandali.

A dir vero nei secoli anche i più religiosi vi sono degli uomini, che non credono alla religione, e altri che vi credono debolmente, oppure non se ne occupano. Tra i più fermi credenti pochi son quelli che agiscono a norma della loro credenza; ma quelli che credono alla religione, se non

sempre, la praticano pur qualche volta; possono sviarsi, ma ritornano con maggiore facilità. Le impressioni dell'infanzia, e dell'educazione non si estinguono mai intieramente nemen presso gl'increduli. Tutti quelli che sembrano increduli non lo son già; formasi intorno ad essi una specie di spirito generale che li trasporta loro malgrado, e che regola fino ad un certo punto, senza che se ne avvedano, le loro azioni, e i loro pensieri. Se l'orgoglio della loro ragione li rende scettici, i loro sensi, e il loro cuore la vincono sovente contro i sofismi della loro ragione.

Altronde la moltitudine è più accessibile alla religione, che allo scetticismo; in conseguenza le idee religiose hanno sempre una grande influenza sugli uomini in massa, sul corpo della nazione, sulla società generale del genere umano.

Noi veggiamo i delitti che la religione non impedisce; ma vediam noi quelli che essa trattiene? Possiamo noi penetrar le coscienze, e vedere tutti i neri disegni che sono soffocati dalla religione, e tutti i salutari pensieri che essa vi ispira. Onde nasce, che gli uomini i quali in dettaglio ci sembrano così malvaggi, sono poi in massa sì onesti? Sarebbe egli mai perchè le ispirazioni, e i rimorsi ai quali i decisamente malvaggi resistono, e ai quali non sempre cedono i buoni, bastano per reggere il generale degli uomini nel maggior numero de' casi, e per garantire nel corso ordinario della vita, quella direzione uniforme, ed universale, senza di cui sarebbe impossibile ogni durevole società?

Altronde, ci inganniamo, se contemplando la società umana ci diamo ad intendere che questa gran macchina possa agire con una sola delle molle che la fan muovere; codesto errore è evidente non meno che pericoloso. L'uomo non è un'essere semplice; la società, che è l'unione degli uomini, è per necessità il più complicato di tutti i meccanismi. Così potessimo noi scomporla, e noi ci avvedremmo ben presto del numero innumerabile delle molle impercettibili per cui essa sussiste. Un'idea ricevuta, un'abitudine, un'opinione, che non si fa più distinguere, è stata sovente il cemento principale dell'edifizio. Credesi che sieno le leggi quelle che governino, e sono i costumi. I costumi sono il risultato lento delle circostanze, degli usi, delle istituzioni. Di tutto ciò, che esiste fra gli uomini non v'è cosa che abbracci l'uomo tutto intiero, quanto la religione.

Noi sentiam piucchè mai la necessità d'una pubblica istruzione. L'istruzione è un bisogno dell'uomo; ella è sopratutto un bisogno delle società; e non proteggeremo noi le istituzioni religiose, che sono come i canali per cui le idee d'ordine, di dovere, di umanità, di giustizia scorrono in tutte le classi de' Cittadini! La scienza non sarà mai, se non il partaggio del picciol numero; ma col mezzo della religione si può essere istruito senza esser saggio. E' dessa che insegna, che rivela tutte le utili verità ad uomini, che non hanno nè il tempo, nè i mezzi di farne la penosa ricerca. Chi vorrà dunque inaridire le sorgenti di questo sacro insegnamento, che semina per tutto le buone massime, che le rende presenti a ciaschedun' individuo, che le perpetua, legandole a stabilimenti permanenti, e durevoli, e che loro comunica quel carattere d'autorità, e di popolarità, senza di cui sarebbero straniere al popolo, cioè a dire, a quasi tutti gli uomini!

Ascoltiamo la voce di tutti gli onesti Cittadini, che nelle Assemblee dipartimentali hanno espresso i loro voti su di ciò che da dieci anni succede sotto i loro occhi.

» Egli è tempo, essi dicono (1), che tacciano le teorie » al confronto dei fatti. Non v'è istruzione senza educa- » zione, e non v'è educazione senza morale, e senza reli- » gione.

» I Professori hanno insegnato nel deserto, perchè si è » proclamato con imprudenza che non bisognava giammai » nelle scuole parlare di religione.

» L'Istruzione manca affatto da dieci anni. E' necessario » fissare la religione per base dell'educazione.

» I Fanciulli sono abbandonati all'ozio più pericoloso, e » alla più allarmante scioperatezza.

» Sono senza idea della divinità, senza nozione del giu- » sto, e dell'ingiusto; quindi i costumi fieri, e barbari, » quindi un popolo feroce.

» Se si paragona ciò che è l'istruzione con quello che » dovrebb'essere, non si può a meno di non gemere sulla » sorte che minaccia le presenti, e le future generazioni.

(1) *Analyse des proces-verbaux des Conseils généraux des départements.*

Così tutta la Francia invoca la religione a soccorso della morale, e della società.

Son le idee religiose che più di ogni altra cosa contribuirono alla civilizzazione degli Uomini. Noi siamo sociabili meno per le nostre idee, che per le nostre affezioni. Ora non è egli per mezzo delle idee religiose che i primi Legislatori hanno cercato di moderare, e di regolare le passioni, e gli affetti degli Uomini?

Siccome non sono d'ordinario uomini corrotti, o mediocri quelli che hanno fabbricate le città, e fondati gli Imperi, noi siam forti abbastanza quando abbiamo a nostro favore la condotta e i piani degli istitutori, e de' liberatori delle Nazioni. Avvene un solo, che abbia trascurato di chiamare la Religione in socorso della politica?

Le leggi di minosse, di Zeleuco, quella delle dodici tavole posano interamente sul timor degli Dei. Ciccrone nel suo trattato delle leggi stabilisce la provvidenza come la base d'ogni legislazione. Platone richiama alla Divinità in tutte le pagine delle sue opere. *Numa avea fatto di Roma la Città sacra per farne la Città eterna.*

Non fu già la frode, non fu la superstizione, dice un grand'uomo, che fece stabilire la Religione presso i Romani, fu bensì la necessità in cui sono tutte le società di averne qualcheduna.

Il giogo della religione, prosiegue egli, fu il solo che il Popolo Romano, nel suo furore per la libertà, non ardì di spezzare; e questo popolo così facilmente irritabile avea bisogno d'essere frenato da un potere invisibile.

Il male si è, che gli uomini civilizzandosi, e godendo di tutti i beni, e vantaggi d'ogni specie, che nascono dall'essersi perfezionati, ricusano di vedere le vere cagioni, alle quali ne van debitori, come in un grand'albero i frondosi rami, e il ricco fogliame con cui si cuopre, nascondono il tronco, e non lasciano trasparire, che brillanti fiori, e frutti abbondanti.

Ma, io lo dico pel bene della mia Patria, lo dico per la felicità della presente, e delle futura generazione, lo scetticismo eccessivo, lo spirito d'irreligione trasformato in sistema politico, si avvicina alla barbarie più assai che non si pensa.

Non bisogna giudicare d' una Nazione dal picciol numero d' uomini, che brillano nelle grandi Città. A fianchi di costoro esiste un' immensa popolazione, che ha bisogno d' essere governata, che non si può illuminare, che è più suscettibile di impressioni, che di principj, e che senza il soccorso, e il freno della religione non conoscerebbe, che la miseria, e il delitto.

Gli abitanti delle nostre campagne ben presto non presenterebbero, che orde selvaggie, se vivendo isolati sovra un vasto territorio, la religione adunandoli nei Tempj, non somministrasse loro frequenti occasioni di ravvicinarsi, e non li disponesse così a gustar la dolcezza delle sociali corrispondenze.

Fuori delle nostre città, lo spirito di religione è quello unicamente, che mantiene lo spirito di società. Ci raduniamo, ci veggiamo ne' giorni di riposo; frequentandosi si contrae l' abitudine di riguardi vicendevoli. La gioventù, che cerca a farsi distinguere, fa pompa d' un lusso innocente, che raddolcisce i costumi anzicchè corromperli. Dopo le più dure fatiche si ritrova insieme e l' istruzione, e il sollievo. Auguste cerimonie colpiscono gli occhi e scuotono il cuore; gli esercizj religiosi prevengono i pericoli d' una sconcia oziosità. All' avvicinarsi delle solennità le famiglie si riuniscono, i nemici si riconciliano, e anche i malvaggi provano qualche rimorso. Si conosce l' umano rispetto; si forma un' opinion pubblica assai più sicura di quelle delle nostre grandi Città, ove son tante brigate, ma non già un vero pubblico. Quante opere di misericordia ispirate dalla pietà! quante restituzioni estorte dai terrori della coscienza!

Togliete alla massa degli uomini la religione: con che la rimpiazzerete? se non siamo preoccupati dal bene, noi lo saremo dal male. Lo spirito, e il cuore non possono essere vuoti.

Quando non vi sarà più religione, non vi sarà più ne Patria, ne società per uomini, che ricuperando la loro indipendenza, non avranno se non la forza per abusarne.

In qual momento si sottomise all' esame del Governo la gran quistione dell' utilità, o necessità delle istituzioni religiose? In un momento in cui si è acquistata la libertà, in cui si son cancellate tutte le odiose ineguaglianze, in cui si

è moderato il potere, e si sono addolcite tutte le leggi. E in tali circostanze dovransi dunque abolire ed estinguere i sentimenti religiosi? E' appunto negli Stati liberi, che è necessaria la religione. Per *ciò appunto*, dice Polibio, *per non essere costretti di dare* un potere *pericoloso ad alcuni uomini, il timore più forte deve esser quello degli Dei*.

Il Governo adunque non avea a esitare sul principio generale, dietro a cui dovea agire nella condotta degli affari religiosi.

Dovean però pesarsi più cose nell'applicazione di questo principio.

Impossibilità di stabilire una nuova Religione.

Lo stato religioso della Francia è per disgrazia assai noto. Noi siam circondati a questo riguardo di avanzi, e di rovine. Questa situazione avea fatto nascere in alcuni spiriti l'idea di profittare delle circostanze per creare una nuova religione, che potesse, come dicesi, essere più adattata ai lumi, ai costumi, alle massime di libertà, che han regolato le nostre istituzioni repubblicane.

Ma non si fa una religione, come si promulga una legge. *Se la forza delle leggi deriva dall'esser temute*, la forza *d'una Religione deriva unicamente dall'essere creduta*. La fede non si comanda.

Nell'origine delle cose, in tempi d'ignoranza, e di barbarie, uomini straordinarj hanno potuto dirsi ispirati, e ad esempio di Prometeo far discendere il fuoco dal Cielo per animare un nuovo mondo; ma ciò che è possibile presso un Popolo nascente, non può esserlo per nazioni già vecchie di cui è tanto difficile il cangiare le idee, e le abitudini.

Le leggi umane possono cavar vantaggio dalla lor novità, perchè sovente le leggi nuove esprimono l'intenzione di riformare gli antichi abusi, o di fare qualche nuovo bene; ma in materia di religione tutto ciò, che ha l'apparenza di novità, porta l'impronta dell'errore, e dell'impostura. *L'antichità conviene alle istituzioni religiose, perchè relativamente a queste sorta di istituzioni, la credenza è più forte, e più viva a misura, che le cose, che ne*

sono l'oggetto, hanno un' origine più antica; perchè noi non abbiamo in testa le idee accessorie cavate da quei tempi, che potrebbero contraddirle.

Di più, non si crede ad una religione, se non perchè si suppone opera di Dio; tutto è perduto se si lascia travedere la mano dell' uomo.

La saviezza adunque prescriveva al Governo di attenersi alle religioni esistenti, che hanno a loro favore la sanzione del tempo, e il rispetto dei popoli.

Queste religioni l'una delle quali è nota sotto il nome di Religione Cattolica e l'altra sotto quello di Religion Protestante non sono che rami del Cristianesimo. Ora qual giusto motivo avrebbe potuto determinare a proscrivere i culti Cristiani?

Sembra a prima vista straordinario, che debbasi esaminare al giorno d'oggi se gli stati possano adattarsi col Cristianesimo, che da tanti Secoli forma il fondo di tutte le religioni professate dalle nazioni civilizzate d' Europa; ma cessa la maraviglia qualora si rifletta alle circostanze.

Al risorgimento delle lettere seguì come una scossa. I nuovi lumi, che si sparsero a quest' epoca fissarono l' attenzione sugli abusi, e gli sregolamenti ne' quali erasi caduto. Dei spiriti ardenti s' impadronirono delle discusioni, vi si intromise l' ambizione: si fece la guerra agli uomini invece di regolare le cose; e in mezzo alle scosse più violente videsi nascere la grande scissione, che divise l'Europa cristiana.

A giorni nostri quando scoppiò la rivoluzione francese, manifestossi ancora un grande fermento; questo si estese a molti oggetti alla volta: si interrogarono tutte le istituzioni stabilite, si chiese loro conto dei loro motivi, si sospettò in tutte la frode, o la servitù, e siccome in tale situazione degli spiriti si corre sempre più volontieri ai mezzi estremi, perchè si giudicano i più decisivi, si è creduto, che per sradicare la superstizione, e il fanatismo, fosse necessario attaccare tutte le istituzioni religiose.

Si vede adunque per quali circostanze potè esser utile; anzi necessario di confrontare le istituzioni proprie del Cristianesimo coi nostri costumi, colla nostra filosofia, colle nostre nuove istituzioni politiche.

Quando si stabilì il Cristianesimo, parve, che il mondo prendesse una nuova posizione. I precetti dell' Evangelio manifestarono la vera morale all' universo; i suoi dogmi fecero provare ai popoli divenuti cristiani la soddisfazione d' essere stati illuminati abbastanza per adottare una religione, che vendicava in certa maniera la Divinità, e lo spirito umano da quella specie d' umiliazione attaccata alle grossolane superstizioni de' popoli idolatri.

Altronde il cristianesimo, accopiando alle verità spirituali che erano l' oggetto del suo insegnamento tutte le idee sensibili, che entrano nel suo culto, fu estremo l' attaccamento, che ebbero gli uomini per questo nuovo culto, che parlava alla ragione, e ai sensi.

La salutare influenza della Religione Cristiana sui costumi dell' Europa e di tutte le contrade, ove ha penetrato, è stata osservata da tutti i Scrittori. Se la bussola aprì l' universo, il Cristianesimo è quello, che lo ha reso socievole.

Si chiese, se nel corso de' tempi la Religione Cristiana sia stata giammai un pretesto di litiggi, o di guerra, se ha servito mai a favorire il dispotismo, e a turbare gli stati; se abbia prodotto entusiasti, e fanatici, se i ministri di questa religione abbiano costantemente impiegato le loro premure, e le loro fatiche al maggior bene dell'umana società.

Ma quel' è dunque l' istituzione, di cui non siasi giammai abusato? Qual è quel bene, che abbia esistito senza miscuglio di male? Qual è la nazione, quale il governo, quale il corpo, quale l'individuo, che possa sostenere a rigore la discussione del conto terribile, che si esige dai Preti Cristiani?

Non è dunque giusto di giudicare la Religione Cristiana, e i suoi ministri dietro un punto di vista, che ripugna al buon senso: non dimentichiamo, che l' uomo abusa di tutto, e che i ministri della religione sono uomini.

Ma per essere ragionevole, è giusto è necessario domandare, se il Cristianesimo, a cui siam debitori del gran benefizio della nostra civilizzazione, considerato in se stesso, possa ancor convenire ai nostri costumi, ai nostri progressi nell'arte sociale, allo stato presente di tutte le cose.

Questa quistione non è certamente insolubile, e importa al bene de' Popoli, e all' onor de' Governi, che sia decisa.

Dei Teologi senza filosofia, e dei Filosofi, che non erano senza prevenzione, hanno egualmente ignorato la saviezza del Cristianesimo. Bisogna pur conoscere ciò che si combatte, e ciò che si difende.

Siccome le istituzioni religiose non sono mai indifferenti alla pubblica felicità, siccome possono produrre dei gran beni, e dei gran mali, bisogna, che gli stati sappiano una volta per sempre a che debbano attenersi intorno a quelle istituzioni a cui può esser utile, o pericoloso accordar protezione.

Noi ci onoriamo a ragione per le nostre scoperte, per l'accrescimento de' nostri lumi, del nostro profitto nelle arti, e del felice sviluppo di tutto ciò, che è dilettevole, e buono.

Cristianesimo.

Ma il Cristianesimo non ha invaso giammai i diritti imprescrittibili dell' umana ragione. Annunzia, che la terra è stata data in retaggio ai figliuoli degli uomini, abbandona il mondo alle loro dispute, e la natura intiera alle loro ricerche. Se da delle regole alla virtù, non prescrive al Genio alcun limite. Da quì ne sègue, che mentre in Asia, ed altrove, grossolane superstizioni hanno compresso i slanci dello spirito, e gli sforzi dell' industria, le nazioni cristiane hanno ovunque moltiplicate le arti utili, ed estesi i confini delle scienze.

Vi son dei paesi, ove il buon gusto non ha potuto mai penetrare, perchè ne fu costantemente respinto dai pregiudizj religiosi. Quì il tenersi chiuse, e in servitù le donne è un ostacolo a che si perfezionino le comunicazioni sociali, e in conseguenza a che possano raffinarsi le cose di gusto; là si proibisce la stampa; altrove sono proibite la pittura, e la scoltura degli esseri animati. In ogni momento della vita il sentimento riceve una falsa direzione, e l' immaginazione è perpetuamente in lotta coi fantasmi di una coscienza ingannata.

Presso le nazioni cristiane, le lettere e le belle arti hanno sempre fatto una dolce lega colla religione; è la stessa religione, che scuotendo l' anima, ed innalzandola a più alti pensieri, ha dato una nuova spinta al talento. E' la religio-

ne che ha prodotto i nostri primi, e più celebri oratori, e che ha dato dei soggetti, e dei modelli ai nostri poeti; è dessa che fra noi ha fatto nascere la musica, che ha diretto il pennello dei nostri grandi pittori, lo scalpello dei nostri scoltori, e a cui noi siamo debitori dei nostri pezzi migliori di architettura.

Potremmo noi riguardare come inconciliabile coi nostri beni, e coi nostri costumi una religione che i Cartesii, i Newton, e tanti altri grandi uomini si onoravano di professare, che ha sviluppato il genio dei Pascal, dei Bossuet, e che ha formato l' anima dei Fenelon?

Potremmo noi ignorare la felice influenza del Cristianesimo senza ripudiare i nostri capi d' opera in ogni genere, senza condannarli all' obblio, senza cancellare i monumenti della nostra propria gloria?

In morale, non è la religione cristiana che ci ha trasmesso il corpo intiero della legge naturale? Questa religione non ci insegna ella tutto ciò che è giusto, tutto ciò che è santo, tutto ciò che è amabile? Raccomandando ad ogni tratto l' amore degli uomini, ed innalzandoci sino al Creatore, non ha ella fissato il principio di tutto ciò che è bene? Non ha ella aperto la vera sorgente dei costumi?

Se i corpi delle nazioni, se i spiriti più semplici e meno istruiti sono oggi più fermi, che non lo erano i Socrati, e i Platoni sopra le grandi verità dell' unità di Dio, dell' immortalità dell' anima umana, dell' esistenza di una vita avvenire, non ne siamo noi debitori al Cristianesimo?

Questa religione promulga alcuni dogmi particolari, ma questi dogmi non sono arbitrariamente sostituiti a quelli che una sana metafisica insinua o dimostra; essi non rimpiazzano la ragione, essi non fanno che occupare il luogo, che la ragione lascia vuoto, e che certo assai peggio riempirebbe l' immaginazione.

Finalmente esiste un sacerdozio nella religione cristiana. Ma tutti i Popoli che non sono barbari riconoscono una classe d' uomini particolarmente consecrati al sesvizio della divinità L' instituzione del sacerdozio presso i cristiani non ha per oggetto che l' insegnamento, ed il culto. L' ordine civile e politico è assolutamente estraneo ai ministri di una religione, che non ha sanzionato alcuna forma particolare di

Governo e che raccomandà ai pontefici, come ai semplici Cittadini, di rispettarle tutte come tutte dirette alla tranquillità della vita presente, e come tutte comprese nei disegni di un Dio creatore, e conservatore dell'ordine sociale.

Tale è in se stesso il Cristianesimo. Evvi una religione, che più si addatti alla situazione di tutte le nazioni civilizzate, e alla politica di tutti i governi? Questa religione nulla ci offre di puramente locale, nulla che possa limitare la sua influenza ad una piuttosto che ad un' altra contrada, o ad un secolo piuttosto che ad un altro. Si mostra ella non come la religione di un popolo, ma come quella degli uomini, non come la religione di un Paese, ma come quella del Mondo. Dopo aver riconosciuta l'utilità, o la necessità della religione in generale, il Governo Francese non poteva dunque ragionevolmente abjurare il Cristianesimo, che di tutte le religioni positive è la più adattata alla nostra filosofia, e ai nostri costumi.

Tutte le instituzioni religiose sono state scosse, e distrutte nei torbidi della rivoluzione: ma contemplando le virtù che brillavano in mezzo a' tanti disordini, osservando la calma, e la condotta moderata della massa degli uomini, perchè ricuseremo noi di vedere che queste instituzioni avean no ancora le loro radici negli spiriti, e nei cuori, e che sopravvivevano a se medesime nelle felici abitudini che aveano fatto contrarre al migliore dei Popoli? La Francia è stata pur troppo desolata, ma che sarebbe ella divenuta se queste abitudini non avessero, senza che noi lo sapessimo, servito di contrappeso alle passioni?

La pietà avea fondati tutti i nostri stabilimenti di beneficenza, e li sosteneva. Che abbiamo noi fatto quando, dopo la generale devastazione, abbiamo voluto ristabilire i nostri ospizj? Abbiamo richiamato quelle vergini cristiane conosciute sotto il nome *di sorelle della Carità*, che si sono generosamente consacrate al servizio dell' umanità infelice, inferma, e penante. Non è nè l'amor proprio, nè la gloria, che possano incoraggiare delle virtù, e delle azioni troppo disgustose, e penose per poter essere pagate dall'applauso degli uomini. *Bisogna innalzare gli sguardi al di sopra degli uomini; e non si possono trovare motivi d'incoraggiamento, e di zelo se non che in quella pietà, che*

anima la beneficenza, che è straniera alle vanità del mondo, e che fa gustare nella carriera del ben pubblico delle consolazioni che la ragione sola non potrebbe somministrarci. Altronde si è fatta la triste esperienza che i mercenarj, senza motivo interiore che possa affezionarli costantemente al loro dovere, non possono rimpiazzare persone animate dallo spirito di religione, cioè a dire, da un principio che è superiore ai sentimenti della natura, e che potendo solo motivare tutti i sacrifizj, è solo capace di renderci superiori a tutti i disgusti, e a tutti i pericoli.

Allorchè siam testimonj di certe virtù, ci sembra di vedere risplendere un raggio celeste sulla terra. E che! Pretenderemo noi di conservare queste virtù, inaridindo la sorgente da cui tutte derivano! Non c' inganniamo: non vi è che la religione, che possa in tal maniera riempiere lo spazio immenso, che esiste fra Dio, e l' Uomo.

Quale è la vera tolleranza, che i Governi devono ai diversi culti, de' quali autorizzano l' esercizio.

Sembrerà forse che la politica facesse abbastanza, lasciando un libero corso alle opinioni religiose, e cessando d' inquietare quelli che le professano.

Ma, io dimando, se una tal misura che nulla presenta di positivo, che non è, per così dire, che negativa, avrebbe mai potuto conseguire il fine, che qualunque saggio Governo dee proporsi.

Senza dubbio la libertà che noi abbiamo conquistato, e la filosofia che c' illumina, non saprebbero conciliarsi coll' idea d' una religione dominante in Francia, e meno ancora coll' idea di una religione esclusiva.

Io chiamo religione esclusiva quella di cui il pubblico culto è autorizzato privativamente ad ogni altro. Tale era fra noi la religione cattolica nell' ultimo secolo della monarchia. Io chiamo religione dominante quella che è più intimamente legata allo stato, e che gode nell' ordine politico, di certi privilegi negati agli altri culti, il pubblico esercizio de' quali è per altro autorizzato. Tale era la religione cattolica in Pologna, e tale è la religione greca in Russia.

Ma si può proteggere una religione senza renderla nè

esclusiva, nè dominante. Proteggere una religione e porla sotto l'Egida delle leggi, è impedire che sia turbata; è garantire a quelli che la professano il godimento dei beni spirituali che si promettono dalla stessa, come si garantisce loro la sicurezza delle loro persone, e proprietà. Nel semplice sistema di protezione, nulla vi è di esclusivo, nulla di dominante; perchè si possono proteggere molte religioni, si possono proteggere tutte.

Io convengo che il sistema di protezione differisce essenzialmente dal sistema d'indifferenza, e di disprezzo che tanto mal a proposito si è decorato del nome di *tollerauza*.

La parola *tolleranza* in punto di religione non può avere l'ingiurioso significato che le si da, quando è impiegata relativamente a degli abusi che volontieri si proscriverebbero, e sui quali si consente di chiudere gli occhi.

La tolleranza religiosa è un dovere, una virtù di un uomo rapporto ad un altro, e in gius pubblico questa tolleranza è il rispetto del Governo per la coscienza de' Cittadini, e per gli oggetti della loro venerazione, e della loro credenza. Questo rispetto non deve essere illusorio; lo sarebbe però se nella pratica non producesse alcun effetto utile, o consolante.

Dietro ciò che già abbiamo avuto occasione di stabilire, si deve comprendere quanto il soccorso della religione è necessario alla felicità degli uomini.

Indipendentemente da tutto il bene morale che si è in diritto di promettersi dalla protezione che io riclamo per le instituzioni religiose, osserviamo che il buon ordine, e la sicurezza pubblica non permettono di abbandonare, per così dire, a se medesime queste instituzioni. Lo stato non potrebbe avere alcuna influenza sopra stabilimenti e sopra uomini che si trattassero come stranieri allo Stato. Il sistema di una inspezione ragionevole sopra i culti non può essere garantito che da un piano conosciuto di un'eguale organizazione di questi culti. Senza questa organizzazione approvata e autorizzata, qualunque inspezione sarebbe nulla, o impossibile, perchè il Governo non avrebbe alcuna reale garanzia della buona condotta di quelli, che professassero Culti in secreto, su de' quali non interloquissero le Leggi, e che nella loro invisibilità, se così mi è permesso di parlare, sarebbero sempre sfuggire alle leggi.

Le circostanze particolari nelle quali noi viviamo fortificano queste considerazioni generali. Si è veduto dagli avvenimenti della rivoluzione, che il cattolicismo è stato l'oggetto principale di tutt'i colpi che sono stati portati agli stabilimenti religiosi; e ciò non fa maraviglia. La religione cattolica era stata sempre dominante. Ella era anche divenuta esclusiva per la rivocazione dell'Editto di Nantes, e si credeva avere a rimproverarle questa rivocazione che aveva avute conseguenze tanto funeste per la Francia. Una religione che si sospettava volesse reprimere le altre, viene repressa a vicenda, quando le circostanze provocano questa specie di reazione. Aggiungete a questa prima circostanza, che il Clero godeva di una esistenza politica legata alla monarchia che si rovesciava. La violenza di cui si usò contro il cattolicismo fu tanto più viva, quanto che invalse l'opinione che si fosse autorizzati a perseguitarlo meno come una religione, che come una tirannia.

Ma la violenza e i nuovi piani di polizia ecclesiastica appoggiati dalla violenza, non produssero che scismi scandalosi, che sfigurarono la religione, turbarono la Francia, e la turbano tuttavia. In questo stato di cose che doveasi fare? Era egli politica saggia, e umana di continuare la persecuzione cominciata contro quelli che resistevano alle innovazioni?

La forza nulla può sugli animi; la coscienza è il nostro senso morale più ribelle: gli atti della violenza nulla possono operare in materia religiosa, se non che come *mezzo di distruzione*.

Un Governo compromette sempre il suo potere, quando proponendosi di agire sopra di anime esaltate, vuol mettere in opposizione le ricompense, e le minaccie della legge colle promesse e le minaccie della religione; il terrore che cerca allora d'inspirare costringe lo spirito a ripiegarsi sopra di oggetti che gl'imprimono un terrore anche più grande. In mezzo di queste terribili agitazioni il fanatismo spiega tutta la sua energia, si sostiene col fanatismo, ed è di pascolo a se medesimo. La nostra propria esperienza non ci ha ella dimostrato, che, perseguitando, non si riesce che a far degenerare lo spirito di religione in ispirito di setta? Si credeva con i terrori, e con i supplizj aumentare il numero

de' buoni cittadini; al più non si faceva che diminuire quello degli uomini.

Io osservo che qualunque sistema di persecuzione è evidentemente incompatibile collo stato attuale della Francia.

Sotto un Governo assoluto, dove si è piuttosto regolati dalla fantasia, che dalle leggi, gli spiriti poco si spaventano di una tirannia, perchè una tirannia *qualunque essa sia* non riesce mai nuova; ma in un Governo che ha promesso di garantire la libertà politica, e religiosa, qualunque atto di ostilità esercitato contro di una o più classi di cittadini; a motivo del loro culto non sarebbe propria che a produrre delle scosse. Si vedrebbe negli altri una libertà di cui saremmo privi noi stessi; si sopporterebbe impazientemente un tal rigore: si diverebbe più ardenti perchè ognuno si riguarderebbe come più infelice: sappiamo che non si affliggono mai tanto profondamente gli uomini che quando si proscrivono gli oggetti del loro rispetto, o gli articoli della loro credenza; si fa allora ad essi provare la più insopportabile, e la più umiliante delle contraddizioni.

Altronde che abbiamo noi guadagnato fin quì nel proscrivere classi intiere di Ministri, la maggior parte de' quali si erano distinti presso de' loro cittadini per la beneficenza, e per la virtù? Noi abbiamo inasprito gli spiriti i più moderati. Noi abbiamo compromessa la libertà col pretesto di separare la Francia cattolica dalla Francia libera.

Esistono dei preti turbolenti, e faziosi ma n' esistono di quelli che non lo sono; colla persecuzione si confonderebbero tutti. I preti faziosi e turbolenti metterebbero questa situazione a profitto per usurpare la considerazione, che non è dovuta se non che alla vera saviezza; non si riguarderebbero, che come infelici ed oppressi, e la disgrazia ha un non so che di sacro che comanda la compassione, e il rispetto.

Invece di assemblee politiche sorvegliate dalla polizia, e che non possono giammai essere pericolose, noi non avressimo che de' conciliaboli secreti, delle trame ordite nelle tenebre. I scellerati si glorierebbono del loro coraggio; imporrebbono al popolo coll' esagerare i pericoli, onde sarebbero circondati. Questi pericoli terrebbero in essi il luogo delle virtù; e le misure che si penserebbe aver prese per im-

pedire che la moltitudine non fosse sedotta, diverrebbono esse medesime il mezzo più grande di seduzione.

Di più, vorremo noi macchiare il nostro secolo trasformando in sistema di stato delle misure di rigore, che i nostri lumi non comportano, e che ripugnerebbero all' urbanità de' Francesi? Vorremo noi disonorare la filosofia istessa, di cui ben a ragion ci vantiamo, e dare a credere che l' intolleranza filosofica debba rimpiazzare ciò che chiamavasi intolleranza sacerdotale?

Il Governo ha dunque compreso che ogni qualunque sistema di persecuzione diveniva impossibile. Bisognava egli non occuparsi più dei culti, e continuare le misure d' indifferenza e d' abbandono, che sembrava si fossero adottate, qualora si addolcivano le misure rivoluzionarie? Ma questo piano di condotta, certamente preferibile alla persecuzione, non portava egli pure altri incomodi, ed altri pericoli?

La Religione Cattolica è quella della maggior parte dei Francesi.

Abbandonare una molla tanto possente era lo stesso che avvertire il primo ambizioso, e il primo intrigante che volesse nuovamente agitare la Francia, d' impadronirsene, e di diriggerla contro la sua Patria.

Siamo giunti appena al termine della più grande rivoluzione che sia scoppiata nell' Universo. Chi non sa che nelle tempeste politiche, egualmente che in mezzo ai grandi disastri della natura, la maggior parte degli uomini invitati da tutto ciò che accade intorno ad essi, a cercare rifugio nelle promesse, e nelle consolazioni religiose, sono più che mai portati alla pietà, ed anche alla superstizione? Chi non conosce la facilità colla quale si ricevono nei tempi di crisi, le predizioni, le profezie le più assurde; tutto ciò che da grandi speranze per l' avvenire, tutto ciò che porta l' impronta di straordinario, tutto ciò che tende a vendicarci dalle vicende delle cose umane? Chi non sa ancora che le anime inquietate dagli avvenimenti pubblici, sono più soggette a divenire il giuoco della menzogna, e dell' impostura? In un tale momento potrebb' egli un Governo prudente esporsi a correre il rischio di veder cadere la molla della Religione in mani sospette, o nemiche?

Nei tempi i più tranquilli è interesse dei Governi di non

rinunciare alla condotta degli affari religiosi. Questi affari sono sempre stati regolati su i differenti codici delle nazioni nelle materie che appartengono all' alta polizia dello Stato.

Uno stato non ha che una autorità precaria quando ha nel suo territorio uomini ch' esercitano una grande influenza sopra gli spiriti, e sopra le coscienze, senza che questi uomini gli appartengano almeno sotto qualche rapporto.

L' autorizzazione di un culto suppone necesserianente l' esame delle condizioni, secondo le quali quelli che lo professano si legano alla società, e secondo le quali la società promette di autorizzarlo. La tranquillità pubblica non è punto assicurata, se si trascura di sapere ciò che sono i ministri di questo Culto, ciò che li caraterizza, ciò che li distingue dai semplici Cittadini, e dai ministri degli altri culti; se si ignora sotto qual disciplina intendano essi di vivere, e quali regolamenti promettano di osservare. Lo stato è minacciato, se questi regolamenti possono farsi, o cangiarsi senza il suo concorso, se rimane straniero, o indifferente alla forma, e alla Constituzione del Governo che si propone di condurre le anime, e se nei superiori legalmente conosciuti, ed approvati non si hanno dei garanti della fedeltà degl' inferiori.

Si può abusare della Religione la più santa. L' uomo che si destina a predicarla ne abuserà, si o no? Se ne servirà per rendersi utile, o per nuocere? Ecco la questione. Per risolverla è molto naturale di chiedere qual' è quest' uomo; che cosa lo interessa principalmente, quali sono i suoi sentimenti, e qual uso abbia fatto dei suoi talenti, e del suo ministero. Bisogna dunque che lo Stato conosca prima quelli che saranno impiegati. Non deve egli aspettare tranquillamente l' uso che faranno della loro influenza; non deve contentarsi di vane formole, o di semplici presunzioni, quando si tratta di provvedere alla sua conservazione, e alla sua sicurezza.

Si comprende dunque, che solamente seguitando, per rapporto ai diversi culti, il sistema di una protezione illuminata, potevasi giungere al sistema ben combinato di una utile sorveglianza. Poichè, noi l' abbiamo già detto, proteggere un culto non è già cercare di renderlo dominante, o esclusivo, ma bensì solamente vegliare sopra la sua dottri-

na, e sopra la sua polizia ad oggetto che lo Stato possa dirriggere instituzioni così importanti verso il maggiore vantaggio pubblico, e i Ministri non possano corrompere la dottrina confidata al loro insegnamento, o scuotere arbitrariamente il giogo della disciplina, con grande pregiudizio de' particolari, e dello Stato.

Il Governo sentendo la necessità d'intervenire direttamente negli affari religiosi per la strada di una sorveglianza protettrice, e considerando gli scandali, e gli scismi che desolavano il culto Cattolico professato dalla più grande maggiorità della Nazione Francese, si è tosto occupato dei mezzi di estinguere questi scismi, e di far cessare questi scandali.

Necessità di estinguere lo scisma, che esisteva fra i Ministri Cattolici, e utilità dell'intervento del Papa per potere giungere ad un tal fine.

Uno scisma è, di sua natura un principio di disordini, che si modifica in mille maniere differenti, e che si perpetua all'infinito. Ciascun titolare, l'antico, il nuovo il più nuovo hanno ciascuno i loro seguaci nella stesa Diocesi, nella stessa Parocchia, e sovvente nella stessa famiglia. Queste sorta di contrasti sono molto più funeste di quelle, che possano eccitarsi sul Dogma, *perchè sono queste come un' idra, che può riprodursi ad ogni nuovo cangiamento di Pastore.*

Altronde qualunque contrasto religioso ha un carattere suo proprio. » Nelle dispute ordinarie, dice un moderno » filosofo, siccome ciascuno sa di potersi ingannare, l'ostinazione e la pertinacia non sono estreme; ma in quelli, » che noi abbiamo sulla religione, siccome per la natura » delle cose, ciascuno crede di essere sicuro della verità della » sua opinione, noi ci sdegniamo contro di quelli, che in» vece di cangiare se stessi, si ostinano in voler farci can» giare. »

Dietro queste riflessioni è chiaro, che i Teologi sono per se medesimi nell'impossibilità di convenire le loro differenze. Fortunatamente i Teologi Cattolici riconoscevano un Capo, un centro di Unità nel Pontefice di Roma. L'intervento di questo Pontefice diveniva dunque necessario per terminare querele sino allora interminabili.

Quindi è che il Governo concepì l'idea d' intendersi colla Santa Sede.

La costituzione civile del Clero decretata dall' assemblea costituente, non vi poneva ostacolo alcuno, poichè questa costituzione più non esisteva. Non si poteva farla rivivere senza perpetuare lo scisma, che bisognava estinguere. Lo ristabilimento della pace era dunque il grande oggetto, e bastava combinare i mezzi di questo ristabilimento colla polizia dello stato, e coi diritti dell' Impero.

Bisogna senza dubbio stare in guardia contro il pericolo delle opinioni oltramontane, e non ricadere imprudentemente sotto il giogo della Corte di Roma; ma l' indipendenza della Francia Cattolica non è ella garantita dal prezioso deposito delle nostre antiche libertà?

L' influenza del Papa ridotta ai suoi veri termini non può essere incomoda alla politica. Se qualche volta si è creduto utile di rilevare i diritti dei Vescovi per indebolire questa influenza, qualche volta ancora è stato necessario di riclamarla, e di accreditarla contro gli abusi, che i Vescovi facevano dei loro diritti.

In generale egli è sempre vantaggioso di avere un mezzo canonico, e legale di pacificare i torbidi religiosi.

Piano della convenzione fatta tra il Governo, ed il Papa.

I principj del Cattolicismo non comportano, che il capo di ciascun stato politico possa, come presso i Luterani, dichiararsi Capo della religione; e nei principj di una sana politica si potrebbe pensare, che una tal riunione di poteri spirituali, e temporali nelle stesse mani, non sia senza pericolo per la libertà.

L' istoria c' insegna; che in certe occorrenze Nazioni cattoliche hanno stabilito dei Patriarchi o dei Primati per indebolire o per allontanare l' influenza diretta di qualunque superiore straniero.

Ma una tal misura era impraticabile nelle nostre circostanze; essa non è mai stata impiegata, che negli stati ove si trattava di una Chiesa Nazionale; i di cui Ministri non erano divisi, e che riuniva i suoi proprj sforzi a quei del Governo per conquistare la sua indipendenza.

Altronde non è evidente, che sia più utile ad uno stato nel quale il Cattolicismo è la religione della maggiorità, avere nel suo territorio un capo particolare di questa religione, anzi, che corrispondere col capo generale della Chiesa.

Il capo di una religione, qualunque egli sia, non è un personaggio indifferente. Se egli è ambizioso, può divenire cospiratore; egli ha il mezzo di agitare gli spiriti, può farne nascere l'occasione: quando resiste alla potestà secolare, ci la compromette nell'opinione dei Popoli. Le dissensioni, che si levano fra il Sacerdozio, e l'Impero divengono più serie. La Chiesa, che ha il suo capo sempre presente forma realmente uno stato nello stato: secondo le occorrenze può anche divenire una fazione. Non vi è pericolo a temere da un capo straniero, che il Popolo non vede, che non può giammai naturalizzare il suo credito, come potrebbe farlo un Pontefice Nazionale; che nei pregiudizj, nei costumi, nelle massime, nel carattere di una Nazione, di cui non fa parte, incontra degli ostacoli all'accrescimento della sua autorità; che non può manifestare delle pretensioni senza risvegliare tutte le rivalità e tutte le gelosie; che è perpetuamente distratto da qualunque idea di dominio particolare e dagli impacci, e dalle cure di una amministrazione universale, che può sempre essere arrestato e contenuto coi mezzi, che il diritto delle genti comporta, mezzi, che ben regolati non fan rumore, che al di fuori, e ci risparmiano così il pericolo, e lo scandalo di una guerra religiosa insieme, e domestica.

I Governi delle Nazioni cattoliche si sono di rado adattati all'autorità, e alla presenza di un Patriarca o di un primo Pontefice Nazionale; preferiscono essi l'autorità di un Capo lontano la di cui voce non si fa sentire che debolmente, e che ha il più grande interesse a conservare dei riguardi, e della circospezione verso Potenze, l'alleanza e la protezione delle quali gli sono necessarie.

Nelle comunioni che non riconoscevano Capo universale, il Magistrato politico si è attribuito le funzioni, e la qualità di Capo della religione; e ciò appunto perchè si è conosciuto quanto l'esercizio della potenza civile potrebbe essere attraversato, essendovi in uno stesso territorio due Capi, uno per il sacerdozio e l'altro per l'impero, che potessero di-

videre il rispetto del popolo, e qualche volta ancora rendere incerta la sua ubbidienza. Ma non è egli una felicità trovarsi in un ordine di cose, in cui non si ha bisogno di minacciare la libertà per assicurare il pubblico potere.

Nella situazione in cui siamo, il ricorso al Capo generale della Chiesa era dunque una misura più saggia che l'erezione di un Capo particolare della Chiesa cattolica di Francia; questa misura era innoltre la sola possibile.

Per investire in Francia il Magistrato politico della dittatura sacerdotale, sarebbe stato necessario cangiare il sistema religioso dell'assoluta maggiorità dei Francesi. Si fece ciò in Inghilterra perchè gli spiriti erano preparati ad un tal cangiamento; ma fra noi era da compromettersi di incontrare le stesse disposizioni?

Non è necessaria che una vista ordinaria per vedere fra rivoluzione e rivoluzione le rassomiglianze che possono avere fra di loro, e che non isfuggono a veruno. Ma per giudicare sanamente di ciò che le distingue bisogna conoscerne la differenza; è necessaria una maniera di vedere più penetrante, e più sperimentata, è necessario uno spirito più giudizioso, e più profondo.

Assomigliare perpetuamente ciò, ch'è accaduto nella rivoluzione d'Inghilterra con ciò che accade nella nostra, sarebbe dunque dar prova di una grande mediocrità.

In Inghilterra la rivoluzione scoppiò in seguito, ed anche in mezzo delle più grandi dispute religiose; e fu l'esaltazione dei sentimenti religiosi, che diede alle anime il grado di energia, e di coraggio ch'era necessario per attaccare, e rovesciare il potere.

In Francia al contrario i costumi, e i principj lottavano già da gran tempo contro la religione, e non si vedevano in essa che gli abusi, che vi si erano introdotti.

In Inghilterra non si aveva avuto l'imprudenza di spogliare il Clero dei suoi beni, prima di dimandargli il sacrifizio della sua disciplina e della sua gerarchia.

In Francia si voleva esigere tutto dal Clero dopo avergli tolto per sin la speranza.

In Inghilterra le opinioni religiose furono in contrasto con altre opinioni religiose; ma la politica che sentiva il bisogno di sostenersi colla religione, si riunì a un partito re-

ligioso che proteggeva la libertà, e che ne fu protetto a vicenda, e che finì col mettere la costituzione dello Stato sotto la potente garanzia della religione medesima.

In Francia ove dopo la distruzione dell' antico Clero tutto concorreva all' avvilimento del nuovo, che gli era sostituito, la politica avea armato tutte le coscienze contro i suoi piani, e i torbidi religiosi, che si tratta di pacificare, sono stati l' unico risultato dei falli, e degli errori della politica.

E' essenziale osservare che in questi torbidi, in queste dissensioni tutto il vantaggio si è dovuto necessariamente trovare dal lato delle opinioni stesse che eransi volute proscrivere. Perchè la condotta che si era tenuta verso di quelli, che aveano abbracciate le nuove opinioni, avea screditate queste opinioni, e non era riuscita che ad aumentare il rispetto del Popolo per quelle che appartenevano all' antica credenza, che aveano ricevuta una nuova sanzione dal coraggio dei ministri i quali se n' erano dichiarati difensori. In morale, noi amiamo, se non per noi stessi, almeno per gli altri, tuttociò che suppone uno sforzo, e in fatto di religione siamo portati a credere i testimonj che *si fanno scannare*.

Ora una grande massima di stato consacrata da tutti quelli che hanno saputo governare, è, che non bisogna cercare mal a proposito di cangiare una religione stabilita, che ha profonde radici negli spiriti e nei cuori, allorchè questa religione si è mantenuta a traverso degli avvenimenti e delle tempeste di una grande rivoluzione.

Se vi ha dell' umanità in non affliggere la coscenza degli uomini, vi è una gran saviezza a risparmiare in un Paese, instituzioni, e massime religiose che appartengono da molto tempo alle abitudini di Popoli, che vi sono mescolate a tutte le sue idee, che sono sovente la sua unica morale, e che fanno parte della sua esistenza.

Il Governo non poteva dunque proporsi dei cambiamenti nella Gerarchia de' ministri cattolici, senza, provocare nuovi imbarassi, e difficoltà insormontabili.

Risulta dall' analisi de' processi verbali dei consigli generali dei dipartimenti, che la maggiorità della Francia si dichiara per il culto cattolico: che in certi dipartimenti *gli abitanti sono tanto attaccati a questo culto, quasi quanto alla vita: che importa di far cessare le dissensioni*

religiose; che gli abitanti delle campagne amano la loro religione; che sospirano i giorni del riposo consecrati da essa: che sospirano quei giorni in cui essi adoravano Dio in comune; che i Tempj erano per essi luoghi di radunanza, in cui gli affari, il bisogno di vedersi, di amarsi riunivano tutte le famiglie e mantenevano la pace, e l' armonia; che il rispetto per le opinioni religiose è uno dei mezzi per ricondurre il Popolo all' amor delle leggi; che l' amore, che i Francesi hanno pel culto degli avi loro può tanto meno allarmare il Governo quanto che questo culto è sottomesso alla podestà temporale, che i ministri indirizzano nei loro oratorj preghiere per il Governo; che essi hanno tutti rese grazie in riconoscenza della pace; che essi predicano tutti l' ubbidienza alle leggi, e all' autorità civile, che la libertà reale del culto, e un esercizio riconosciuto dalla legge, riunirebbero gli spiriti, farebbero cessare i torbidi, e ricondurrebbero chiunque ai principj di una morale, che è la forza del Governo; che la filosofia non illumina che un piccolo numero di uomini; che la Religione sola può creare, e purificare i costumi; che la morale non è utile, se non in quanto essa è unita al culto pubblico, che si contribuirebbe molto alla pubblica tranquillità; riunendo i Preti delle varie opinioni; che la pace non si consoliderà se non quando i ministri del culto cattolico avranno un esistenza onesta e sicura; che bisogna accordare ai Preti un salario che possa bastare ai loro bisogni; e finalmente che è molto desiderabile, che una decisione del Papa faccia cessare ogni divisione nelle opinioni religiose sul riflesso, che è questo l' unico mezzo di assicurare i costumi, e la probità.

Tale è il voto di tutti i Cittadini chiamati dalle leggi ad illuminare l' autorità sulla situazione e bisogno dei Popoli; tale è il voto dei buoni padri di famiglia, che sono i veri magistrati dei costumi, e che sono sempre i migliori Giudici, quando si tratta di apprezzare la salutare influenza della morale e della religione.

Le stesse cose risultano dalla corrispendenza del Governo, coi prefetti.

Quelli che censurano lo stabilimento dei culti, scri-

veva il prefetto del dipartimento della Manica, *non conoscono che Parigi; essi ignorano che il rimanente della popolazione lo desidera, e ne ha bisogno. Io posso assicurare che l' aspettazione dell' organizzazione religiosa ha fatto molto bene nel mio dipartimento, e da questo momento in poi, noi ci troviamo per questo riguardo tranquilli.*

Il Prefetto di Jemmape assicurava „ *che tutti i buoni Cittadini, i rispettabili Padri di Famiglia sospirano questa organizzazione, e che la Pace resa alle coscienze, sarà il sigillo della Pace generale che il Governo viene di accordare ai voti della Francia.*

Si legge in una lettera del Prefetto della Aveyron, sotto la data del 19 Nevoso che, *gli abitanti di questo dipartimento tirando le conseguenze più consolanti da alcune espressioni relative al culto, dal conto reso dal Governo all' apertura del Corpo Legislativo, si son veduti tranquillizzarsi gli spiriti, gli ecclesiastici di opinione diversa diventare più tolleranti gli uni verso gli altri.*

Sarebbe inutile rammentare una moltitudine di altre lettere che sono giunte da tutte le parti della Repubblica, e che offrono lo stesso risultato.

Il voto nazionale potrebbe egli essere meglio conosciuto, e più chiaramente manifestato?

Ora, è questo il voto che il Governo ha creduto dover consultare, e a cui ha creduto di dover soddisfare, poichè non si può ragionevolmente mettere in dubbio, se un Governo debba mantenere o proteggere un culto, che è sempre stato quello della più grande maggiorità della nazione, e che la più grande maggiorità della nazione dimanda di conservare.

Non si tratta più di distruggere, si tratta di consolidare e di edificare. Per qual motivo avrebbe dunque trascurato il Governo uno de' più grandi mezzi che gli si presentavano per ricondurre l' ordine, e ristabilire la confidenza?

Quale è stata la condotta de' Conquistatori, che hanno voluto conservare, e consolidare le loro conquiste? Essi hanno lasciato dapertutto al Popolo vinto i suoi sacerdoti, il suo culto, e i suoi altari. Colla stessa saviezza bisogna condursi dopo una rivoluzione, perchè una rivoluzione è egualmente una conquista.

I ministri della Republica presso le potenze straniere, annunziano, che *la pace religiosa ha consolidata la pace politica*, che ella ha strappato il pugnale all'intrigo, e al *fanatismo*, e che è lo ristabilimento della religione, che riconcilia colla patria tutti i cuori traviati.

Indipendentemente dai motivi da noi esposti, e che indicavano al Governo la condotta, che ha tenuta negli affari religiosi, la sua sollecitudine era ancora fissata sopra più vaste considerazioni.

I Francesi non sono Isolani. Questi possono essere limitati dalle loro instituzioni, come lo sono dai Mari.

I Francesi occupano il primo rango fra le Nazioni continentali d'Europa. I vicini più potenti della Francia, i suoi più costanti alleati, le nuove Republiche d'Italia, l'indipendenza delle quali è il prezzo del sangue, e del coraggio dei nostri fratelli d'armi, sono cattoliche. Presso i Popoli moderni la conformità delle idee religiose è divenuta fra i Governi e gl'individui un gran mezzo di communicazione, di approssimazione e d'influenza. Ora importava alla Nazione Francese di non perdere alcuno di questi vantaggi, di fortificare e anche di estendere i suoi legami di amicizia, di buona vicinanza e tutte le sue relazioni politichè: perchè dunque avrebbe ella rinunciato ad'un culto, che gli è comune con tanti altri Popoli?

Si vorrebbe forse allarmarci col timore delle intraprese della Corte di Roma?

Ma il Papa come Sovrano non può più essere formidabile ad alcuna potenza; avrà anzi sempre bisogno dell'appoggio della Francia, e questa circostanza non può, che accrescere l'influenza del Governo Francese negli affari generali della Chiesa, quasi sempre mescolati con quelli della politica.

Come capo di una società religiosa, il Papa non ha che una autorità limitata da massime conosciute, che sono state più particolarmente custodite da noi, ma che appartengono al diritto universale delle Nazioni.

Il Papa aveva altre volte negli ordini religiosi una milizia, che gli prestava ubbidienza, che aveva depressi i veri Pastori, e che era sempre disposta a propagare le dottrine oltramontane. Le nostre leggi hanno licenziata questa milizia,

e lo hanno potuto, perchè giammai non si è contrastato alla podestà pubblica il diritto di allontanare, o di sciogliere delle instituzioni arbitrarie, che non appartengono all' essenza della religione e che sono giudicate sospette o incomode allo Stato.

Conformemente alla disciplina fondamentale, noi non avremo più che un Clero secolare, cioè a dire dei Vescovi, e dei Preti sempre interessati a difendere le nostre massime, come loro propria libertà, poichè la loro libertà, cioè a dire, i diritti dell'Episcopato, e del Sacerdozio non possono essere garantiti, se non da queste massime istesse.

L'ultimo stato della disciplina generale è che i Vescovi devono ricevere, l'instituzione canonica dal Papa. Niuna ragione di stato poteva determinare il Governo a non ammettere questo punto di disciplina, poichè non può egli ricusare arbitrariamente l'instituzione canonica al prete che è in diritto di dimandarla, e le più grandi ragioni della tranquillità pubblica, il motivo pressante di far cessare lo scisma invitavano il Magistrato politico a continuare un' uso che non è stato interrotto, se non che dalla costituzione civile del clero, costituzione che non esisteva più che per i torbidi religiosi, che avea prodotti.

Prima di questa costituzione, e sotto l' antico regime, se il Papa instituiva i Vescovi, era il Prencipe che li nominava. Era riguardato con ragione l' Episcopato come una magistrarura che importava allo Stato di non veder confidata ad uomini non abbastanza conosciuti. La nomina del Re era stata rimpiazzata dall' elezione del Popolo convocato in assemblee primarie. Questa forma disparve colle leggi, che l'aveano stabilita, nè altra gliene fu sostituita. Tutte le elezioni dei Vescovi dopo questa Epoca non furono assoggettate ad alcuna forma stabile, ad alcuna forma autorizzata dalla potestà civile. Il Governo non ha giudicato prudente abbandonare più a lungo queste elezioni all' azzardo delle circostanze.

In forza della Costituzione sotto di cui abbiamo la sorte di vivere, il potere di eleggere risiede essenzialmente nel Senato, e nel Governo. Il Senato nomina alle prime Autorità della Repubblica: il Governo nomina alle cariche militari, amministrative, giudiziarie, e politiche; egli nomina a tutte quelle che riguardano le arti, e la pubblica instruzione.

I Vescovi non sono formalmente entrati nella previsione della Costituzione; ma il loro ministero ha troppi rapporti coll' istruzione, con tutti i rami della polizia, per potere essere straniero alle considerazioni che hanno fatta attribuire al primo Console la nomina de' Prefetti, de' Giudici, e degli Institutori. Io dico per conseguenza, che questo primo Magistrato, incaricato di mantenere la tranquillità, e di vegliare su i costumi, dovea contare nel numero delle sue funzioni, e de' suoi doveri, la scelta de' Vescovi, vale a dire, la scelta degli uomini particolarmente consacrati all' insegnamento della morale, e delle verità le più adattate a influire sulle coscienze.

I Vescovi riconosciuti dallo Stato, e instituiti dal Papa, aveano, in forza del nostro diritto Francese, la collazione di tutte le cariche ecclesiastiche delle loro Diocesi. Perchè allontanarsi da questa regola? Era necessario soltanto, in un momento, in cui lo spirito di partito può traviare lo zelo, e sedurre le persone meglio intenzionate, di riserbarsi una grande soprantendenza alle scelte, che potrebbero essere fatte dai primi pastori.

Poichè i Francesi cattolici, vale a dire, la più grande maggiorità de' Francesi richiedeva, che il Cattolicismo fosse protetto, poichè il Governo non potea non arrendersi a questo desiderio senza continuare, e senza aggravare le dissensioni che laceravano lo Stato, bisognava, per una ragione di conseguenza, provvedere alla dotazione di un culto, che non sarebbe potuto sussistere senza ministri; e il diritto naturale riclamava in favore di questi ministri de' seccorsi convenienti per assicurare la loro sussistenza.

Tali sono le basi principali della Convenzione passata tra il Governo Francese, e la S. Sede.

Risposta ad alcune obbiezioni.

Alcuni forse si lamenteranno perchè non si è conservato il matrimonio de' Preti, perchè non si è profittato delle circostanze per depurare un culto, che si presenta come troppo carico di riti, e di dogmi.

Ma quando si ammette, o si conserva una religione, bisogna regolarla a norma de' suoi principj.

L' ambizione, che taluno dimostra, e il potere che vorrebbe arrogarsi di perfezionare a capriccio le idee, e le istituzioni religiose, sono pretensioni contrarie alla natura stessa delle cose.

Si possono correggere con leggi i difetti delle leggi. Si può, nelle quistioni di filosofia, abbandonare un sistema per abbracciare un altro sistema, che si creda migliore; ma non si può intraprendere di perfezionare una religione senza convenire, ch' ella sia viziosa, e senza per conseguenza distruggerla con quei mezzi medesimi, che si adoperassero per istabilirla.

Noi convenghiamo, che il cattolicismo ha più riti che non ne hanno altri culti cristiani ma questo non è un inconveniente; poichè si è giudiziosamente osservato, che da ciò appunto deriva, che *i cattolici sono più invincibilmente attaccati alla loro religione*.

Quanto ai dogmi, lo Stato non dee mai immischiarsene, purchè non se ne vogliano dedurre delle conseguenze sovversive dello Stato; e la medesima filosofia non ha diritto veruno di offendersi della credenza degli uomini sopra materie, le quali, racchiuse ne' rapporti impenetrabili che possono esistere tra Dio e l' uomo, sono estranei ad ogni umana filosofia. L' essenziale si è che la morale sia praticata: ora, staccando la maggior parte degli uomini dai dogmi che servono di base alla loro confidenza, e alla loro fede, non si riuscirebbe che ad allontanarli dalla morale medesima.

La proibizione del matrimonio fatta ai Preti è antica, e legata ad importanti considerazioni. Uomini consacrati alla Divinità debbono essere onorati; e in una religione, che esige da essi una certa purità corporale, è bene che si astengano da tutto ciò, che potrebbe renderli sospetti di mancarne. Il culto cattolico domanda un travaglio indefesso, e una continua attenzione: si è creduto dovere risparmiare a' suoi ministri gli imbarazzi d' una famiglia. Finalmente il popolo ne' regolamenti che riguardano i costumi degli ecclesiastici, ama tutto ciò, che porta il carattere della severità; e ciò si è ben veduto in quest' ultimi tempi, dalla poca confidenza che ha dimostrata ai preti maritati. Avremmo dunque urtate tutte le idee, annunziando su questo punto il voto di allontanarsi da tutto ciò che si pratica presso le altre nazioni cattoliche.

Nessuno è obbligato a consacrarsi al sacerdozio. Coloro che vi si destinano, non hanno che a misurare la loro forza sull' estensione de' sacrifizj, che da loro si esigono. Sono liberi; la legge non ha ad inquietarsi su i loro impegni quando li lascia arbitri sovrani del loro destino.

Il celibato dei preti non potrebbe dar ombra alla politica; non potrebbe divenire nocevole se non in quanto la classe degli ecclesiastici fosse troppo numerosa, e non lo fosse abbastanza quella de' cittadini destinati a popolare lo Stato. Egli è questo ciò che accade ne' paesi che sono coperti di monasteri, di capitoli, di comunità secolari, e regolari d' uomini, e di femmine, e ove ogni cosa sembra allontanare gli uomini dallo stato del matrimonio, e da tutti gli impieghi vantaggiosi. Questi pericoli sono evitati dalle nostre leggi, le di cui disposizioni hanno messi in mano al Governo i mezzi facili di conciliare l' interesse della religione con quello della società.

Infatti, dall' una parte, noi più non ammettiamo, che i ministri l' esistenza de' quali è necessaria all' esercizio del culto, il che diminuisce considerabilmente il numero delle persone, che si consecravano anticamente al celibato: dall' altra, per i ministri eziandio che noi conserviamo, ed ai quali è ordinato il celibato dalle leggi ecclesiastiche, la proibizione che loro vien fatta da questi regolamenti, non è consacrata come *impedimento dirimente* nell' ordine civile: così il loro matrimonio, se lo contraggono, non sarebbe nullo agli occhi delle leggi politiche, e civili, e i figli che ne nascessero sarebbero legittimi. Ma, nel foro interiore, e nell' ordine religioso, si esporrebbono alle pene spirituali pronunciate dalle leggi canoniche. Continuerebbero a godere de' loro diritti di famiglia, e di cittadinanza; ma sarebbero tenuti ad astenersi dall' esercizio del sacerdozio. Per conseguenza senza indebolire il nerbo della disciplina ecclesiastica, si conserva agli individui tutta la libertà, e tutti i vantaggi garantiti dalle leggi dello Stato. Ma sarebbe stata ingiustizia l' andar più oltre, e l' esigere per gli ecclesiastici francesi, come tali, un' eccezione che li avesse pregiudicati nel concetto di tutti i popoli cattolici, e de' Francesi eziandio, ai quali amministravano i soccorsi della religione.

Vi sono delle cose che sempre si dicono, perchè una

volta furono dette. Quindi quel detto sì spesso ripetuto, che il cattolicismo è la religione delle monarchie, ed è incompatibile colle repubbliche.

Questo detto è fondato sulla osservazione fatta dall' autore dello Spirito delle Leggi, che all' epoca del grande scisma operato nella Chiesa dalle nuove dottrine di Lutero, e di Calvino, la religione cattolica si mantenne nelle monarchie assolute, mentre la protestante si rifuggiò presso de' governi liberi.

Ma tutto ciò non s' accorda co' fatti. La religion protestante è professata nella Prussia, nella Svezia, e nella Danimarca, mentre si vede che la religione cattolica è la religione dominante ne' cantoni democratici dell' Elvezia, e di tutte le Repubbliche d' Italia.

Non v' ha dubbio che lo scisma operato nel cristianesimo influì molto sugli affari politici, ma indirettamente. L' Olanda, e l' Inghilterra non devono precisamente la loro rivoluzione a un tale sistema religioso piuttosto che ad un altro; ma all' energia che le dispute religiose eccitarono negli uomini, e al fanatismo che loro ispirarono.

Senza lo zelo, e senza l' entusiasmo che esse fecero nascere, dice un' istorico celebre (Hume), l' Inghilterra non sarebbe pervenuta al termine di stabilire la nuova forma del suo governo.

Ciò che questo istorico dice dell' Inghilterra è applicabile all' Olanda, la quale non avrebbe temtato giammai di sottrarsi al dominio Spagnuolo, se non avesse temuto, che non se le lascerebbe la facoltà di professare la sua nuova dottrina.

Fino a tanto che in Boemia, e in Ungheria gli spiriti furono riscaldati dalle contese di religione; questi due Stati furono liberi: combatteano nulladimeno pel cattolicismo. Senza tali contese non avrebbe forse la Germania conservato il suo governo. E' il trono che ha protetto in Isvezia il Luteranismo; è la libertà che ha protetto altrove il Cattolicismo: ma l' esaltazione degli spiriti, che sempre accompagna le dispute religiose, qualunque sia il fondo della dottrina che si sostiene, o combatte, ha contribuito alla libertà di alcuni popoli, i quali, senza un grande interesse religioso, non avrebbero avuta nè la forza, nè il progetto di divenir liberi.

Dunque su questa materia il sistema di *Montesquieu* è smentito dalla storia.

La maggior parte di coloro, i quali hanno abbracciato questo sistema, vale a dire, che hanno pensato che il cattolicismo è la religione favorita delle monarchie assolute, credono di fondarlo sulle false dottrine della pretesa infallibilità del Papa, e del potere arbitrario che i teologi oltramontani gli attribuiscono. Ma non è più ragionevole l' argomentare da queste dottrine, per istabilire che il dispotismo è nello spirito della religione cattolica, di quello che nol sarebbe l' argomentare dalle dottrine esagerate degli anabattisti sulla libertà, e sull' eguaglianza, per istabilire che il protestantismo, in generale, è amico dell' anarchia, ed inconciliabile con ogni governo ben ordinato.

Secondo i veri principj cattolici, il sovrano potere in materia spirituale risiede nella Chiesa, e non nel Papa, come secondo i principj del nostro ordine politico, la sovranità in materia temporale risiede nella nazione e non in un magistrato particolare. Nulla è arbitrario nella amministrazione ecclesiastica; tutto deve farvisi per consiglio: l' autorità del Papa non è che quella di un Capo, d' un primo amministratore ch' eseguisce, e non quella di un padrone che vuole, e che propone i suoi voleri come leggi.

Nulla è men proprio a favorire, ed a naturalizzare le idee di schiavitù, e di dispotismo quanto le massime d' una religione, che interdice ogni dominazione a suoi ministri, che ci fa un dovere di nulla ammettere senza esame, che non esige dagli uomini, fuorchè un' ubbidienza ragionevole, e che non vuole regolarli se non nell' ordine del merito, e della libertà.

Nell' autorità regolata che i pastori della Chiesa cattolica esercitano o separatamente, o in corpo, non può vedersi, fuorchè un mezzo non di soggettare gli spiriti, ma d' impedire che non si smarriscano sopra di punti di dottrina astratti, e contenziosi, e di prevenire, o di terminare delle dissensioni procellose, e delle dispute che non avrebbono termine.

I Governi hanno un bisogno sì grande di sapere a che attenersi sulle dottrine religiose, che nelle comunioni, le quali riconoscono in ciascuno individuo il diritto di spiegare le

Scritture, debbono gl' individui unirsi in corpo per via di pubbliche professioni, che punto non variino, e che non possano variare, senza l' osservanza di certe forme capaci di rassicurare i governi contro ogni innovazione nocevole alla società.

Finalmente, un de' grandi rimproveri che si fa al cattolicismo, consiste nel dire, ch' ei maledice tutti coloro che sono fuori del suo seno, e che perciò diviene intollerante, ed insocievole.

Noi non abbiamo a parlar da teologi del principio dei cattolici sulla sorte di coloro, che sono fuori della loro Chiesa. *Montesquieu* non ha veduto in questo principio che un motivo di più d'essere attaccato alla religione, che lo stabilisce e che l' insegna: *Perchè*, dic' egli, *quando una religione ci da l' idea d' una scelta fatta dalla Divinità, e d' una distinzione tra coloro che la professano, e coloro, che non la professano*, egli è ciò appunto che molto ci attacca a questa religione.

Aggiungeremo collo stesso autore, che, per giudicare se un dogma sia utile, o pernicioso nell' ordine civile, bisogna esaminar meno questo dogma in se stesso, che nelle conseguenze che siamo autorizzati a dedurne, e che determinano l' uso, e l' abuso che se ne fa.

» I dogmi i più veri, e i più santi possono avere delle » pessime conseguenze, quando non si legano co' principj » della società; e al contrario, i dogmi più falsi ne possono » avere delle maravigliose, quando si sa che si rapportano » ai principj medesimi.

» La religione di *Confucio* nega l' immortalità dell'ani- » ma, e la setta di *Zenone* non la credeva. Chi lo di- » rebbe? Queste due sette hanno tirate dai loro cattivi prin- » cipj, delle conseguenze non giuste, ma ammirabili per la » società. La religione de' *Tao*, e de' *Foé* crede l' immor- » talità dell' anima; ma da questo dogma sì santo trassero » eglino delle orribili conseguenze.

» L' opinione dell' immortalità dell' anima, mal intesa, » ha impegnate, quasi per tutto il mondo, e in ogni tem- » po le donne, gli schiavi, i sudditi, gli amici ad uc- » cidersi per andare a servire nell' altro mondo l' oggetto » del loro rispetto, o del loro amore.

» Non basta che una religione stabilisca un dogma, fa » di mestieri ch' essa lo diriga. »

Egli è ciò appunto, che ha fatto la religione cattolica per tutti i dogmi che insegna, non separando questi dogmi dalla morale pura, e saggia, che deve regolarne l' influenza, e l' applicazione.

Così certi preti fanatici hanno abusato, e potranno ancora abusare del dogma cattolico sull' unità della Chiesa, per maledire i loro simili, e per mostrarsi duri, ed intolleranti; ma questi preti sono allora colpevoli agli occhi della religione medesima; e la filosofia che ha saputo impedirli dall' essere pericolosi, ha ben meritato della religione, dell' umanità, e della patria.

I ministri del culto cattolico non potrebbono predicare l' intolleranza, senza offendere la ragione, senza violare i principj della carità universale, senza essere ribelli alle leggi della Repubblica, e senza mettere la loro dottrina in opposizione colla condotta della Provvidenza; perchè se la Provvidenza avesse ragionato come i fanatici, dopo di avere scelto il suo popolo, avrebbe sterminati tutti gli altri. Essa nulladimeno soffre che la terra si popoli di nazioni, le quali non professano tutte lo stesso culto, ed alcune delle quali sono ancor tuttavia immerse nelle tenebre dell' idolatria. Sarebbero forse saggi quei ministri, che manifestassero la pretensione di voler essere più saggi della Provvidenza medesima?

La dottrina cattolica, ben intesa, non offre ella dunque nulla, che possa allarmare una sana filosofia; e uopo è convenire, che all' epoca in cui scoppiò la rivoluzione, il clero più istruito, era divenuto eziandio più tollerante. Cesserebbe egli forse di esserlo dopo tanti avvenimenti che l' hanno forzato a riclamar per se stesso i riguardi, le convenienze, la tolleranza, che altre volte gli si dimandavano per gli altri?

Non opponeasi dunque alcun motivo ragionevole all' organizzazione d' un culto, ch' è stato lungamente quello dello Stato, ch' è tuttavia quello della più grande maggiorità del popolo francese, e per cui tanti motivi politici sollecitavano questa protezione d' inspezione, senza la quale sarebbe stato impossibile di porre un termine alle dissensioni religiose, e di assicurare la conservazione di una buona polizia nella Repubblica.

Ma come mai organizzare un culto lacerato dal più crudele di tutti gli scismi?

Si era di già fatto un gran passo riconoscendo la primazia spirituale del Pontefice Romano, e acconsentendo che nulla fosse mutato ne' rapporti che l' ultimo stato della disciplina ecclesiastica ha stabiliti tra questo pontefice, e gli altri pastori.

Ma vi bisognavano de' mezzi di esecuzione.

Come accordare i diversi titolari ch' erano alla testa della stessa diocesi, della stessa parrocchia, e di cui ciascuno di essi credeva di essere il solo pastore legittimo?

Le questioni, che dividevano i titolari non erano puramente teologiche: riguardavano cose, che interessano i diritti rispettivi del sacerdozio, e dell' Impero, erano nate da leggi, che la civile podestà avea promulgato sulle materie ecclesiastiche. Non era possibile di terminare colle vie ordinarie, delle dissensioni, le quali relative ad oggetti mescolati coll' interesse di Stato, e colle prerogative della sovranità nazionale, non erano suscettibili d' essere decise con un giudizio dottrinale, e che non poteano per conseguenza avere che il tristo risultato d' inquietar la coscienza del cittadino, o di rendere sospetta la sua fedeltà.

Rendeasi necessaria una grande misura. Bisognava andare fino alla radice del male, e ottenere simultaneamente le dimissioni di tutti i titolari chiunque fossero. Questo prodigio preparato dalla confidenza, che la saviezza del Governo avea saputo inspirare, e dall' ascendente, che lo splendore de' suoi successi in ogni genere gli assicurava sugli spiriti, e su i cuori, s' è operato, con maraviglia, e stupore dell'Europa, alla voce consolante della religione, e al dolce nome della patria.

Quindi, tutto ciò ch' è utile, e buono è divenuto possibile; e i sacrifizj che la forza non avea giammai potuti strappare, ci sono stati offerti generosamente dal patriotismo, dalla coscienza, dalla libertà.

Che mai dona lo Stato in compenso di tutti questi sacrifizj? Dona a coloro che saranno onorati della sua scelta, il diritto di far del bene agli uomini, esercitando le auguste funzioni del loro ministero; e se le ragioni superiori, le quali hanno impegnato il Governo a diminuire il numero degli

uffizj ecclesiastici, non gli permettono d' impiegare i talenti, e le virtù di tutti i pastori demissionarj, non si dimenticherà giammai con quale rassegnazione hanno essi contribuito allo ristabilimento della pace religiosa.

Abbiamo detto fin dal principio, che ne' primi anni della rivoluzione il clero cattolico venne spogliato de' gran beni che possedea. Essendo il temporale degli Stati intieramente estraneo al ministero del Romano Pontefice, come a quello degli altri pontefici, l'intervento del Papa non era certamente richiesto per consolidare, e rendere ferma la proprietà degli acquistatori de' beni ecclesiastici. I ministri d'una religione che non è, fuorchè l'educazione dell'uomo per un' altra vita, non devono immischiarsi negli affari di questa. Ma è stata cosa vantaggiosa che la voce del capo della Chiesa, il quale non dee promulgare delle leggi nella società, potesse risuonar dolcemente nelle coscienze, e calmarvi de' timori, o delle inquietudini che la legge non può sempre calmare. Egli è ciò che spiega la clausola per cui il Papa, nella sua convenzione col Governo, riconosce gli acquistatori dei beni del clero come proprietarj incommutabili di questi beni.

Non crediamo di aver bisogno d' entrare in più lunghe particolarità, sopra ciò che concerne la religione cattolica. Non deggio nulladimeno omettere la disposizione per cui si dichiara che questa religione è quella dei tre Consoli, e della più grande maggiorità della nazione. Ma dirò nel medesimo tempo, che con ciò non si è fatto ch' enunziare due fatti incontrastabili, senza intendere, con questa enunciazione, di attribuire al cattolicismo alcuno de' caratteri politici, i quali sarebbono inconciliabili col nostro nuovo sistema di legislazione. Il cattolicismo è in Francia, nel momento attuale, la religione de' membri del Governo, e non quella del Governo medesimo. E' la religione della maggiorità del popolo Francese, e non quella dello Stato. Queste sono cose, che non si debbono confondere, e che non sono mai state confuse.

Culti protestanti.

Siccome la libertà di coscienza è il voto di tutte le nostre leggi, il Governo, occupandosi dell' organizzazione del culto cattolico, si è pure occupato di quella del culto pro-

testante. Una porzione del Popolo Francese professa questo culto, l'esercizio pubblico del quale è stato autorizzato in Francia fino alla rivocazione dell' editto di Nantes.

All' epoca di questa rivocazione il protestantismo fu proscritto, e si spiegarono tutti i mezzi di persecuzione contro i protestanti. Si scacciarono da principio dal territorio francese. Ma quando in seguito si conobbe che l' emigrazione era troppo considerabile, e che indeboliva lo Stato, si proibì ai protestanti di uscir dalla Francia sotto pena di galea. Obbligandoli a restare in mezzo di noi, furono dichiarati incapaci di occupare alcuna carica, e d'esercitare alcun impiego; fu loro interdetto perfino il matrimonio; così una parte numerosa della nazione si trovò condannata a non servir più nè a Dio, nè alla patria. Era ella forse savia cosa il precipitare con tali misure una moltitudine di uomini nella disperazione dell' ateismo religioso, e ne' pericoli d' una specie di ateismo politico che minacciava lo Stato? Si sperava forse di poter contare sopra di uomini, che si rendeano empj per necessità, che si assoggettavano colla violenza, e che si dichiaravano nel tempo stesso stranieri ai vantaggi della cittadinanza, e ai diritti pur anco della natura? Non era forse evidente, che questi uomini, giustamente inaspriti, sarebbero potenti ausiliarj, ogni qual volta facesse d' uopo di mormorare, e di querelarsi? Non erano essi sforzati a mostrarsi favorevoli a tutte le dottrine, a tutte le idee, a tutte le novità, che vendicar li potessero del passato, e fornir loro qualche speranza per l' avvenire? Mi maraviglio che i nostri scrittori, parlando della rivocazione dell' editto di Nantes, non abbiano presentato quest' avvenimento, se non che ne' suoi rapporti col pregiudizio che porta al nostro commercio, senza occuparsi delle conseguenze morali che lo stesso avvenimento ha avute per la società, e i di cui risultati sono incalcolabili.

Nella rivoluzione, lo spirito di libertà ha ricondotto lo spirito di giustizia; e i protestanti, resi alla loro patria, e al loro culto, sono ritornati ed essere ciò ch' erano stati, ciò che non doveano cessar d' essere giammai, i nostri concittadini, e i nostri fratelli. La protezione dello Stato è loro garantita in ogni maniera come ai cattolici.

Nel protestantismo si trovano diverse comunioni. Si sono seguite le gradazioni, che le distinguono.

L' essenziale per l' ordine pubblico, e per i costumi non è che tutti gli uomini abbiano la stessa religione, ma che ogni uomo sia attaccato alla sua, giacchè quando è cosa sicura, che le diverse religioni delle quali viene autorizzato l' esercizio, contengono de' precetti utili alla società, è bene che ciascuna di queste religioni sia osservata con izelo.

La libertà di coscienza non è solamente un diritto naturale, essa è ancora un bene politico. Si è osservato che ove esistono varie religioni autorizzate egualmente, ciascuno sta anche più in guardia sul proprio culto, e teme di far delle azioni, che disonorerebbono la sua Chiesa, e l' esporrebbono al disprezzo, e alle censure del pubblico. Si è osservato di più, che coloro i quali vivono in religioni rivali, o tollerate, sono d' ordinario più gelosi di rendersi utili alla loro patria, che non lo sono coloro, che vivono nella calma, e negli onori di una religione dominante. Finalmente vogliam noi essere davvero convinti di ciò, che io dico su i vantaggi d' avere molte religioni in uno Stato! Si gettino gli occhi su ciò che accade in un paese, ove è di già una religione dominante, e in cui se ne stabilisce un' altra ai fianchi di lei: lo stabilimento di questa nuova religione è quasi sempre il mezzo più sicuro di correggere gli abusi dell' antica.

Il Governo occupandosi dell' organizzazione dè culti diversi non ha perduta di vista la religione ebrea. Essa dee partecipar, come le altre, alla libertà decretata dalle nostre leggi. Mà gli Ebrei formano ben meno una religione che un popolo: esistono presso tutte le nazioni senza confondersi con esse. Il Governo ha creduto dover rispettare l'eternità di questo popolo, che è pervenuto fino a noi a traverso delle rivoluzioni, e degli avvanzi dè secoli, e il quale, per quanto concerne il suo sacerdozio, e il suo culto, riguarda come uno dè suoi più grandi privilegj di non avere altre regole fuori di quelle sotto le quali egli è sempre vissuto, perchè riguarda come uno dè suoi più grandi privilegi di non avere per legislatore che Dio medesimo.

Motivi del proposto progetto di legge.

Dopo di avere sviluppati i principj, che sono stati la base delle operazioni del Governo, io debbo spiegarmi sulla forma che è stata data a queste operazioni.

Esiste in ogni religione un sacerdozio o un ministero incaricato dell' insegnamento del dogma, dell' esercizio del culto, e della conservazione della disciplina. Le cose religiose hanno un' influenza troppo grande sull' ordine pubblico, perchè lo Stato resti indifferente sulla loro amministrazione.

Altronde, la religione in se stessa, che ha il suo asilo nella coscienza, non appartiene al diretto dominio della legge: è un affare di credenza, e non di volontà. Quando viene ammessa una religione, si ammettono per conseguenza i principj e le regole secondo le quali essa si governa.

Che dee dunque egli fare il magistrato politico in materia religiosa? Conoscere, e fissare le condizioni, e le regole, sotto le quali lo Stato può autorizzare, senza pericolo per esso, il pubblico esercizio di un culto.

E' ciò appunto che ha fatto il Governo Francese rapporto al culto cattolico. Egli ha trattato col Papa, non come un sovrano straniero, ma come un capo della Chiesa universale, di cui fanno parte i cattolici francesi. Egli ha fissato con questo capo il regime sotto il quale i cattolici continueranno a professare il loro culto in Francia. Tale è l'oggetto della convenzione passata tra il Governo e Pio VII, e degli articoli organici di questa convenzione.

I protestanti francesi non hanno un capo, ma hanno dè ministri, e dè pastori; hanno una disciplina, che non è la stessa nelle diverse confessioni. Si sono richieste le convenevoli instruzioni; e secondo queste instruzioni, sono stati regolati gli articoli organici delle diverse confessioni protestanti.

Tutte queste operazioni non poteano essere materia à progetto di legge; perchè spetta alle leggi l'ammettere, o il rigettare i culti diversi: questi hanno da per se stessi una esistenza che non possono ottener dalle leggi, e la di cui origine non si reputa che tragga la sua sorgente dai voleri dell' uomo.

In secondo luogo, la legge è definita dalla costituzione, *un atto della volontà generale*. Ora questo carattere non potrebbe convenire ad instituzioni, le quali sono necessariamente particolari a coloro che le adottano per convincimento, e per coscienza. La libertà dè culti è il benefizio della legge; ma la natura, l'insegnamento, e la disciplina di ciascun culto sono fatti, che non si stabiliscono colla legge, e che hanno il loro santuario nell' intimo impenetrabile recesso della libertà del cuore.

La convenzione col Papa, e gli articoli organici di questa convenzione, partecipano della natura de' trattati diplomatici, vale a dire, della natura d' un vero contratto. Ciò che diciamo della convenzione col Papa, conviene agli articoli organici de' culti protestanti. Non si può vedere in tutto ciò l' espressione della volontà sovrana, e nazionale; non vi si vede al contrario che l' espressione, e la dichiarazione particolare di ciò che credono, e di ciò che praticano coloro, che appartengono ai culti diversi.

Sono tali le considerazioni principali che hanno determinata la forma nella quale il Governo vi presenta, Cittadini Legislatori, gli atti diversi, relativi all' esercizio de' culti differenti, la cui libertà è solennemente garantita dalle nostre leggi; e queste medesime considerazioni determinano la specie di sanzione, onde questi atti sono suscettibili.

Spetta a voi, Cittadini Legislatori, di consecrare il risultato importante, che è per essere l' oggetto di uno de' vostri più solenni decreti.

Le instituzioni religiose sono del picciol numero di quelle, che hanno l' influenza più sensibile, e più continuata sull' esistenza morale d' un popolo. Sarebbe un tradire la confidenza nazionale il trascurare coteste instituzioni. Tutta la Francia riclama altamente la seria esecuzione delle leggi che riguardano la libertà de' culti.

Cogli articoli organici de' culti si calmano tutte le dissensioni, si pone un termine a tutte le incertezze, si consola l' infortunio, si comprime la malevolenza, si riuniscono tutti i cuori, si soggiogano le coscienze medesime, riconciliando, per così dire, la rivoluzione col cielo.

La patria non è un essere astratto. In uno Stato esteso come la Francia, in uno Stato in cui esistono tanti popoli diversi sotto climi differenti, la patria non sarebbe più sensibile per ciascun individuo di quello possa esserlo il mondo, se non venissimo attaccati ad essa per via di oggetti capaci di renderla presente al nostro spirito, alla nostra immaginazione, ai nostri sensi, ai nostri affetti. La patria non è qualche cosa di reale, se non in quanto essa si compone di tutte le instituzioni, le quali possono rendercela cara. Fa di mestieri che tutti i cittadini la amino: ma perciò appunto, fa di mestieri, ch' eglino possano credere di essere amati da

lei. Se la patria protegge la proprietà, il cittadino le sarà attaccato come alla sua proprietà medesima.

Sarà forza di convenire, che, attesa la natura delle cose, le instituzioni religiose sono quelle sicuramente, che ravvicinano di vantaggio gli uomini, quelle che ci sono più abitualmente presenti in tutte le situazioni della vita, quelle che parlano più al cuore, quelle che ci consolano più efficacemente in tutte le vicende della fortuna, e che sole possono renderci sopportabili i pericoli, e le ingiustizie inseparabili dallo stato di società; quelle finalmente che, presentando dè lenitivi agli infelici, e lasciando un adito al pentimento del delinquente, meritano meglio d'essere riguardate come le compagne soccorrevoli della nostra debolezza.

Qual interesse non ha dunque la patria di proteggere la religione, giacchè è principalmente per mezzo della religione, che tanti uomini destinati a portare il peso del giorno, e del calore possono attaccarsi alla patria!

Cittadini Legislatori! Tutti i veri amici della libertà vi benediranno di esservi elevati alle grandi massime che l'esperienza dè secoli ha consacrate, e che hanno costantemente assicurata la felicità delle nazioni, e la vera forza degli imperi.

RAPPORTO

Del Cittadino Portalis, sugli Articoli organici della Convenzione passata a Parigi li 26. Messidoro Anno IX. (15. Luglio 1801.) *fra il Governo Francese ed il Papa.*

Tutte le nostre assemble nazionali hanno decretato la libertà dei culti.

Il dovere del Governo è di dirigere l'esecuzione di questa legge importante al più grande vantaggio pubblico.

Ogni governo esercita due sorta di potere in materia religiosa; quello che compete essenzialmente al magistrato politico in tutto ciò, che interessa la società, e quello di protettore della religione in se stessa.

Mercè il primo di questi poteri, il governo è in diritto di reprimere qualunque attentato sulla temporalità, e d'impedire che sotto pretesti religiosi, non si possa disturbare la

polizia, e la tranquillità dello Stato: in forza del secondo, è incaricato di far che i Cittadini godano dei beni spirituali che son loro garantiti dalla legge, che autorizza il culto, che professano.

Quindi è che presso tutte le colte nazioni i Governi si sono mantenuti costantemente nel possesso di vegliare sull' amministrazione de' culti, e d' accogliere, sotto denominazioni che hanno variato secondo i luoghi e i tempi, il ricorso esercitato da persone interessate, contro gli abusi de' ministri della religione, e che si rapportano alle due specie di poteri de' quali testè abbiamo parlato.

Non v' ha più luogo di temere oggigiorno i sistemi oltramontani, e gli eccessi che ne possono essere derivati. Dobbiamo essere rassicurati contro de' disordini a' quali i *lumi*, la *filosofia*, e lo stato presente di tutte le cose oppongono degli ostacoli insormontabili.

Mai in alcun tempo i teologi saggi ed istruiti, non hanno confuso le false pretensioni della corte di Roma colle religiose prerogative del Romano Pontefice.

Anzi è giusto di rendere agli ecclesiastici francesi l' attestato d' essere eglino stati i primi a combattere le opinioni oltramontane. Ne citiamo in prova la dichiarazione del Clero del 1682. (1) Con quella dichiarazione rendette un' omaggio

---

(1) *Gli articoli di questa famosa dichiarazione diretti a fissare le più giuste idee sulla potestà della Chiesa e del Papa, e così ad allontanare ogni abuso che taluno potesse farne, e a togliere a malevoli ogni pretesto di calunniare la Costituzione della Chiesa Cattolica, sono in sostanza i quattro seguenti.*

1. La podestà del Papa, e di tutta la Chiesa eziandio, è puramente spirituale, e non si estende nè direttamente nè indirettamente alle cose temporali e civili.
2. Il Papa è inferiore al Concilio generale, e per conseguenza soggetto senza eccezione e riserva veruna ai decreti di lui, come dichiarò nelle Sessioni IV. e V. l' ecumenico Concilio di Costanza.
3. L' uso pertanto della potestà pontificia dee essere regolato e moderato da' canoni dettati dallo spirito di Dio, e consacrati dalla venerazione di tutto il mondo.

luminoso all'indipendenza della potestà pubblica, e al diritto universale delle nazioni.

I ministri cattolici riconoscono un capo visibile, che riguardano come un centro d'unità nelle materie di fede; ma insegnano ad un tempo, che questo capo non ha alcun potere nè diretto nè indiretto sul temporale degli Stati, e che non ha neppur nelle cose puramente spirituali che un'autorità subordinata a' Concilj, e regolata dagli antichi canoni.

Se vi fossero tra gli ecclesiastici di quelli abbastanza ciechi per credere che il Pontefice romano, o qualunque altro Pontefice, possa in qualunque siasi maniera mischiarsi nel governo de' popoli, inspirerebbero de giusti timori, e offenderebbero l'ordine sociale.

Non dee mai confondersi la religione collo Stato: la religione è la società dell'uomo con Dio, lo stato è la società degli uomini tra di loro.

Gli uomini per unirsi tra loro non abbisognano nè di rivelazione ne di soccorsi sopranaturali; basta loro di consultare i loro interessi, le loro affezioni, le loro forze, i loro diversi rapporti co' loro simili: non abbisognano che di se stessi.

La quistione di sapere se il capo d'una società religiosa, o qualsivoglia altro ministro del culto abbia alcun potere sugli stati, si riduce ai termini più semplici. Ciascun uomo dal solo impulso della legge naturale, non resta incaricato della cura della propria conservazione? Ciò che ciascun uomo può per la propria salute individuale, perchè mai il corpo politico, che è una vasta riunione di una moltitudine d'uomini nol potrebbe per la salvezza comune? Che altro è la sovranità, fuorchè il risultato dei diritti della natura combinati con i bisogni della società?

Tai quistioni non sono appartenute giammai alla teologia. Elleno sono puramente civili. Debbono essere decise colle massime generali del genere umano; poichè il gran princi-

---

4. Si rigetta l'opinione che il Papa sia infallibile, fissando che il di lui giudizio non è irreformabile, se non venga adottato da tutta la Chiesa.

V. Dichiarazione del Clero di Francia, e la diffesa fattane da Bossuet, nelle di lui opere tom. 19. 20. 21. *ediz. di Liegi* 1768.

pio dell' indipendenza de' governi, è fondato sul diritto universale delle genti, che è senza eccezione, appunto perchè è fondato sul diritto naturale. Negar quest' indipendenza, sarebbe lo stesso che indebolire, anzi rompere i legami che uniscono i Cittadini alla cittadinanza, sarebbe lo stesso che rendersi reo di stato.

Gli articoli organici consacrano tutte queste grandi verità, che sono il fondamento di tutto l' ordine pubblico, e indicano tutte le precauzioni, che la saviezza de padri nostri avea prese per conservarne il prezioso deposito.

L' unità della potestà pubblica, e la sua universalità sono una conseguenza necessaria della sua indipendenza. La potestà pubblica dee bastare a se stessa: essa è nulla, se non è il tutto. I ministri della religione non debbono avere la pretensione di esserne a parte, nè di limitarla.

Se si sono veduti questi ministri esercitare altre volte nelle officialità un' autorità esteriore, e coattiva sopra certe persone, e sopra certi oggetti, non bisogna perdere di vista che quell' autorità non era che di concessione e di privilegio: l' aveano dai sovrani, non l' esercitavano che sotto la loro ispezione, e potevano esserne spogliati se ne abusavano (1).

Deesi dunque tenere per incontrastabile, che il potere delle chiavi è limitato alle *cose puramente spirituali*, che un tal potere è piuttosto un semplice ministero, che una giurisdizione propriamente detta, e che se la parola *giurisdizione*, ignota nè primi secoli, è stata consacrata dall' uso, fu sempre a condizione di non convertire il dovere d' impiegare i mezzi della persuasione in facoltà di costringere, e il ministero in dominazione.

Secondo l' osservazione d' uno Scrittore profondissimo, non si nega alla Chiesa il potere coattivo, o proprianiente detto, se non perchè è impossibile che l' abbia, atteso l' oggetto ed il fine del sacerdozio, e la natura dell' uomo, che non è soggetto ai precetti della religione, se non in quanto egli è perfettamente libero, e capace di meritare. Coloro fra gli ecclesiastici che pretendessero d' avere una tal potestà, non saprebbero ove collocarla, e non potrebbero farne uso senza distruggere l' essenza medesima della religione.

(1) *Observations de M. Talon.*

Allorchè, esaminando i confini naturali del ministero ecclesiastico, si attribuisce esclusivamente alla potestà pubblica la disposizione delle cose temporali, riservando a pastori le materie spirituali, non s' intende sicuramente di lasciar come vacante tra questi confini il vasto territorio delle materie che hanno ad un tempo de' rapporti e colla religione, e colla polizia dello Stato, le quali si chiamano *miste* da' Giurisconsulti, nè di permettere indifferentemente ai ministri del culto di farvi delle incursioni arbitrarie, e d' aprire ad ogni momento de conflitti col magistrato politico. Un tale stato di cose cagionerebbe una confusione pericolosa, e renderebbe sovente incerto il dovere dell' ubbidienza.

Conviene necessariamente che vi sia una potestà superiore, che abbia diritto, in questa specie di territorio, di togliere tutti i dubbj, e di superare tutte le difficoltà; questa è quella potestà a cui è dato di pesar tutti gl' interessi, quella da cui dipende l' ordine pubblico e generale, ed a cui sola appartiene di portar il nome di *potestà* nel senso proprio.

Egli è un principio certo che l' interesse pubblico, la cui bilancia sta in mano del Governo, dee prevalere in tutto ciò che non riguarda l' essenza della religione: pertanto il magistrato politico può e dee intervenire in tutto ciò, che concerne l' amministrazione esteriore delle cose sacre.

Per esempio, è essenziale per la religione che la sua dottrina venga annunziata, ma non è essenziale egualmente che venga annunziata piuttosto da uno che da un altro predicatore; ed è necessario per la tranquillità pubblica, che vi si impieghino uomini che abbiano la confidenza della patria. Anzi talora è necessario per la pubblica tranquillità che le materie dell' instruzione siano circoscritte dal magistrato. Ne abbiamo molti esempj ne' Capitolari di Carlo Magno.

La Chiesa è giudice degli errori contrarj alla sua morale, e a' suoi dogmi, ma lo Stato ha interesse di esaminare la forma delle decisioni dogmatiche, di sospenderne la pubblicazione quando qualche ragione di Stato lo esige, di ordinare il silenzio su de' punti, la discussione de' quali potrebbe agitar troppo violentemente gli spiriti, e d' impedire eziandio, in certe occorrenze che le coscienze non vengano arbitrariamente inquietate.

La preghiera è un dovere religioso; ma la scelta dell'ora e del luogo, che si destina ad un tal dovere è un oggetto di polizia.

L'instituzione delle feste, nel loro rapporto colla pietà, appartiene ai ministri del culto; ma lo Stato è interessato a che li cittadini non vengano troppo frequentemente distratti dai travaglj più necessarj alla società, e che nell'instituzione delle feste, si abbia *più riguardo ai bisogni degli uomini che alla grandezza dell'Essere che si suole onorare*.

Gli articoli organici fissano sopra questi oggetti, e sopra altri che sarebbe inutile di enumerare la parte che dee prendervi la potestà pubblica.

La materia de' matrimonj richiedeva un'attenzione particolare: prima d'ora si celebravano nanti il proprio curato de' contraenti, ch'era ad un tempo ministro del contratto a nome dello Stato, e ministro del Sacramento a nome della Chiesa. Questa ne' differenti poteri che si confidavano alla stessa persona, ne ha prodotto un'altra nelle idee, e nei principj. Alcuni teologi hanno creduto, e tuttavia credono che non siano veri matrimonj se non se quelli che si fanno in faccia alla Chiesa. Questo errore ha delle conseguenze funeste. Accade infatti che certi sposi ingannati o poco istruiti, trascurano d'osservare le leggi della repubblica, si maritano innanzi al prete senza presentarsi all'uffiziale civile, e compromettono quindi, con unioni non riconosciute dalle leggi, lo stato de' loro figliuoli, e la solidità de' proprj loro contratti. Egli è necessario di por freno a sì fatti disordini, ed illuminare i cittadini su di un oggetto da cui dipende la tranquillità delle famiglie.

In generale spetta alla società di regolare i matrimonj: ce ne appelliamo all'uso di tutti i governi, di tutti i popoli, di tutte le nazioni.

Anzi il diritto di regolare i matrimonj è per la società di una necessità assoluta e indispensabile. E' un diritto essenziale e inerente ad ogni governo ben ordinato, che non può abbandonare alle passioni, e alla licenza le condizioni d'un contratto il più necessario di tutti i contratti, e che è la base, ed il fondamento del genere umano.

Sappiamo che il matrimonio non è estraneo alla religione che lo dirige colla sua morale, e *che lo benedice con un Sacramento*.

Ma i lumi che riceviamo dalla morale cristiana, non sono certamente un principio di giurisdizione per la Chiesa; altrimenti converrebbe dire che la Chiesa ha diritto di governar tutto, poichè ha ella una morale universale che stendesi a tutto, e che nulla lascia d' indifferente negli atti umani. Sarebbe un rinovare gli antichi errori che, sul fondamento, che tutte le azioni hanno del rapporto colla coscienza, faceano di questa relazione un principio d' attrazione universale per trasportar tutto alla Chiesa.

Il rapporto del matrimonio al Sacramento neppur esso è una causa sufficiente per rendere la Chiesa arbitra de' matrimonj.

Anche oggidì si riconoscono de' matrimonj legittimi che non sono santificati dal Sacramento: tali sono i matrimonj degli infedeli, e di tutti coloro che hanno una fede contraria alla fede cattolica; tali erano i matrimonj presunti, ch' erano sì comuni prima dell' ordinanza di Blois. Anzi l' uso della Chiesa è di non rimaritare gl' infedeli che si convertono.

Il matrimonio è un contratto, che come tutti gli altri; è della competenza della potestà secolare, alla quale unicamente appartiene di regolare i contratti. (1)

I principj che invoco furono attestati dal Cancelliere di Pontchartrain, in una lettera de' 3. Settembre 1712. scritta al primo Presidente del Parlamento di Besançon. In questa lettera, il Cancelliere di Pontchartrain, dopo aver distinto il matrimonio dal Sacramento del matrimonio, stabilisce che il matrimonio in se è unicamente di competenza della potestà civile, che il Sacramento non può essere applicato che ad un matrimonio contratto secondo le leggi; che la benedizione nuziale applicata ad un matrimonio, che ancora non esistesse, sarebbe un accidente senza soggetto, e che un tale abuso delle cose religiose sarebbe intollerabile.

---

(1) *Il contratto matrimoniale si distingue dal Sacramento, che lo santifica. Vedi gli Opuscoli eccellenti* -- Accordo dei veri principj filosofici, e religiosi rapporto al Matrimonio - Del diritto della Civile Sovranità sopra il matrimonio, e suoi impedimenti.

Si vendono in Genova alla Stamperia della Libertà in Scureria la Vecchia num. 84.

Egli è dunque evidente che dee esser proibito ai ministri del culto d'amministrare il Sacramento del matrimonio, tutte le volte che non si farà loro constare di un matrimonio contratto civilmente.

Dopo d'aver determinato i rapporti essenziali ch'esistono tra il governo dello Stato, e l'esercizio del culto, gli articoli organici entrano in qualche dettaglio sulla disciplina ecclesiastica considerata in se stessa, e secondo i suoi rapporti colla religione.

La maestosa semplicità de' primi secoli era stata alterata con una moltitudine d'istituzioni arbitrarie. Il vero governo della Chiesa non si riconoscea quasi più in mezzo a tutte queste istituzioni. Da gran tempo erasi proposto di riformare la Chiesa nel capo e nelle membra. Ma queste riforme salutari incontravano sempre de' nuovi ostacoli. La voce de' prelati illuminati e virtuosi era soffocata, ed il male continuava sotto le apparenze, e sotto il pretesto del bene.

Le circostanze attuali sollecitano, e favoriscono il ritorno delle antiche massime della cristiana gerarchia.

Tal'è l'ordine fondamentale di questa gerarchia: tutti coloro che professano la religione cattolica sono sotto la condotta de' vescovi, che li governano nelle cose puramente spirituali coll'ajuto de' preti, e degli altri clerici.

I vescovi sono tutti eguali fra loro, quanto all'essenza del Sacerdozio, nonve n'ha che uno, il quale sia riguardato come stabilito di diritto divino sopra degli altri per conservare l'unità della Chiesa, e darle un capo visibile, successore di quello che il fondatore istesso del cristianesimo mise alla testa dei suoi apostoli.

Tutte le altre distinzioni sono riputate di diritto umano, e di polizia ecclesiastica (1). Perciò non sono uniformi; ma variano secondo i tempi, ed i luoghi.

Ne' primi anni dello stabilimento del cristianesimo, gli Apostoli e i loro discepoli risedettero da principio nelle grandi città. Essi mandarono de' vescovi, e de' preti per governare le Chiese situate nelle città meno considerabili. Queste Chiese riguardarono come le loro madri le Chiese delle grandi Città, che si chiamavano metropoli nel governo politico.

(1) *Fleury institut. ou droit eccl. part,* 1. *cap.* 14.

Allorchè una religioue nasce e si forma in uno Stato, segue ordinariamente il piano del governo, in cui si stabilisce, perchè quelli che la ricevono, e quelli che la fanno ricevere sogliono attenersi all' idee di polizia, che sono nello Stato in cui vivono.

Per conseguenza ad imitazione di quanto accadeva nel governo politico, i vescovi delle grandi città, come quei d' Alessandria, d' Antiochia, ed altri ottennero delle grandi distinzioni, e bisogna convenire che queste distinzioni furono utili alla disciplina. Si riconobbero delle Chiese metropolitane. I pastori ch' erano alla testa di queste Chiese vennero chiamati *Arcivescovi*. In appresso fu dato ad alcuno di essi il nome di Patriarca, Esarca, o Primate. Talora era annesso un gran potere a si fatti titoli, talora davansi i titoli senza una nuova attribuzion di poteri.

I nomi di Patriarca, Esarca, e altri simili furono principalmente in uso fra Greci. In occidente, il titolo d' Arcivescovo fu dato uniformente a tutt' i metropolitani, e se le diverse rivoluzioni accadute negli Stati che si formarono dagli avanzi dell' Impero Romano, diedero luogo allo stabilimento di varj primati, questo titolo non fu che onorifico per quei che lo portarono ad eccezione del primate Arcivescovo di Lione, la cui superiorità era riconosciuta dall' Arcivescovo di Tours, dall' Arcivescovo di Sens, e da quello di Parigi altre volte suffraganeo di Sens (1).

L' antichità delle metropoli, e la loro evidente utilità pel mantenimento della disciplina debbono garantirne la conservazione. Ma il giudizioso Abate Fleury ha osservato che si erano moltiplicate di troppo, e che sovente si erano erette per ottenere certe città. Osserva egli ch' erano più rare nei primi secoli, e che il loro troppo gran numero è un abuso pregiudizievole al bene della Chiesa (2).

Ne' primi tempi vi era un vescovo in ciascheduna città, in appresso più città furono sotto la direzione di un medesimo vescovo.

L' estensione più o meno grande delle diocesi ha seguitato i cambiamenti e le circostanze, che influivano più, o

(1) *Fleury XVI. cap. 14.*
(2) *Fleury disc. IV. n. 4.*

meno sulla loro circoscrizione. Si trovano delle diocesi immense in Germania, ed in Polonia: sono più ristrette in Italia. In Francia si riunivano, o si smembravano a misura che de' motivi di pubblico vantaggio parea che l' esigessero. In oggi i cambiamenti accaduti nelle circoscrizioni politiche, e civili rendono indispensabile una nuova circoscrizione delle metropoli e delle diocesi nell' ordine ecclesiastico; perchè la polizia esteriore della Chiesa ha sempre, più o meno, qualche rapporto con quella dell' impero.

Per conservare l'unità non vi vuole che un vescovo per ogni diocesi.

Le funzioni essenzialmente annesse all' episcopato sono note. I vescovi hanno esclusivamente l' amministrazione de' Sacramenti dell' ordine, e della confermazione, hanno la soprantendenza della instruzione cristiana, delle preghiere e di tutto ciò che concerne l'amministrazione delle cose spirituali; debbono prevenire gli abusi, e tener lontane le superstizioni (1).

Negli articoli organici si rammenta a vescovi l' obbligo stato loro imposto in tutti i tempi, di risiedere nella loro diocesi, e quello di visitare annualmente almeno una parte delle Chiese alla lor cura affidate. Questa residenza continua è la vera garanzia dell' adempimento di tutti i doveri.

I preti, e gli altri cherici debbono riconoscere i vescovi per superiori; perchè i vescovi sono responsabili alla Chiesa e allo Stato della condotta di tutti quelli, che amministrano le cose ecclesiastiche sotto la loro inspezione.

La divisione di ciascuna diocesi in varie parocchie è stata fatta pel comodo de' cristiani, e per assicurare per ogni dove la distribuzione de' benefizj della religione in un ordine capace di togliere tutto ciò che può essere arbitrario, e di non lasciar nulla d' incerto nella polizia della Chiesa.

La legge della residenza è obbligatoria pe' preti, che hanno una destinazione determinata, come lo è per i vescovi.

Uno degli abusi più grandi nella disciplina de' nostri tempi moderni, traeva l'origine dalle ordinazioni vaghe, e senza titolo, che moltiplicavano i preti senza funzione, che erano a carico dello Stato, e che sovente non erano se

(1) *Fleury Institut. au droit eccles. part.* 1. *cap.* 12.

non se di scandalo alla Chiesa. I vescovi sono invitati a far cessare quest' abuso; saranno obbligati a far sapere al governo tutti coloro che si destineranno al chericato; e non potranno promuovere agli ordini se non se uomini, che possano offrire, per una proprietà personale un pegno della buona educazione da lor ricevuta, e de' vincoli che gli attacchino alla patria.

Vien lasciata a' vescovi la libertà di stabilire de' capitoli cattedrali, e di sciegliersi de' cooperatori conosciuti sotto il nome di *vicarj generali*, ma non obblieranno però che questi cooperatori naturali sono i preti attaccati alla Chiesa principale della diocesi per l'amministrazione della parola, e de' Sacramenti, e che la più saggia antichità ha sempre riguardati come il vero senato del vescovo. Possono altresì scegliere fra i curati impiegati nelle parrocchie un *primo prete* incaricato di corrispondere con esso loro sopra tutto ciò, che riguarda i bisogni, e la disciplina delle Chiese. Questo primo prete disegnato talora col nome di *Arciprete* talora con quello di *decano rurale*, o sotto altra denominazione qualunque, è stato riconosciuto nel governo ecclesiastico anche nella più rimota antichità.

Per avere de' buoni preti e de buoni vescovi è d' uopo, che coloro che si destinano alle funzioni ecclesiastiche, ricevano l' istruzione, e le abitudini confacenti al loro stato. Quindi è che lo stabilimento de' seminarj trovasi autorizzato, e sovente ordinato dalle leggi. (1). I seminarj sono come altrettante case di *prova*, nelle quali si esamina la vocazione de' cherici, e si dispongono questi a ricevere gli ordini, ed a fare le funzioni che vi sono annesse. L' insegnamento de' seminarj, come quello di tutti gli altri stabilimenti di pubblica instruzione è sotto l' ispezione del magistrato politico. Gli articoli organici richiamano le disposizioni delle ordinanze che ingiungono a tutti i professori di seminario d' insegnare le massime che furono l' oggetto della dichiarazione del clero di Francia del 1682, che non possono non essere a cognizione di ogni buon cittadino.

Spetta agli arcivescovi o metropolitani di vegliare sulla

(1) *Ordinanza di Bloi*.

disciplina delle diocesi, e d' ascoltare i riclami, e le doglianze che possono loro portarsi contro de' vessovi. Essi debbono provvedere, in tempo di vacanza delle sedi, al governo delle diocesi, in que' luoghi, ove non sono capitoli cattedrali autorizzati dall' ultimo stato della disciplina, collocando de' vicarj generali al governo delle sedi vacanti.

E' tolta affatto ogni distinzione fra il clero regolare, e secolare. I concilj generali avevano da gran tempo proibito di stabilire nuovi ordini religiosi, per timore che la loro troppo grande diversità non apportasse della confusion nella Chiesa, e avevano ingiunto a tutte le persone impegnate negli ordini e nelle congregazioni già esistenti, di rientrare ne' loro chiostri, e d'astenersi dall' amministrazione delle cure, atteso che il loro dovere era d' occuparsi, nel silenzio, e nella solitudine della lor propria professione, e che non avevano ricevuta altrimenti la missione di comunicarla ad altrui. Tutte queste proibizioni erano state inutili: vi fu chi ha osservato che la maggior parte degli ordini religiosi non furono stabiliti che dopo le proibizioni fatte di formarne. E' inoltre da osservarsi che, malgrado le proibizioni de' Concilj, il clero regolare continuava a governar delle cure importanti. Quel che è certo si è, che il fervore in qualunque ordine religioso non è durato che poco più di un secolo; e ch' era d' uopo stabilire continuamente delle case di riforma, che ben presto avevano elleno stesse bisogno d'essere riformate.

Tutte le instituzioni monastiche sono scomparse: il tempo era quello che le aveva minate. La religione non abbisogna d' instituzioni sì fatte, e quando esistano, è necessario che adempiscano l' oggetto pio del loro stabilimento. La politica adunque d' accordo colla pietà, ha fatto saviamente, non occupandosi, che della rigenerazione dé clerici secolari, vale a dire, di quelli, che per la loro origine, e pel loro carattere sono destinati a presiedere all' esercizio del culto.

La disciplina ecclesiastica non verrà più sfigurata da esenzioni, e privilegj funesti, ed ingiusti, e da capricciosi stabilimenti che non appartenean propriamente alla religione.

Tutti i pastori eserciteranno le proprie funzioni in conformità delle leggi dello Stato, e de canoni della Chiesa. Quelli tra di essi, che occupano il prim'ordine, non dimenticheranno giammai che è loro senza eccezione proibito di dominar sulle coscienze, e che debbono rispettare ne loro inferiori la libertà cristiana, tanto raccomandata dalla legge evangelica, e che non soffre fra i differenti ministri del culto, fuorchè un' autorità moderata, ed un' ubbidienza ragionevole.

Sotto di un governo che protegge tutti i culti, importa che tutti i culti si tollerino a vicenda. Dunque è dovere degli ecclesiastici d'astenersi, nell' esercizio del lor ministero, da qualunque declamazione indiscreta che potesse alterare il buon' ordine. Il cristianesimo amico dell' umanità è quello appunto che c'impone di risparmiare quelli che hanno una credenza diversa, *di soffrire tutto ciò che Dio soffre*, e di vivere in pace con tutti gli uomini.

Qualora si conosca la natura dello spirito umano, e la forza delle opinioni religiose non può non conoscersi la grande influenza che i ministri della religione possono avere nella società. Pure chi crederebbe, che l' autorità pubblica è stata per dieci anni estranea alla scelta di questi ministri? Parea che avesse rinunciato a tutti i mezzi di sopraintendere utilmente alla loro condotta. Ignoravasi forse che un culto che non viene esercitato pubblicamente sotto l' ispezione della polizia, un culto i cui ministri non erano conosciuti, nè essi stessi conoscevano le condizioni sotto delle quali esistono, un culto, che abbraccia una invisibile moltitudine d' uomini modellati sovente nel segreto e nel mistero ad ogni sorta di superstizione, può ad ogni istante divenire il centro degli intrighi, di tenebrose macchinazioni, e degenerare in sorda cospirazione contro lo Stato? La saviezza delle nazioni non ha già creduto di dover abbandonare così al fanatismo di alcuni spiriti esaltati, o al genio dominatore di alcuni intriganti, una delle più grandi molle dell' umana società: in Francia il Governo ha sempre invigilato in modo più o meno diretto alla condotta degli affari ecclesiastici. Nessun particolare, per l' innanzi, poteva essere promosso al Chericato senza una permissione espressa del Sovrano. Appunto in questo momento era la ragione di stato, che più

che mai comandava di prendere le misure che sono state concertate per mettere non già lo Stato nella Chiesa, ma la Chiesa nello stato; per far riconoscere nel Governo il diritto essenziale di nominare i ministri del culto, e di assicurarsi con tal mezzo della loro fedeltà, e della loro sommissione alle leggi della patria.

Dopo aver regolato tutto ciò che può interessare l'ordine pubblico, si è provveduto negli articoli organici alla sussistenza di coloro, che si consacrano al ministero dell' Altare, allo stabilimento, e alla conservazione degli edificj destinati all' esercizio della religione.

La religione sicuramente non dee essere una imposizione; ma devono esservi de' tempj in cui possano riunirsi quelli che la professano. *Tutti i popoli civilizzati*, dice un Filosofo moderno, *abitano nelle case. Quindi è nata naturalmente l' idea di fabbricare a Dio una casa ove poterlo adorare, ed in cui andarlo a cercare ne' loro timori, o nelle loro speranze. Diffatti nulla v'ha di più consolante per gli uomini di un luogo, in cui trovano la Divinità più presente, e dove tutti insieme fanno parlare le loro debolezze, e le loro miserie* (1).

Altronde non potendo sussistere una religione senza ministri, è giusto che questi ministri vengano assicurati delle cose necessarie alla vita, se vuolsi che possano esercitare tutte le loro funzioni, e *adempirne* i doveri, senza essere distratti dal pensiero inquieto della propria conservazione ed esistenza (2).

In Francia erano dappertutto de' tempj consacrati al culto cattolico. Tra questi tempj quei che sono alienati lo sono irrevocabilmente. Se alcuni sono stati destinati a qualche uso pubblico, non conviene mutar la nuova loro destinazione, ma sarà un' atto di buona amministrazione il non alienar quelli che ancor non lo sono, conservandoli per la primitiva loro destinazione. Nè luoghi ove non si trovassero edifizj disponibili, i prefetti, gli amministratori locali potranno concertarsi co Vescovi per trovare un edifizio conveniente.

Quanto alla sussistenza, e al mantenimento de' ministri,

(a) *Esprit des lois lib. XXV. cap. 3.*
(b) *Ibid. cap. 4.*

vi era provveduto nella primitiva Chiesa colle oblazioni libere de cristiani. In seguito le Chiese furono riccamente dotate, e allora convenne occuparsi di mettere de limiti ai beni e alle possessioni del Clero. Questi gran beni sono svaniti, e i ministri si trovano di bel nuovo ridotti a dover aspettare dalla pietà il necessario, di cui mancano.

Nè primi secoli del cristianesimo non v' era luogo a dubitare del disinteresse de ministri, e grande era il fervore de cristiani. Non potea temersi che gli ecclesiastici esigessero troppo o che i cristiani dessero troppo poco, le virtù degli uni e degli altri non lasciavano luogo a timori. Il raffreddamento della carità, e il rilassamento della disciplina diedero luogo a delle tasse, per l' avanti inusitate, e cambiarono le retribuzioni volontarie in forzate contribuzioni. Da ciò trassero origine i diritti percepiti dagli ecclesiastici sotto il titolo *d' onorarj*, per l' amministrazione de Sacramenti. Questi diritti, dice l' Abate Fleury, che non si pagano se non dopo l' esercizio delle funzioni nulla presentano che non sia legittimo, *purchè l' intenzione de ministri che li ricevono sia pura, e che non li riguardino come un prezzo de Sacramenti, o delle funzioni spirituali, ma unicamente come un mezzo di sovvenire ai loro bisogni temporali*.

I ministri del culto potranno trovare una risorsa nè diritti de' quali parliamo, e che sono sempre stati conservati sotto nome di *lodevoli costumi*. Ma la fissazione di tali diritti è un' operazione puramente civile e temporale, mentre va a risolversi in una raccolta di danari a carico de Cittadini. Non appartiene dunque che al Magistrato politico una tal fissazione, ... i Vescovi e i preti non potrebbero arrogarsene la facoltà. Solamente il Governo dee esser l' arbitro fra il ministro che riceve, ed il particolare che paga. Se in altri tempi i Vescovi ordinavano sopra siffatte materie per forma di regolamento, è perchè vi erano stati autorizzati dalle leggi civili, non già certamente per una conseguenza del potere inerente all' episcopato. Siccome però possono su di questo punto illuminare il magistrato politico, si è creduto di poterli invitare a presentare i progetti de' regolamenti, riserbando al Governo la sanzione, e l' autorizzazione de progetti medesimi.

Le fondazioni particolari possono essere un' altra sorgen-

te di rendite pei ministri del culto. Ma convien prendere delle precauzioni per frenare la vanità de fondatori, per prevenir le sorprese che potrebbero loro farsi, e per ovviare, che gli ecclesiastici non divengano eredi di tutti coloro che non ne hanno, o non vogliono averne. L' editto del 1749. intervenuto sugli acquisti delle persone di mano-morta voleva, che, qualunque fondazione, comunque favorevole, non potesse eseguirsi senza l' approvazione del magistrato politico, non permetteva d'applicare alle fondazioni, se non se i beni di una certa natura, non permetteva che le famiglie venissero spogliate de' loro beni immobili, e che si togliessero dalla circolazione gli oggetti che sono nel commercio. Era in oggi tanto più essenziale di uniformarsi alle sagge vedute di questa legge, quando appunto la facoltà di donare de' beni immobili unirebbe a tanti altri inconvenienti, quello di divenire un pretesto di sollecitare, e d' ottenere, sotto le apparenze di una libera fondazione, la restituzione sovente sforzata dei beni che già appartennero agli ecclesiastici, l'alienazione de quali è stata ordinata dalle leggi.

E' sembrato però ragionevole di far un' eccezione alla proibizione di donar de' beni immobili, ne' casi in cui la liberalità non avesse altro oggetto che un edifizio destinato a procurare un alloggio decente al Vescovo o al Parroco. L' alloggio fa parte della sussistenza, e del necessario assoluto; le leggi l' hanno sempre compreso nella classe delle cose, che vengono disegnate indefinitamente sotto il nome di *alimenti*. Del rimanente il prodotto delle fondazioni è troppo eventuale per garantire la sussistenza attuale de' ministri; quello delle oblazioni è estraneo ai vescovi, e sarebbe insufficiente pei parrochi. Pure debbono gli uni e gli altri poter vivere con decenza e senza compromettere la dignità del loro ministero; anzi conviene, sino ad un certo segno, che i ministri del culto possano divenire ministri di beneficenza, e che abbiano qualche mezzo di sollevare la povertà e di consolar l' infortunio.

In coerenza della nuova circoscrizione delle metropoli, delle dioccsi e delle parrocchie, si è creduto di non poter assegnare agli arcivescovi o metropolitani una rendita minore di *quindici mila franchi*, e *di dieci mila* ai vescovi.

I parrochi possono distribuirsi in due classi. La rendita

de' parrochi della prima classe sarà fissata a *mille cinque cento franchi*, per quelli della seconda a *mille franchi*.

Le pensioni decretate dall' assemblea costituente in favore degli ecclesiastici antichi, verranno pagate in adempimento dello stipendio determinato. Il prodotto delle oblazioni, o delle fondazioni presenta un' altra risorsa, sicchè non si avrà che a somministrare il supplemento necessario per assicurare la sussistenza, ed il mantenimento de' ministri.

Gli ecclesiastici pensionati dallo Stato non debbono avere la libertà di ricusare arbitrariamente di adempiere le funzioni che potrebbono loro venir confidate: saranno privati delle loro pensioni, qualora cause legittime, come una età molto avanzata, o qualche infermità non giustificassero questo rifiuto.

Dichiarando nazionali i beni del clero cattolico, si era inteso ch' era giusto di assicurare la sussistenza di que' ministri, a quali tai beni erano originariamente stati donati: non si farà dunque se non se eseguire un tal principio di giustizia, assegnando ai ministri cattolici de' soccorsi supplementarj, fino alla concorrenza della somma fissata per lo stipendio di questi ministri.

Tali sono le basi degli articoli organici. Quali speranze non si è in diritto di concepire per lo ristabilimento della morale pubblica! Le scienze hanno bandito per sempre la superstizione ed il fanatismo, che sono stati per tanto tempo i flagelli degli Stati. La saviezza riconduce *allo spirito della pura antichità* quelle instituzioni che di loro natura, sono la sorgente, e la garanzia della morale. Da quì innanzi i ministri della religione saranno nella felice impotenza di distinguersi per tutt altro, che pei loro lumi, e per le loro virtù. Tutti i buoni benedicono in questa occorrenza le vedute, e le operazioni del Governo. Nel secolo XVI il Capo della religione cattolica fu il ristoratore delle lettere in Europa, nel XIX. un Eroe Filosofo diviene il ristoratore della religione.

RAPPORTO

Del Citt. Portalis, *sugli articoli organici de' Culti protestanti.*

Una porzione del popolo Francese professa la religione protestante. Questa religione si divide in varj rami; ma in Francia pochi protestanti si conoscono oltre a quelli noti sotto il nome di *Riformati*, e di Luterani della confessione d' Ausborgo.

Tutte le comunioni protestanti sono d'accordo sopra certi principj. Non ammettono alcuna gerarchia tra i pastori, nè quali non riconoscono alcun potere emanato dal cielo: non hanno capo visibile. Elleno insegnano che tutti i dritti, e tutti i poteri sono nella società dè fedeli, e ne derivano. Se hanno una polizia, una disciplina, questa polizia e questa disciplina non sono riputate che semplici stabilimenti di convenzione. Nulla v' ha in tutto ciò che si riguardi come di dritto divino.

Non parleremo della diversità di credenza sopra certi punti di dottrina; l' esame del dogma è estraneo al nostro oggetto. Ci limiteremno unicamente ad osservare, che le diverse comunioni protestanti non tengono la stessa maniera di regolarsi nel loro governo esteriore.

Il governo delle Chiese della confessione d' Ausborgo è più graduato di quello delle chiese riformate; le sue forme sono più severe. Le chiese riformate, in forza del loro regime sono più costantemente isolate; non si sono date alcun centro comune, intorno a cui potersi riunire nell' intervallo più, o meno lungo dall' uua all' altra assemblea sinodale.

Queste diversità nel governo delle chiese riformate, e in quello delle chiese della confessione suddetta, traggono la loro origine dalle diverse circostanze che hanno preseduto alle stabilimento di queste chiese. I pastori delle varie comunioni protestanti ci hanno indirizzate tutte le istruzioni necessarie. Debbo rendere a tutti l' attestato della premura, che si sono dati per farci pervenire le loro dichiarazioni di sommissione, e di fedeltà alle leggi della Repubblica, e al Governo. Eglino professano unanimemente che la Chiesa è

nello Stato, e che prima di essere ecclesiastico si è cittadino. Si pregiano di professare una religione che raccomanda senza eccezione, l' amor della patria, e l' ubbidienza alla pubblica potestà. Benedicono a gara il Governo Francese per la luminosa protezione che accorda a tutti i culti, che hanno il loro fondamento nelle gran verità, che il cristianesimo ha fatto note a tutto l'universo.

A norma delle instruzioni ricevute in iscritto, o per via di conferenze, egli è facile di fissare il regime conveniente a ciascheduna comunione protestante. Non si poteano confondere sì fatte Chiese, che hanno la loro disciplina particolare e separata.

Quindi è che gli articoli organici hanno distinto le chiese della confessione augustana dalle riformate per conservare a tutte la loro polizia, e la forma del loro governo.

Primieramente ci siamo occupati della circoscrizione di ogni Chiesa, o Parrocchia, abbiamo dato un concistoro locale ad ogni chiesa, per rappresentare la società dè fedeli, in cui, giusta la dotttrina de' protestanti, risiedono tutti i poteri. Si è fissato il numero dè membri che debbono comporre questo concistoro, si è determinata la loro qualità, e la maniera di eleggerli. Le chiese riformate sono mantenute nella facoltà d' avere delle assemblee sinodali, e le chiese della confessione d' Ausborgo, oltre i concistori locali, e particolari a ciascuna chiesa avranno delle inspezioni, e dè concistori generali.

Gli articoli organici si occupano quindi dello stipendio dè pastori; conservano in loro favore le oblazioni che sono consacrate dall' uso, o che potranno esserlo in forza di regolamenti; provvedono allo stabilimento delle accademie e dè seminarj destinati all' instruzione di quelli che si consacrano al ministero ecclesiastico. Nulla si è trascurato per far partecipare i protestanti del gran benefizio della libertà dè culti. Questa libertà finora troppo illusoria in oggi si realizza. Che felicità di vedere in tal guisa le instituzioni religiose poste sotto la protezione delle leggi, e le leggi sotto la salvaguardia, sotto la salutare influenza delle instituzioni religiose!

PROGETTO
DI LEGGE.

La convenzione passata in Parigi, li 26. Messidoro anno 9. (15. *Luglio* 1801.) tra il Papa, e il Governo Francese, gli articoli organici della detta convenzione, e gli articoli organici del culto protestante, il tutto del tenore seguente, saranno promulgati come leggi della Repubblica.

CONVENTIO.

Primus Consul gallicæ Reipublicæ, ac Sanctitas sua summus Pontifex Pius VII, *in suos respectivè plenipotentiarios nominarunt,*

Primus Consul, civem Josephum Bonaparte, *consiliarium status,* Cretet, *consiliarium pariter status, ac* Bernier, *doctorem in S. theologia, parochum S. Laudi Andegavensis, plenis facultatibus munitos:*

Sanctitas sua, eminentissimum dominum Herculem Consalvi, *S. R. E. cardinalem=diaconum S. Agathæ* ad Suburram *suum à secretis status;* Josephum Spina, *archiepiscopum Corinthi, S. S. prælatum domesticum ac pontificio solio assistentem; et patrem* Caselli, *theologum consultorem S. S., pariter munitos facultatibus in bona et debita forma:*

Qui, post sibi mutuò tradita respectivæ plenipotentiæ instrumenta, de iis quæ sequuntur convenerunt:

CONVENTIO
Inter Gubernium gallicanum et summum Pontificem Pium Septimum.

Gubernium Reipublicæ recognoscit religionem ca-

CONVENZIONE

TRA IL GOVERNO FRANCESE, E S. S. PIO VII.

Cambiata li 23. Fruttidoro anno IX. (10 Settembre 1801)

Il Primo Console della Repubblica Francese, e Sua Santità il Sommo Pontefice Pio VII. hanno nominati loro Plenipotenziarj rispettivi,

Il Primo Console, li Citt Giuseppe Bonaparte, Consigliere di Stato; Cretet Cons. di Stato, e Bernier, Dottore in teologia, Curato di S. Laud d'Angers, muniti di pieni poteri:

Sua Santità, sua Eminenza Mons. Ercole Gonsalvi, Cardinale della Santa Chiesa Romana, Diacono di S. Agata *ad Suburram*, suo Segretario di Stato; Giuseppe Spina, Prelato domestico di S. S., assistente al Soglio Pontificio; e il Padre Caselli, Teologo consultore di S. S., egualmente muniti di pieni poteri rispettivi in buona, e debita forma; i quali dopo il cambio dei loro pieni poteri rispettivi, hanno fissata la Convenzione seguente:

Convenzione.

Il Governo della Repubblica Francese rico-

tholicam apostolicam, romanam, eam esse religionem, quam longè maxima pars civium gallicanæ Reipublicæ profitetur.

Summus Pontifex pari modo recognoscit eamdem religionem, maximam utilitatem, maximumque decus percepisse, et hoc quoque tempore præstolari ex catholico cultu in Gallia constituto, necnon ex peculiari ejus professione, quam faciunt Reipublicæ Consules.

Hæc cum ita sint atque utrinque recognita, ad religionis bonum internæque tranquillitatis conservationem, ea quæ sequuntur inter ipsos conventa sunt.

Art. I. Religio catholica, apostolica, romana, liberè in Gallia exercebitur. Cultus publicus erit, habita tamen ratione ordinationum quoad politiam, quas Gubernium pro publicâ tranquillitate necessarias existimabit.

II. Ab apostolicâ Sede, collatis cum gallico Gubernio consiliis, novis finibus Galliarum diœceses circumscribentur.

III. Summus Pontifex titularibus gallicarum ecclesiarum episcopis significabit, se ab iis, pro bono pacis et unitatis, omnia sacrificia firmâ fiduciâ expectare, eo non excepto quo ipsas suas episcopales sedes resignent.

Hac hortatione premissa, si huic sacrificio, quod Ecclesiæ bonum exigit, renuere ipsi vellent (fieri id autem posse summus Pontifex suo non reputat animo), gubernationibus gallicarum ecclesiarum novæ circumscriptionis de novis titularibus providebitur, eo qui sequitur modo.

IV. Consul primus gallicanæ Reipublicæ, intra tres menses qui promulgationem constitutionis apos-

nosce che la Religione Cattolica, Apostolica, e Romana è la Religione della grande maggiorità dei Cittadini Francesi. S. S. riconosce egualmente, che questa medesima Religione ha riscosso, ed attende ancora in questo momento il più gran bene, e il più grande splendore dallo stabilimento del Culto Cattolico in Francia, e dalla professione particolare, che ne fanno i Consoli della Repubblica.

In conseguenza secondo questa vicendevole ricognizione tanto per il bene della Religione, che per il mantenimento della tranquilità interna hanno convenuto quanto in appresso:

Art. I. La Religione Cattolica, Apostolica, e Romana sarà liberamente esercitata in Francia: il suo Culto sarà pubblico, uniformandosi ai regolamenti di Polizia, che il Governo giudicherà necessarj per la tranquillità pubblica.

II. Sarà fatta dalla S. Sede di concerto col Governo una nuova circonscrizione delle Diocesi Francesi.

III. S. S. dichiarerà ai tilolari dei Vescovati Francesi, che aspetta da loro con una ferma confidenza per il bene della pace, e dell'unità ogni specie di sarificj, per fin quello delle loro Sedi.

Dopo questa esortazione, se ricusassero di fare un tale sacrificio comandato dal bene della Chiesa (rifiuto per altro che S. S. non crede) sarà provveduto con nuovi Titolari al Governo dei Vescovati della nuova circonscrizione nel modo seguente:

IV. Il Primo Console della Repubblica nominerà nei tre mesi dopo la pubblicazione della Bol-

tolicæ consequentur, archiepiscopos et episcopos novæ circumscriptionis diœcesibus præficiendos nominabit. Summus Pontifex institutionem canonicam dabit juxta formas, relatè ad Gallias, ante regiminis commutationem statutas.

V. Item Consul primus ad episcopales sedes quæ in posterum vacaverint, novos antistites nominabit, iisque, ut in articulo præcedenti constitutum est, apostolica Sedes canonicam dabit institutionem.

VI. Episcopi, antequam munus suum gerendum suscipiant, coram primo Consule, juramentum fidelitatis emittent, quod erat in more ante regiminis commutationem, sequentibus verbis expressum.

„ *Ego Juro et promitto, ad sancta Dei evange-*
„ *lia, obedientiam et fidelitatem Gubernio per Cons-*
„ *titutionem gallicanæ Reipublicæ statuto. Item,*
„ *promitto me nullam communicationem habiturum,*
„ *nulli consilio interfuturum; nullamque suspectam*
„ *unionem neque intrà neque extrà conservaturum,*
„ *quæ tranquillitati publicæ noceat; et si, tam in*
„ *diœcesi meâ quàm alibi, noverim aliquid in Status*
„ *damnum tractari, Gubernio manifestabo.* „

VII. Ecclesiastici secundi ordinis idem juramentum emittent coram auctoritatibus civilibus à gallicano Gubernio designatis.

VIII. Post divina officia, in omnibus catholicis Galliæ templis, sic orabitur:

Domine, salvam fac Rempublicam;

Domine, salvos fac Consules.

IX. Episcopi, in suâ quisque diœcesi, novas parœcias circumscribent, quæ circumscriptio suum non sor-

la di S. S. agli Arcivescovati e Vescovati della nuova circonscrizione. S. S. conferirà l'instituzione Canonica secondo le forme stabilite, rapporto alla Francia, prima del cangiamento del Governo.

V. Le nomine ai Vescovati che vacheranno in seguito saranno egualmente fatte dal primo Console, e l'instituzione Canonica sarà conferita dalla S S. in conformità dell' art. precedente.

VI. I Vescovi, prima di assumere le loro funzioni, presteranno direttamente nelle mani del Primo Console il giuramento di fedeltà, che era in uso prima del cangiamento del Governo, espresso nei termini seguenti:

„ Io giuro e prometto a Dio, su i Santi „ Evangelj, di prestare obbedienza e fedeltà al „ Governo stabilito dalla Costituzione della Rep. „ Francese. Prometto altresì di non avere alcuna intelligenza, di non assistere a veruna radunanza, di non mantenere alcuna lega, sia „ al di dentro, che al di fuori, che sia contraria alla pubblica tranquillità; e se nella mia „ Diocesi, o altrove sapessi, che si tramasse „ qualche cosa in pregiudizio dello Stato, lo „ farò sapere al Governo. „

VII. Gli Ecclesiastici del secondo ordine presteranno lo stesso giuramento nelle mani delle Autorità Civili disegnate dal Governo.

VIII. La forma della seguente preghiera sarà recitata alla fine dell' ufficio divino in tutte le Chiese Cattoliche di Francia:

Domine, salvam fac Rempublicam:
Domine, salvos fac Consules.

IX. I Vescovi faranno una nuova circonscrizione delle Parrocchie delle loro Diocesi, che

tietur effectum, nisi postquam Gubernii consensus accesserit.

X. Iidem episcopi ad paræcias nominabunt; nec personas seligent, nisi Gubernio acceptas.

XI. Poterunt iidem episcopi habere unum capitulum in cathedrali ecclesiâ, atque unum seminarium in suâ qnisque diœcesi, sine dotationis obligatione ex parte Gubernii.

XII. Omnia templa metropolitana, cathedralia, parochialia, atque alia quæ non alienata sunt, cultui necessaria, episcoporum dispositioni tradentur.

XIII. Sanctitàs sua, pro pacis bono felicique religionis restitutione, declarat eos qui bona Ecclesiæ alienata acquisiverunt, molestiam nullam habituros, neque à se, neque à romanis Pontificibus successoribus suis, ac consequenter proprietas eorumdem bonorum, reditus et jura iis inhærentia, immutabilia penès ipsos erunt atque ab ipsis causam habentes.

XIV. Gubernium gallicanæ Reipublicæ in se recipit, tum episcoporum, tum parachorum, quorum diœceses atque parochias nova circumscriptio complectetur, sustentationem, quæ cujusque statum deceat.

XV. Idem Gubernium curabit ut catholicis in Galliâ liberum sit, si libuerit, ecclesiis consulere novis fondationibus.

XVI. Sanctìtas sua recognoscit in primo Consule gallicanæ Reipublicæ eadem jura ac privilegia quibus apud Sanctam Sedem fruebatur antiquum regimen.

non avrà effetto, che dopo il consenso del Governo.

X. I Vescovi nomineranno alle cure; la loro scelta non potrà cadere, che sulle persone ben viste al Governo.

XI. I Vescovi potranno avere un capitolo nella loro Cattedrale, e un Seminario nella loro Diocesi, senza che il Governo si obblighi a dotarli.

XII. Tutte le Chiese Metropolitane, Cattedrali, Parrocchiali, e altre non alienate, necessarie al Culto, saranno messe alla disposizione dei Vescovi.

XIII. S. S. per il bene della pace, e il felice ristabilimento della Religione Cattolica dichiara, che nè esso, nè i suoi successori non inquieteranno in alcuna maniera coloro, che hanno acquistato i beni ecclesiastici alienati, e che in conseguenza la proprietà di questi medesimi beni, i diritti, e rendite annesse, rimarranno incommutabili fra le loro mani, o fra quelle, aventi causa da loro. (*)

XIV. Il Governo assicurerà uno stipendio convenevole ai Vescovi, e ai Parrochi, le cui Diocesi, e Parrocchie saranno comprese nella nuova circonscrizione.

XV. Il Governo prenderà egualmente delle misure, affinchè i Cattolici Francesi possano se vogliono, fare delle fondazioni in favore delle Chiese.

XVI. S. S. riconosce nel Primo Console della Rep. Francese gli stessi diritti, e prerogative, delle quali godeva presso di lei l'antico Governo.

XVII. Utrinque conventum est, quòd in casu quo aliquis ex successoribus hodierni primi Consulis catholicam religionem non profiteretur, super juribus et privilegiis in superiori articulo commemoratis, necnon super nominatione ad archiepiscopatus et episcopatus, respectu ipsius, nova conventio fiet.

Ratificationum autem traditio Parisiis fiet quadraginta dierum spatio.

Datum Parisiis, die quindecimâ mensis julii 1801.

J. BONAPARTE.

Hercules, cardinalis CONSALVI.

CRETET.

J. archiep. Corinthi. (1)

BERNIER.

F. Carolus CASELLI.

(1) *Ora Arciv. di Genova.*

XVII. E' convenuto fra le parti contraenti che nel caso, in cui qualcheduno dei successori del Primo Console attuale non fosse Cattolico, i diritti, e prerogative menzionate nell'articolo qui sopra, e la nomina ai Vescovati saranno regolate, rapporto allo stesso, da una nuova Convenzione.

Le ratifiche saranno cambiate a Parigi nello spazio di 40. giorni.

Fatto in Parigi li 26 Messidoro anno IX. della Rep. Francese (15. Luglio 1801.)

GIUSEPPE BONAPARTE.
ERCOLE Card. CONSALVI.
CRETET.
GIUSEPPE Arc. di Corinto.
BERNIER.
F. CARLO CASELLI.

(*) *Per conoscere viemmaggiormente la giustizia, a cui è appoggiato l' articolo XIII. della presente Convenzione, e la sodezza delle ragioni, onde sviluppano questo articolo istesso i Cittadini Oratori Portalis, ec. ne' loro Discorsi, e Rapporti inseriti in questo volume, converrebbe leggere i due Opuscoletti* - Memoria sull'origine, e destinazione de' così detti Benni Ecclesiastici - Questione sulla proprietà de' Beni detti ecclesiastici, e nazionali esaminata co' principj della Religione Cattolica. *Ambedue si ritrovano, e si vendono a questa Stamperia.*

ARTICOLI ORGANICI

Della Convenzione.

TITOLO PRIMO.

Del regime della chiesa cattolica ne' suoi rapporti generali coi diritti e colla polizia dello Stato.

ART. I. Nessuna bolla, breve, rescritto, decreto, mandato, provvisione, segnatura in luogo di provvisione, nè altre spedizioni della corte di Roma, sebbene non riguardassero che i particolari, potranno esser ricevute, pubblicate impresse, o eseguite senza l'autorizzazione del Governo.

II. Nessun individuo col carattere di nunzio, legato, vicario o comissario apostolico, o sotto qualunque altro nome, potrà, senza la medesima autorizzazione, esercitare sul suolo francese o altrove, veruna funzione relativa agli affari della Chiesa Gallicana.

III. I decreti de' sinodi stranieri, anche quelli de' concilj generali, non potranno esser pubblicati in Francia, prima che il Governo non ne abbia esaminata la forma, e la loro conformità colle leggi, dritti e franchigie della Repubblica Francese, e tutto ciò che nella loro pubblicazione potrebbe alterare o interessare la pubblica tranquillità.

IV. Non si potrà, senza la permissione del Governo, tenere verun concilio nazionale o metropolitano, verun sinodo diocesano, veruna assemblea deliberante.

V. Tutte le funzioni ecclesiastiche saranno gratuite, salve le obblazioni autorizzate e stabilite con regolamenti.

VI. In ogni caso di abuso per parte de' superiori e di altre persone ecclesiastiche si potrà ricorrere al Consiglio di Stato. I casi di abuso sono l'usurpazione e l'eccesso del potere, la contravvenzione alle leggi e regolamenti della repubblica, l'infrazione delle regole consacrate dai canoni ricevuti in Francia, l'attentato alla libertà, franchigie, costumanze della chiesa Gallicana, ed ogni intrapresa e procedura che, nell'esercizio del culto, possa compromettere l'onore de' cittadini, turbare arbitrariamente la loro coscienza, degenerare contro di essi in oppressione, in ingiuria, o scandalo pubblico.

VII. Si potrà pure ricorrere al Consiglio di Stato per ogni attentato all'esercizio pubblico del culto, ed alla libertà che le leggi ed i regolamenti garantiscono ai suoi ministri.

VIII. Competerà il diritto del ricorso ad ogni persona interessata. In mancanza del ricorso privato, ricorrerà, per ufficio, il prefetto. Il funzionario pubblico, l' ecclesiastico, o la persona che vorrà far uso di questo ricorso, indirizzerà una memoria dettagliata e sottoscritta al consigliere di stato incaricato degli affari riguardanti il culto, il quale sarà obbligato a prendere, nel più breve tempo possibile, tutte le notizie necessarie; e dietro suo rapporto, l' affare sarà, secondo l' esigenza del caso, definitivamente terminato nella forma amministrativa, e rinviato alle autorità competenti.

Titolo Secondo.

Dei Ministri.

Sezione I.

Disposizioni generali.

IX. Il culto cattolico sarà esercitato sotto la direzione degli arcivescovi e vescovi nelle loro diocesi, e sotto quella de' parrorchi nelle loro parrocchie.

X. Ogni privilegio di esenzione o di attribuzione della giurisdizione episcopale è abolito.

XI. Gli arcivescovi e vescovi potranno, coll' autorizzazione del Governo, stabilire nelle loro diocesi de' capitoli cattedrali e de' seminarj. Ogni altro stabilimento ecclesiastico sarà soppresso.

XII. Potranno gli arcivescovi ed i vescovi aggiungnere al loro nome il titolo di cittadino e di *Monsieur*. Sarà però proibita ogni altra qualificazione.

Sezione II.

Degli arcivescovi o sien metropolitani.

XIII. Gli arcivescovi consacreranno ed istalleranno i loro suffraganei. In caso d'impedimento o di rifiuto dalla parte loro, supplirà il più antico vescovo del circondario metropolitano.

XIV. Essi veglieranno alla conservazione della fede e della disciplina nelle diocesi dipendenti dalle loro metropoli.

XV. Giudicheranno sui reclami e sulle lagnanze fatte contro la condotta e le decisioni de' vescovi suffraganei.

Sezione III.

De' vescovi, vicarj generali, e seminarj.

XIV. Non si potrà esser vescovo se non si ha l' età di trenta anni, e se non si è originario Francese.

XVII. Prima della spedizione del decreto di nomina,

colui o coloro che saranno nominati, avran l' obbligo di presentare un attestato di vita e costumi fatto dal vescovo di quella diocesi, nella quale avranno esercitate le funzioni del ministero ecclesiastico; e saranno esaminati sulla loro dottrina da un vescovo e due preti delegati dal primo Console: questi ne faranno rapporto al consigliere di stato incaricato degli affari riguardanti il culto.

XVIII. Il prete nominato dal primo Console avrà cura di ottener l' istituzione del Papa. Non potrà esercitare veruna funzione prima che la bolla della sua istituzione non abbia ricevuta l' approvazione del Governo, e che non abbia prestato personalmente il giuramento prescritto dalla convenzione tra il Governo Francese e la S. Sede. Questo giuramento si prestera al primo Console: il segretario di stato ne farà processo verbale.

XIX I vescovi nomineranno e daranno l' istituzione ai parrochi; ma non manifesteranno la loro nomina, nè daranno l' istituzione canonica se non dopo che la nomina sarà stata approvata dal primo Console.

XX. Avran l' obbligo di risedere nelle loro diocesi, nè potranno sortirne se non col permesso del primo Console.

XXI. Ogni vescovo potrà nominar due vicarj, ed ogni arcivescovo tre: li sceglieranno tra i preti che avranno le qualità necessarie per essere vescovi.

XXII. Visiteranno personalmente in ogni anno una parte della loro diocesi, o nello spazio di cinque anni la diocesi intera. In caso di legittimo impedimento la visita sarà fatta da un vicario generale.

XXIII. I vescovi saranno incaricati dell' organizzazione de' loro seminarj ed i regolamenti di questa organizzazione saran sottoposti all' approvazione del primo Console.

XXIV. Coloro che saranno scelti per maestri de' seminarj, sottoscriveranno la dichiarazione fatta dal clero di Francia nel 1682, e pubblicata con un editto dello stesso anno: si obbligheranno ad insegnar la dottrina che vi si contiene, ed i vescovi indirizzeranno una spedizione formale di questo obbligo al consigliere di stato incaricato di tutti gli affari riguardanti il culto.

XXV. I vescovi invieranno ogni anno, a questo stesso consigliere di stato i nomi delle persone che studiano ne' seminarj e che sono destinate allo stato ecclesiastico.

XXVI. I vescovi non potranno ordinare verun ecclesiastico, se non giustifica il dominio di una proprietà che dia il frutto almeno di 300 franchi all' anno, se non abbia l' età di 25 anni, e se non riunisca le qualità richieste dai canoni ricevuti in Francia. I vescovi non terranno ordinazione, se prima non avran comunicato al Governo il numero delle persone che si dovranno ordinare, e che il Governo non l' abbia approvato.

Sezione. IV.

Dei Parrochi.

XXVII. I parrochi non potranno entrare in funzione, se prima non avran prestato tra le mani del prefetto il giuramento prescritto dalla convenzione tra il Governo Francese e la S. Sede. Il segretario generale della prefettura ne formerà processo verbale e ne darà loro una copia.

XXVIII. Saran posti in possesso dal parroco o dal prete designato dal vescovo.

XXIX. Sono obbligati a riseder nelle loro parrocchie.

XXX. Nell' esercizio delle loro funzioni sono sottoposti immediatamente ai vescovi.

XXXI. I vicarj e servienti eserciteranno il loro ministero sotto la sorveglianza e direzione de' parrochi. Saranno approvati dal vescovo, e rivocabili dallo stesso.

XXXII. Veruno straniero potrà esser impiegato nelle funzioni del ministero ecclesiastico senza il permesso del Governo.

XXXIII. Ogni ecclesiastico, anche Francese, non potrà esercitare veruna funzione se non appartiene ad una diocesi.

XXXIV. Senza il permesso del suo vescovo, un prete non potrà abbandonare la sua diocesi per andare a servire in un' altra.

Sezione V.

Dei capitoli cattedrali, e del governo delle diocesi durante la vacanza della sede.

XXXV. Gli arcivescovi e i vescovi, i quali voranno far uso della facoltà loro concessa di stabillir de' capitoli, non potranno farlo senza esserne stati prima autorizzati dal Governo, tanto per lo stabilimento, quanto pel numero e scelta degli ecclesiastici destinati a formarlo.

XXXVI. Durante la vacanza della sede, il metropolitano, ed in sua mancanza il più antico de' vescovi, provvederà al go-

verno della diocesi. I vicarj generali della diocesi continueranno però nelle loro funzioni fino al rimpiazzamento del nuovo vescovo.

XXXVII. I metropolitani ed i capitoli cattedrali saran tenuti, subito dopo seguita la morte del vescovo, di dar parte al governo della vacanza della sede, e delle misure prese per il governo della diocesi vacante.

XXXVIII. I vicarj generali ed i metropolitani che governeranno durante la vacanza non faranno veruna innovazione sugli usi e costumi delle diocesi.

Titolo Terzo.

Del Culto.

XXXIX. Non vi sarà che una sola liturgia ed un solo catechismo per tutte le chiese cattoliche di Francia.

XL. Nessun parroco, senza lo special permesso del suo vescovo, potrà ordinar preghiere pubbliche nella sua parrocchia.

XLI. Non si potrà, senza il permesso del governo, stabilir veruna festa oltre della domenica.

XLII. Nelle ceremonie religiose, gli ecclesiastici useranno gli abiti e gli ornamenti convenienti al loro titolo: non potranno in verun caso, e sotto verun pretesto, prendere i distintivi riservati ai vescovi.

XLIII. Tutti gli ecclesiastici si vestiranno alla francese e di nero. I vescovi a questo abito uniranno la croce e le calze violette.

XLIV. Non si potranno stabilire cappelle private ed oratorj domestici, senza il permesso del governo, accordato sulla dimanda del vescovo.

XLV. Nelle città nelle quali vi sono tempj destinati a diversi culti, non vi potrà essere veruna cerenionia religiosa fuori del recinto degli edifizj consacrati al culto della religione cattolica.

XLVI. Lo stesso tempo non potrà esser destinato che ad un solo culto.

XLVII. Nelle cattedrali e nelle parrocchie vi saranno delle piazze distinte per i funzionarj pubblici tanto civili che militari.

XLVIII. Il vescovo concerterà col prefetto il modo di chiamare i fedeli al servizio divino per mezzo del suono delle campane. Non si potranno sonare per verun altra causa, senza il permesso della polizia del luogo.

XLIX. Allorchè il governo ordinerà delle preghiere pubbliche, i vescovi concerteranno col prefetto e col comandante militare del luogo il giorno, l'ora, ed il modo dell' esecuzione.

L. Le prediche solenni, chiamate *Sermoni*, e le altre note sotto il nome di *Stazioni* dell' avvento e della quaresima, non saranno fatte, se non da preti che ne avranno ottenuta un' autorizzazione speciale dal vescovo.

LI. I Parrochi nelle preghiere delle messe parrocchiali pregheranno e faranno pregare per la prosperità della repubblica Francese e de' Consoli.

LII. Nelle loro instruzioni non si permettranno veruna incolpazione diretta o indiretta nè contro le persone nè contro gli altri culti dello stato (1).

LIII. Non faranno nelle loro prediche veruna pubblicazione esterna all' esercizio del culto, a meno che non vi sieno autorizzati dal governo.

LIV. Non daranno benedizione nuziale, se non a coloro che giustificheranno legalmente di aver contratto matrimonio innanzi alle autorità civili.

LV. I registri tenuti dai ministri del culto, non essendo e non potendo esser relativi che all' amministsazione de' sacramenti, non potranno in verun caso supplire ai registri ordinati dalla legge per provare lo stato civile dei cittadini Francesi.

---

(1) *Questa incolpazione diretta, ed indiretta concerne soltanto dei rapporti temporali, e politici, e sotto questi soli rapporti dev' essere stata proibita. La legge* autorizza *nello Stato l' esistenza de' diversi culti; dunque ne a' cattolici, ne a chiunque altro può essere lecito attacare ne direttamente, ne indirettamente questi culti come indegni d' essere* autorizzati; *ma la legge non decide sulla verità individuale di questi diversi culti, e permettendo altronde il libero esercizio del culto cattolico, lascia sempre ai ministri di questo culto la libertà inviolabile di predicare altamente il dogma fondamentale, che la sola Religione cattolica è* vera, e che in essa sola si salva.

LVI. In tutti gli atti ecclesiastici o religiosi vi sarà obbligo di servirsi del calendario di eqninozio stabilito dalle leggi della repubblica, ma si designeranno i giorni coi nomi che aveano nel calendario de' solstizj.

LVII. La domenica sarà giorno di riposo per i funzionarj pubblici.

Titolo Quarto

Della circoscrizione degli arcivescovati, vescovati, e parrocchie, degli edificj destinati al culto, e del trattamento de' ministri.

Sezione I.

Della circoscrizione degli arcivescovati e vescovati.

LVIII. Vi saranno in Francia dieci arcivescovati e cinquanta vescovati.

LIX. La circoscrizione delle metropoli e diocesi sarà fatta conforme al quadro quì aggiunto.

Sezione II.

Della circoscrizione delle parrocchie.

LX. Vi sarà una parrocchia almeno per ogni giustizia di pace. Inoltre ne saranno stabilite delle sussidiarie ovunque il bisogno potrà richiederlo.

LXI. Ogni vescovo coll' intelligenza del prefetto regolerà il numero e l' estensione di queste sussidiarie. I piani saranno sottoposti all'esame del Governo; e non potranno, senza la sua approvazione, esser eseguiti.

LXII. Nessuna parte del territorio Francese potrà esser eretta in cura o in sussidiaria senza l' autorizzazione espressa del Governo.

LXIII. I preti inservienti alle sussidiarie saranno nominati dei vescovi.

Sezione III.

Trattamento de' Ministri,

LXIV. Gli arcivescovi avranno 15m. franchi all' anno.

LXV. I vescovi ne avranno 10m.

LXVI. I curati saranno distinti in due classi. Quelli della prima avranno 1,500. franchi quelli della seconda ne avranno 1000.

LXVII. Le pensioni di cui essi godono in esecuzione delle leggi dell' assemblea costituente saranno computate nel loro trattamento. I consiglj generali delle grandi comuni po-

tranno sopra i proprj beni rurali o sulle proprie gabelle accordar loro un aumento di pensione, se le circostanze lo richiederanno.

LXVIII. I vicarj ed inservienti saranno scelti tra gli ecclesiastici pensionati, in esecuzione della legge dell' assemblea costituente; il prodotto di queste pensioni, e delle oblazioni formeranno il loro trattamento.

LXIX. I vescovi compileranno i progetti de' regolamenti relativi alle oblazioni che i ministri del culto sono autorizzati a ricevere per l' amministrazione de' sagramenti. Ma questi progetti non potranno esser eseguiti nè pubblicati senza l' approvazione del Governo.

LXX. Ogni ecclesiastico pensionario dello Stato sarà privato della sua pensione, se mai, senza causa legittima, ricusa le funzioni che gli verranno addossate.

LXXI. I consiglj generali dei dipartimenti sono autorizzati di procurare ai vescovi ed agli arcivescovi un' alloggio conveniente.

LXXII. I presbiterj e giardini non alienati saranno restituiti ai parrochi ed ai servienti delle sussidiarie. Mancando i presbiterj, i consigli generali delle comuni sono autorizzati a procurar loro un' alloggio ed un giardino.

LXXIII. Le fondazioni, che hanno per oggetto il mantenimento de' ministri, e l' esercizio del culto, non potranno consistere, che in rendite costituite sullo Stato. Elleno saranno accettate dal vescovo diocesano, e non potranno essere eseguite che coll' autorizzazione del Governo.

LXXIV. Gl' immobili, salvi gli edificj destinati all' alloggio ed i giardini adjacenti, non potranno essere addetti ad usi ecclesiastici, nà posseduti dai ministri del culto per ragione delle loro funzioni.

Sezione IV.

Edificj destinati al culto.

LXXV. Gli edificj, già destinati al culto cattolico, ed attualmente in potere della nazione, a ragione di un solo edificio per ogni parrochia e per ogni sussidiaria, saran posti alla disposizione de' vescovi per via di decreti de' prefetti de' dipartimenti. Una copia di tali decreti sarà inviata al consigliere di stato incaricato degli affari del culto.

LXXVI. Si stabiliranno delle direzioni per vegliare alla conservazione de' tempi ed all' amministrazione dell' elemosine

LXXVII. Nelle parrocchie dove non vi sarà edificio disponibile pel culto, il vescovo si concerterà col prefetto per la destinazione di un edificio conveniente.

Quadro della circoscrizione de' nuovi Arcivescovati, e Vescovati della Francia.

PARIGI, *Arcivescovato*, comprenderà nella sua Diocesi il dipartimento della Senna;
TROYES, l' Aube, e l' Yonne;
AMIENS, la Somme, e l' Oise;
SOISSONS, l' Aisne;
ARRAS, il Passo di Calais;
CAMBRAY, il Nord;
VERSAILLES, Senna e Oise, Eure e Loira;
MEAUX, Senna e Marne, Marne;
ORLÉANS, Loiret, Loir e Cher.

MALINES, *Arciv.*, le due Nèthes, la Dyle;
NAMUR, Sambra e Mosa;
TOURNAY, Jemmappe;
AIX-LA CHAPELLE, la Roer, Reno e Mosella;
TREVERI, la Sarre;
GAND, la Schelda, la Lys;
LIEGI, Mosa Inferiore, Ourthe;
MAGONZA, Monte tuono.

BESANÇON, *Arciv.*, Alta Saona, il Doubs, il Jura;
AUTUN, Saona e Loira, la Nievre;
METZ, la Mosalla, le Foreste, le Ardenne;
STRASBORGO, Alto Reno, Basso Reno;
NANCY, la Mosa, la Meurthe, i Vosgi;
DIJON, Costa d' Oro, Alto Marne.

LIONE *Arciv.*, il Rodano, la Loira, l' Ain;
MENDE, l' Ardeche, la Lozère;
GRENOBLE, l' Isera;
VALENZA, la Drôme;
CHAMBERY, il Monte Bianco, il Lemano,

AIX, *Arciv.*, il Varo, le Bocche del Rodano;
NIZZA, Alpi Maritime;
AVIGNONE, Gard, Valchiusa;
AJACCIO, il Golo, il Liamone;
DIGNE, Alte Alpi, Basse Alpi.

Tolosa, *Arciv.*, Alta Garonna, Arriege;
Cahors, il Lot, l' Aveyron;
Montpellier, l' Hérault, le Tarn;
Carcassona, l' Aude, i Pirenei;
Agen, Lot e Garonna, Gers;
Bajonne, i Landes, Alti Pirenei, Bassi Pirenei.
Bordeaux *Arciv.*, la Gironda;
Poitiers, le Due Sevres, la Vienna;
La Rocella, la Charente Inferiore, la Vandea;
Angouleme, la Charente, la Dordogne.
Bourges, *Arciv.*, il Cher, l' Indre;
Clermont, l' Allier, il Puy di Dôme;
Saint-Flour, l' Alta Loira, il Cantal;
Limoges, la Creuse, la Corrèze, l' Alta Vienna.
Tours, *Arciv.*, Indre, e Loira;
Mans, Sarthe, Mayenne;
Angers, Maine e Loira;
Nantes, Loira Inferiore;
Rennes, Ille e Vilaine;
Vannes, il Morbiham;
Saint-Brieux, Coste del Nord;
Quimper, il Finisterra.
Rouen, *Arciv.*, la Senna Inferiore;
Coutances, la Manica;
Bayeux, il Calvados;
Seez, l' Orne;
E'vreux, l' Eure.

ARTICOLI ORGANICI
De' Culti protestanti.
Titolo Primo
Disposizione generali per tutte le comunioni protestanti.

I. Nessuno che non sia francese potrà esercitare le funzioni del culto.

II. Le chiese protestanti, ne i loro ministri non potranno avere delle relazioni con alcuna potenza, ed autorità straniera.

III. I pastori e ministri delle diverse comunioni protestanti pregheranno, e faranno pregare nella recita de' loro uffizj, per la prosperità della Repubblica Francese, e pei Consoli.

IV. Non potrà pubblicarsi alcun formulario, nè alcuna decisione dottrinale, o dogmatica, sotto il titolo di *confessione* o sotto qualunque altro titolo, ne divenir materia di insegnamento, prima che il governo ne abbia autorizzata la pubblicazione.

V. Nessun cangiamento nella disciplina potrà aver luogo senza la medesima autorizzazione.

VI. Il consiglio di Stato invigilerà sulla condotta de' ministri del culto, e giudicherà di tutte le dissensioni che potessero nascere tra questi ministri.

VII. Sarà provveduto alla sussistenza de' pastori delle chiese consistoriali, ben inteso che saranno compresi nella corresponsione i beni che tai chiese posseggono, ed il prodotto delle oblazioni stabilite dall'uso, o dai regolamenti.

VIII. Le disposizioni registrate negli articoli organici del culto cattolico, sulla libertà delle fondazioni, e sulla natura de' beni, che possono esserne l'oggetto, saranno comuni alle chiese protestanti.

IX. Vi saranno due accademie, o seminarj all' Est della Francia, per l' instruzione de' ministri della confessione d' Augsbourg.

X. Vi sarà un seminario a Ginevra per l' instruzione dei ministri delle chiese riformate.

XI. I professori di tutte le accademie e seminarj saranno nominati dal Primo Console.

XII. Nessuno potrà esser eletto ministro, o pastore di una Chiesa della confessione d' Augsbourg, se non ha studiato per un tempo determinato in uno dei seminarj francesi destinati all' instruzione dei ministri di questa confessione, e se non ottiene un certificato in buona forma, per cui consti del suo tempo di studio, della sua capacità, e dei suoi buoni costumi.

XIII. Non si potrà essere eletto ministro o pastore d'una chiesa riformata, senza avere studiato nel seminario di Ginevra, e qualora non si riporti un certificato nella forma enunciata nell'articolo precedente.

XIV. I regolamenti sull' amministrazione e la polizia interna de' seminarj, sul numero, e sulla qualità de' professori, sulla maniera d' insegnare, e sugli oggetti d' insegnamento, egualmente che sulla forma de' certificati o attestati di stu-

dio, di buona condotta e di capacità, saranno approvati dal Governo.

TITOLO SECONDO
Delle Chiese riformate.

SEZIONE I.

Dell' organizzazione generale di queste Chiese.

XV. Le chiese riformate di Francia avranno dei pastori, dei concistori locali, o de' sinodi.

XVI. Vi sarà una chiesa concistoriale per ogni sei mila anime della stessa comunione.

XVII. Cinque chiese concistoriali formeranno il circondario di un Sinodo.

SEZIONE II.

De' Pastori, e de' concistori locali.

XVIII. Il concistoro di ciascuna chiesa sarà composto del pastore o de' pastori inservienti quella chiesa, e di anziani, o notabili, laici, scelti fra i cittadini i più tassati nel ruolo delle imposizioni dirette. Il numero di questi notabili non potrà essere meno di sei, ne più di dodici.

XIX. Il numero de' ministri o pastori, in una stessa chiesa concistoriale non potrà essere aumentato, senza l' autorizzazione del Governo.

XX. I concistori veglieranno al mantenimento della disciplina, all' amministrazione de' beni della Chiesa, e a quella del danaro procedente dalle limosine.

XXI. Le assemblee de' concistori saranno presedute dal pastore, o dal più antico de' pastori. Uno degli anziani, o notabili farà le funzioni di segretario.

XXII. Le assemblee ordinarie continueranno a tenersi nè giorni indicati dall' uso.

Le assemblee straordinarie non potranno aver luogo senza il permesso del sotto-prefetto, o del *Maire* in assenza del sotto-prefetto.

XXIII. Ogni due anni, gli anziani del concistoro si rinoveranno per metà. A tal epoca gli anziani che sono in esercizio si aggregheranno un numero eguale di cittadini protestanti, capi di famiglia, e scelti fra i più tassati nel ruolo delle imposizioni dirette della comune, in cui la Chiesa con-

ciscoriale sarà situata, per procedere alla rinovazione. Gli anziani che escono potranno essere rieletti.

XXIV. Nelle chiese, nelle quali non vi è attualmente concistoro, se ne formerà uno, i cui membri verranno eletti, mediante la riunione di vinticinque capi di famiglia protestanti i più tassati nel ruolo delle contribuzioni dirette. Questa riunione non avrà luogo che coll'autorizzazione, e in presenza del prefetto, o sotto prefetto.

XXV. I pastori non potranno essere destituiti a meno che non si presentino i motivi della destituzione al governo, che li approverà, o li rigetterà.

XXVI. In caso di morte, o di demissione volontaria, o di destituzione confermata di un pastore, il concistoro formato nella maniera prescritta nell' articolo XVIII. sceglierà alla pluralità dè voti per rimpiazzarlo.

Il titolo d' elezione sarà presentato al primo Console dal consigliere di stato incaricato di tutti gli affari concernenti il culto per aver la di lui approvazione.

Avuta l' approvazione, non potrà esercitare il suo ministero se non dopo d' aver prestato, tra le mani del prefetto, il giuramento che si esige dai ministri del culto cattolico.

XXVII. Tutti i pastori attualmente in esercizio sono provvisoriamente confermati.

XXVIII. Nessuna Chiesa potrà estendersi da un dipartimento in un altro.

SEZIONE III.

De sinodi.

XXIX. Ogni sinodo sarà formato del pastore, o di uno dè pastori, e di un anziano, o notabile di ciascuna Chiesa.

XXX. I sinodi veglieranno sopra di tutto ciò che concerne la celebrazione del culto, l'insegnamento della dottrina e la condotta degli affari ecclesiastici. Tutte le decisioni che da essi emaneranno, di qualunque natura siano, saranno sottomesse all' approvazione del governo.

XXXI. I sinodi non potranno riunirsi se prima non avranno ottenuto il permesso dal governo.

Si faranno prima conoscere al consigliere di stato, incaricato di tutti gli affari concernenti i culti, le materie che

dovranno esservi trattate. L'Assemblea si terrà in presenza del prefetto, o sotto prefetto, e dal prefetto verrà indirizzata una spedizionè del processo verbale al consigliere di stato incaricato di tutti gli affari concernenti i culti, il quale ne farà quanto prima rapporto al governo.

XXXII. L'Assemblea di un sinodo non potrà durare che sei giorni.

TITOLO TERZO

Dell' organizzazione delle Chiese della confessione di Augsbourg.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

XXXIII. Le chiese della confessione d'Augsbourg avranno de pastori, de concistori locali, delle inspezioni, e dei concistori generali.

SEZIONE II.

De' Ministri o Pastori, e de' Concistori Locali di ciascuna Chiesa.

XXXIV. Avrà luogo relativamente ai pastori, alla circoscrizione, e al regime delle chiese concistoriali quanto è stato prescritto nella Sezione II. del titolo precedente pei pastori, e per le chiese riformate.

SEZIONE III.

Delle inspezioni

XXXV. Le chiese della confessione d'Augsbourg saranno subordinate a delle inspezioni.

XXXVI. Cinque chiese concistoriali formeranno il circondario di una inspezione.

XXXVII. Ogni inspezione sarà composta del ministro, e di un antico notabile di ogni chiesa del circondario; non potrà radunarsi se non dopo averne riportata l'approvazione del governo, e la prima volta che accaderà di convocarla, verrà convocata dal più vecchio dè ministri inservienti le chiese del circondario. Ogni inspezione sceglierà nel suo seno due laici, e un' ecclesiastico, che prenderà il titolo d'inspettore, e che sarà incaricato d'invigilare sopra i ministri, e sul mantenimento del buon ordine nelle chiese particolari.

La scelta dell' inspettore, e dei due laici verrà confermata dal primo Console.

XXXVIII. L' inspezione non potrà radunarsi che coll' autorizzazione del Governo, in presenza del prefetto, o del sottoprefetto, e dopo d' aver data previa informazione al Consigliere di stato incaricato di tutti gli affari concernenti i culti, delle materie che si proporrà di trattarvi.

XXXIX. L' inspettore potrà visitare le chiese del suo circondario; prenderà seco i due laici nominati con lui tutte le volte che le circostanze lo esigeranno; sarà incaricato della convocazione dell' assemblea generale dell' inspezione. Nessuna decisione emanata dall' assemblea generale dell' inspezione potrà eseguirsi, senza essere stata sottoposta all' approvazione del Governo.

SEZIONE IV.

Dei Concistori Generali.

XL. Vi saranno tre concistori generali: uno a Strasburgo per li protestanti della Confessione d' Augsbourg dei dipartimenti dell' Alto, e Basso Reno; l' altro a Magonza per quelli dei dipartimenti della *Serre*, e del *Mont-Tonnere*, e il terzo a Colonia, per quelli dei dipartimenti del Reno-e-Mosella, e della Roër.

XLI. Ogni concistoro sarà composto di un Presidente laico protestante, di due ecclesiastici inspettori, e di un deputato di ciascheduna inspezione.

Il presidente, e i due ecclesiastici inspettori saranno nominati dal primo Console.

Il presidente sarà tenuto a prestare fra le mani del primo Console, o del funzionario pubblico che piacerà al primo Console di delegare a tal effetto, il giuramento prescritto ai ministri del culto cattolico.

I due ecclesiastici inspettori e i membri laici presteranno lo stesso giuramento tra le mani del presidente.

XLII. Il Concistoro generale non potrà adunarsi se prima non se ne sarà ottenuta la permissione dal Governo, e in presenza del prefetto, o sotto prefetto: si faranno prima sapere al consigliere di stato incaricato di tutti gli affari concernenti i culti le materie che vi si dovranno trattare. L' assemblea non potrà durare più di sei giorni.

XLIII. Nel tempo intermedio di un' assemblea all' altra vi sarà un direttorio composto del presidente, del più vecchio dei due ecclesiastici inspettori e di tre laici, uno de quali sarà nominato dal primo Console: gli altri due verranno scelti dal Concistoro generale.

XLIV. Le attribuzioni del Concistoro generale e del direttorio continueranno ad essere dirette co' regolamenti, e costumi delle Chiese della confessione d' Augsburgo, in tutte le cose alle quali non è stato formalmente derogato dalle leggi della Repubblica, e da presenti articoli.

Il suddetto progetto di legge, la di cui discussione venne aggiornata per la sessione de' 18. Germinale (8. Aprile), fu rimessa al Tribunato dal Corpo Legislativo, secondo il solito; nel Tribunato fu creata una Commissione per esaminarlo composta de' Cittadini Luciano Bonaparte, Savoye-Rollin, Roujoux, Jaucourt, Arnould, Jard-Panvilliers, e Simeon. Questa Commissione per li organo del Citt. Simeon fece il seguente rapporto:

RAPPORTO

Del Citt. Simeon Oratore del C. L. al Tribunato sul Progetto di Legge relativo ai culti in Francia.

CITTADINI TRIBUNI,

Fra i numerosi trattati mercè i quali la Francia in meno di due anni si trova nuovamente riposta nell' alto destino che gli assegnano nella più bella parte del mondo il genio, ed il coraggio de' suoi abitanti, la convenzione, su di cui sono incaricato di farvi un rapporto, presenta de' caratteri, e dee produrre degli effetti non indifferenti.

Ella è questa un contratto con un sovrano che non è formidabile per le sue armi, ma ch' è rispettato da una gran parte dell' Europa come capo della credenza ch' ella professa, ed al quale gli stessi monarchi separati dalla sua comunione, premurosi di tenerselo amico, usano molti riguardi.

L' influenza che l' antica Roma esercitò sopra l' universo colle sue armi, Roma moderna l' ha ottenuta colla politica, e colla religione. Nemica pericolosa, utile amica, può minare sordamente ciò che non può attaccare di fronte. Dessa è che può consacrare l' autorità, facilitar l' ubbidienza, som-

ministrare uno de' mezzi più potenti insieme e più dolci di governare gli uomini.

A motivo appunto di questa influenza, si facea passare più favorevole al dispotismo che alla libertà; ma tale imputazione cade sopra di abusi, che i lumi, l'esperienza, ed il proprio di lei interesse hanno banditi per sempre.

I principj di Roma sono quelli di una religione che ben lungi dall'aggravare il giogo dell'autorità sugli uomini, insegnò loro che tutti hanno la stessa origine, de' diritti comuni, e che sono tutti fratelli, ella è che alleviò la servitù, raddolcì i tiranni, civilizzò l'Europa. Quante volte i suoi ministri non riclamarono i diritti de' popoli! Obbedire alle potestà, riconoscere tutti i governi, ecco una delle sue massime, uno de' suoi precetti. S'ella ne deviasse, si potrebbe rintuzzarla, e tenerla a freno colla sua stessa dottrina: potrebbe essa temere di mostrarsi di troppo inferiore alle varie sette cristiane, che sono uscite del di lei seno, e che già le hanno cagionato tante perdite. Ella ha sopra di esse il diritto d'anzianità; ma tutte rispettabili per lo stipite comune, da cui discendono, e pel vantaggio della morale che insegnano unanimente con Roma, colla loro esistenza e rivalità l'obbligano, se non altro, ad essere molto più circospetta.

Non è proprio di legislatori l'occuparsi de' dogmi sui quali si sono esse divise. E' questo un affare di libertà individuale e di coscienza; e si ha in vista un trattato di politica e di governo. Ma é già un bel trionfo per la tolleranza, di cui Roma fu tante volte accusata di mancare, il vederla sottoscrivere un concordato che più non le dà le prerogative di una religione dominante ed esclusiva; di vederla acconsentire all'eguaglianza con le altre religioni, e di non voler disputare con esse, fuorchè di buoni esempj, e di vantaggio, di fedeltà ai governi, di rispetto alle leggi, di sforzi pel bene dell'umanità.

Sono ormai tre secoli che si fece un concordato fra due uomini ai quali le lettere, e le arti furono debitrici del loro rinascimento, e da' quali l'Europa riconosce l'aurora di quei bei giorni che l'hanno quindi, illustrata, voglio dire Francesco I. e Leon X.: sarà pure una grand'epoca quella del nuovo concordato.

I primi fondamenti dell'antico concordato furono gettati

in seguito della famosa battaglia di Marignano; era la decima ottava battaglia, a cui trovavasi il Maresciallo di Trivulzio, ei diceva ch' era stata un combattimento di giganti, e che le altre non erano al confronto di questa che giuochi di fanciulli. Che avrebbe egli detto di quella di Marengo? Non ci voleano infatti che de' giganti per salire e discendere le Alpi con tanta rapidità, e coprire in un momento colle loro forze, e co' loro trofei l'Italia, che li credeva da lei sì lontani? Il nuovo concordato pertanto è come l' antico, il frutto d' una vittoria memoranda e prodigiosa (1).

Quanto mai agli occhi dell' infelice Italia è sembrato, che si alleviassero i mali inseparabili dalle conquiste, al vedere questa religione, di cui ella è la sede principale, per cui ha un attaccamento sì grande, protetta non solo nel suo territorio, ma in procinto di rialzarsi presso la nazion vittoriosa che non erasi sino a quel tempo mostrata intollerante fuorchè pel cattolicismo.

Ma non deve essere la sola Italia che noi abbiam consolato. Tutte le nazioni si sono compiaciute di vederci ritornare alle instituzioni religiose.

Spaventate dello slancio che avea preso la nostra rivoluzione, e degli eccessi che avea prodotti, avean concepito dei timori a riguardo dei due vincoli essenziali delle società, l'autorità civile, e la religione. Parea loro che noi avessimo spezzato ad un tempo il freno che dee contenere i popoli più liberi, e quel moderatore più universale, e più potente delle leggi, che frena le passioni, che tien dietro agli uomini nel loro interno, che loro non proibisce soltanto il male, ma comanda il bene; che anima, e fortifica tutta la morale, sparge su i di lei precetti le speranze, e timori di una vita futura, ed unisce alla voce sovente sì debole della coscienza, gli ordini del cielo, e le ammonizioni de' suoi ministri.

---

(1) *Con questa differenza però, che il primo eccitò le grida di tutta la Francia, chè non si ridusse mai ad accettarlo spontaneamente, perchè sovversivo in gran parte della disciplina di quella Chiesa, ed il secondo è acclamato da tutti, perchè basato sopra migliori principj e tendente a sanare le piaghe di quella Chiesa medesima aperte da tanto tempo.*

Siccome è stato necessario di consolidare il governo indebolito dall'anarchia di dargli delle forme più semplici, e più energiche, di circondarlo dello splendore, e della potenza, che convengono alla suprema magistratura di un gran Popolo, di ravvicinarlo alle usanze stabilite presso le altre nazioni, senza perdere nulla di ciò ch'è essenziale alla libertà in una Repubblica, non era meno indispensabile di ritornare a quest'altro punto comune a tutte le nazioni civilizzate, la religione.

Si come il Governo era stato rovinato dall'abuso dè principj della democrazia, così la religione lo era stata dall'abuso de' principj della tolleranza.

Si era introdotta nel governo e nell'amministrazione, l'ignoranza presuntuosa, l'inconseguenza, il fanatismo politico, e la tirannia sotto forme popolari; l'invidia avea prodotto l'indifferenza, e ben tosto la dimenticanza dè doveri pubblici, e privati ha sciolto il freno a tutte le passioni, ha sviluppato tutta l'avidità dell'interesse più avaro, distrutta l'educazione, e minacciato di corrompere insieme e la generazione presente, e quella che dee rimpiazzarla.

Rammentiamoci di quanto si è detto presso di una nazione, nostra rivale, e nostra emula in tutti i generi di cognizioni, e che non v'ha apparenza che possa accusarsi di mancare di filosofia. Quali rimproveri non hanno fatti alla nostra irreligione uomini celebri per la libertà delle loro idee o pè loro talenti? E quando anche si potesse credere che la loro abilità politica gli armasse contro di noi di argomenti, a quali eglino non credevano, non è egli un vantaggio di averglieli fatti cader di mano, e di ridurli al silenzio sopra d'un oggetto così importante?

Se vi sono degli uomini forti abbastanza per poter far senza della religione, abbastanza illuminati, e virtuosi per trovare in se stessi tutto ciò che abbisogna per superare il proprio interesse quando trovasi in opposizione con quello degli altri, o coll'interesse pubblico, è egli lecito di credere che la maggiorità avrebbe la stessa forza?

Anche i saggi farebbero senza delle leggi, ma le rispettano, le amano, le mantengono, perchè la moltitudine ne abbisogna. Essa abbisogna inoltre di ciò che da alle leggi la loro sanzione più efficace, ciò che prima di poterselo

mettere nella mente, imprime nel cuore le prime nozioni del giusto e dell' ingiusto; sviluppa mercè il sentimento di un Dio vendicatore, e rimuneratore l'istinto che ci allontana dal male e ci porta al bene. Il fanciullo imparando fin dalla culla i precetti della religione, conosce, pria di sapere che vi è un codice criminale, ciò che è lecito, e ciò che è proibito. Entra nella società preparato, e disposto alle sue istituzioni.

Sarebbero dunque ben poco degni di stima i legislatori antichi i quali davano forza alle loro opere col soccorso e coll' autorità della religione! Essi ingannavano i popoli, dice taluno, come se non fosse innegabile ch' esiste nell' uomo un sentimento religioso, che fa parte del suo carattere, che non si scancella che a stento; come se non convenisse di mettere a profitto questa disposizione naturale, come se non si dovesse far concorrere per governare gli uomini le stesse loro passioni, e i lor sentimenti, e fosse meglio condurli a forza d'astrazioni.

Oimè! Cosa avevam noi profittato deviando dalle orme battute, sostituendo delle vane teorie alla sperienza universale de' secoli e delle nazioni?

L'Assemblea costituente che avea profittato di tutti i lumi sparsi dalla filosofia: quest' assemblea che contava nel suo seno tanti soggetti distinti per talenti, e cognizioni, in ogni genere, si era guardata dallo spingere la tolleranza delle religioni sino alla indifferenza e all'abbandono di tutte. Aveva ella riconosciuto che la religione essendo uno de' più antichi, e potenti mezzi di governare, era d'uopo metterla più che mai tra le mani del governo, diminuire bensì l'influenza che questa avea data ad una potenza straniera, distruggere il credito, e l'autorità temporale del clero, che formava un' ordine distinto nello Stato, ma servirsene, richiamandolo alla sua instituzione primitiva, e riducendolo a non essere che una classe di cittadini utili coll'istruzione, e cogli esempj.

L'assemblea costituente non commise che un errore, che in oggi vien corretto dalla convenzione di cui ci occupiamo, questo fu di non conciliarsi col capo della religione. Venne tolto il vantaggio all' instrumento impugnato con farlo giuocare a contro senso, e che ad onta del Pontefice, de' pastori, e delle greggie si formava uno scisma in vece di operare una

riforma. Questo scisma produsse i primi germogli della guerra civile, sviluppati poscia dagli eccessi rivoluzionarj.

Converrebbe trasportarsi in mezzo alle nostre Città e alle nostre famiglie divise tre di se stesse, converrebbe collocarsi nelle campagne devastate della Vandea per rispondere a quelli, che si lagnano perchè il governo s' occupa di religione.

Che cosa dunque lavasi in tutta la Francia senza eccettuarne quei dipartimenti, ne quali si esprimevano i proprj desiderj con tutta la circospezione e colla timidezza maggiore? La libertà delle coscienze e de' culti; di non essere esposti alla derisione per essere cristiani; di non essere perseguitati, per questo, che si preferisce l'antico culto del Dio delle nazioni, al culto nuovo ed estratto della umana ragione.

Che cosa chiedevano i Vandeisti colle armi alla mano? I loro preti e i loro altari. Uomini malvagj, ribelli, e stranieri associarono bensì a si fatti riclami divoti degli intrighi politici, a canto all' altare vi collocavano il trono. Ma la Vandea fu pacificata tosto che si promise di far ragione alle vere loro doglianze. Si può imporre un buono e giusto governo agli uomini; tantosto vi si attaccano per ragione e per interesse; ma la coscienza non si comprime. Il sentimento non soffre comando; in ogni tempo, e presso qualunque popolo le dissensioni religiose furono sempre le più ardenti e le più terribili.

Non si dee già accusarne la religione, essa è un bisogno ed un' abitudine dell' uomo; ma bensì gl' imprudenti che si compiacciono nel contrariare un tal bisogno, e che sotto pretesto d illuminare gli altri gli offendono, gl' inaspriscono, li perseguitano.

Facciamo de passi retrogradi, dicono essi, siamo per ricadere nella barbarie. Non so se il secolo che ci ha preceduto fosse barbaro: se gli uomini forniti di talento che hanno preparato più di quel che volevano, i colpi che sono stati dati al cristianesimo, fossero più civilizzati degli Arnaldi, dei Bossuet, dei Turenne. Ma sono persuaso che nessun di loro fosse intenzionato di sostituire all' intolleranza de preti, contro de quali declamarono con tanta eloquenza, l' intolleranza degli atei, e de' deisti. So che i filosofi meno creduli furono d' opinione che una società d' atei non sussisterebbe lungamente; che gli uomini per essere uniti tra

loro abbisognano ben d' altre regole, oltre a quelle del loro interesse, e d' altre leggi fuori di quelle che non hanno vindice alcuno, quando ne resta secreta la violazione; che non basta di riconoscere un Dio; che il culto e rapporto alla religione ciò, che è la pratica rapporto alla morale, che la religione senza culto è una vana teoria che cade ben tosto in obblio, che le verità filosofiche sono come le iniziazioni degli antichi, alle quali tutti certo non sono adattati.

E se l' orgoglio non meno dello zelo di ciò che credevasi *verità*, ha fatto svelare ciò che dicesi *errore*, non si rifletteva sicuramente agli effetti perniciosi che una tale manifestazione doveva produrre. Chi è infatti che avrebbe voluto comprare la distruzione di alcuni errori non dimostrati, a prezzo del sangue de suoi simili, e della tranquillità degli Stati?

Io dirò all' uomo più persuaso di questi pretesi errori; non retrogradiamo noi già: sono i vostri imprudenti discepoli che troppo avean corso: e si erano troppo innoltrati. Il popolo rimasto indietro per lungo tratto avea ricusato di seguirli, pel popolo e col popolo dovea camminare il Governo, esso si è adattato a suoi voti, alle sue abitudini, a suoi bisogni.

I culti, comunque abbandonati dallo Stato esistono pur tuttavia, ma molti de loro seguaci, offesi di un' abbandono a cui non erano peranco abituati, e che era senza esempio presso tutte le nazioni, rendevano alla patria l' indifferenza ch' ella dimostrava per le loro opinioni religiose. Si rendono di bel nuovo affezionati, organizzando i culti. Si fanno de' partigiani e degli amici, si rendono neutrali coloro che vorrebbero rimanere irreconciliabili. Si tolgono tutti i pretesti ai malcontenti e alla mala fede, si hanno in mano tutti i mezzi.

Come non applaudire adunque ad un trattato che nell' interno rende alla morale la potente sanzione, che aveva perduta; che pacifica, consola ed appaga gli spiriti, che al di fuori, rende alle nazioni una garanzia che ci rimproverava d' aver tolta alle nostre convenzioni con esse loro, che più non ci tien separati dagli altri popoli in forza dell' indifferenza, e del disprezzo per un bene comune, a cui tutti si vantano d' essere affezionati? Alla prima voce del concordato furono ascoltate le aperture di quella pace che si è conchiusa sì felicemente. Le nostre vittorie, non ba-

starono; facendo comparire la nostra forza si facevano temere ed odiare. La moderazione, la saviezza, che sono loro venute dietro, quel gran contrassegno di deferenza per l' opinione generale dell' Europa ce le hanno fatte perdonare, ed hanno compito la riconciliazione universale.

Il concordato presenta tutti i vantaggi della religione, senza alcuno di quegli inconvenienti, de' quali si erano formati contro di essa degli argomenti troppo estesi e nel loro sviluppo, e nelle loro conseguenze.

Un culto pubblico che occuperà, ed affezionerà gl' individui senza avvilirli, che riunirà coloro che avranno piacere di seguitarlo senza far violenza a coloro che non ne vorranno.

Un culto soggetto a tutti i regolamenti che i luoghi e le circostanze potranno esigere.

Nulla d' esclusivo. Il cristiano protestante libero nell' esercizio della propria credenza quanto il cristiano cattolico.

Il nome della Repubblica e de' suoi primi magistrati, prendono ne' tempj e nelle preghiere pubbliche il posto che loro conviene, il quale, rimanendo vuoto, produrrebbe delle pretensioni, e delle vane speranze.

I ministri di tutti i culti sottomessi particolarmente all' influenza del Governo, che gli sceglie o gli approva, ed al quale eglino si uniscono colle più solenni promesse, e da cui dipendono interamente in forza di stipendj che ne ricevono.

Essi rinunciano a quella antica e ricca dotazione accumulata nel corso di più secoli in loro favore. Riconoscono che si è potuto alienarla, e quindi consolidano persino nell' intimo delle coscienze più scrupolose, la proprietà, e sicurezza di più migliaja di famiglie.

Più non vi sono pretesti per inquietare coloro che acquistarono dominj nazionali: più non v' è luogo a temere che le ricchezze distraggano, o corrompano i ministri de' culti; posti in istato di far tutto il bene che da loro si attende, sono nell' impotenza di far del male.

Non sono dimenticati ancora gli esempj penetranti e sublimi dati sovente da' capi della chiesa gallicana. Fenelone che riempie il suo palazzo delle vittime della guerra senza distizione di nazione o di credenza; Belsunzio che prodiga

lo sue cure, e la propria vita in mezzo agli appestati un altro che si precipita a traverso d' un incendio, e colloca a vantaggio d' un fanciullo da lui salvato dalle fiamme, la somma che invano aveva offerta ad uomini meno di lui coraggiosi.

Sopra tracce cotanto onorevoli cammineranno que' pastori, che provati nelle avversità, e dopo aver fatto alla loro fede il sacrifizio della loro fortuna, fecero poc' anzi alla pace della Chiesa quello altresì della loro esistenza. E quelli pure vi cammineranno, che ubbidirono come i primi agl' inviti del Sommo Pontefice, da cui non intesero mai di separarsi, ed i quali riconoscendo la di lui voce, gli hanno abbandonate quelle Sedi, che occupavano per ubbidire alla legge dello Stato. Tutti riconciliati e riuniti non aspettano fuorchè d' essere chiamati per giustificare, e far benedire la gran misura che si sta per abbracciare.

L' umanità, senza dubbio, può inspirar da se sola delle belle azioni, ma non si può negare che la religione vi aggiunga un gran carattere. La dignità del ministro sparge sopra le sue cure qualche cosa di sacro e di celeste; lo fa comparire come un angelo in mezzo agl' infelici. I soccorsi dell' umanità sono limitati e troppo spesso insufficienti: ove questa non giunge, la religione supplisce in una maniera, per così dire, onnipotente, le di lei promesse e speranze raddolciscono la morte; fu essa in ogni tempo l' asilo di tutti gl' infelici contro la disperazione. A questo titolo, se non altro, conveniva ristabilirla come un porto di tranquillità dopo tante procelle.

Quanto ai pastori d'un altro ordine, parlo de' ministri protestanti egualmente che de' parrochi cattolici, chi è che possa non attestare i loro servigj moltiplicati e continui? Chi non gli ha veduti instruire i fanciulli, consigliare gli uomini provetti, consolare i decrepiti, soffocare le dissensioni, conciliare tra di loro gli spiriti? Chi è che non sia stato testimone de' riguardi, e del rispetto che loro conciliava l' utilità del loro stato; riguardi usati loro da quegli stessi, che non credendo alla religione non potevano a meno di riconoscere ne' loro discorsi, e nelle loro azioni la benefica loro influenza? Tali benefizj d' ogni giorno, e d' ogni momento, erano perduti, e presto saranno restituiti alle nostre città, e alle nostre campagne che tanto ne risentivano.

Allato di questi elogj, si potrebbe io nol niego, mettervi de' rimproveri, ed opporre ai vantaggi, di cui parlo, degl' inconvenienti e degli abusi; giacchè non vi è instituzione che ne vada del tutto esente; ma qualora la somma de' beni supera quella de' mali, e qualora con sagge precauzioni si può ristringere l' una ed aumentar l' altra, non v'ha luogo a esitare.

Gli abusi rinfacciati al clero, sono stati da dieci anni in quà esagerati a dismisura; si è fatta l' esperienza del di lui annientamento. Ventinove trentesimi de' francesi riclamano contro una tale esperienza; i loro voti, i loro affetti richiamano il clero; lo dichiarano più utile che pericoloso; egli è loro necessario. Un tal grido poco meno che unanime distrugge tutte le teorie.

Altronde, il ristabilimento, qual si è fissato, nel mentre che appaga coloro che lo desiderano, non può violentare in modo alcuno la condotta di quelli, che non ne sentono il bisogno. La religione non costringe chicchessia; più non chiede per se fuori della tolleranza, di cui gode l' incredulità.

Godano pure della loro forza, e della loro felicità coloro che si reputano forti, e felici con Hobbes e con Spinosa: ma lascino altresì a coloro che lo professano il culto dei Paschal, dei Fenelon, o quello dei Claudj, e dei Saurin; non debbono esigere che il governo viva nell' indifferenza delle religioni, quando una tale indifferenza aliena da lui un gran numero di cittadini, e spaventa le nazioni, che tutte pongono la religione tra gli affari di Stato di primo rango.

Sotto un tal punto di vista, principalmente, Cittadini Tribuni, la commissione da voi nominata ha creduto che il concordato meriti la piena, ed intera vostra approvazione.

Mi resta ora a parlarvi degli articoli organici, che accompagnano il concordato, e lo rendono completo.

Non istancherò io già la vostra attenzione con un minuto esame d' ogni particolarità: tutti nascono come tanti corrolarj, dai principj, su dè quali è stato fatto il concordato, principj che ho procurato di svilupparvi. Non vi farò osservare se non se le disposizioni principali: credo che vi trove-

rete dè nuovi motivi d' adottare il progetto di legge che si sottopone al vostro esame.

Abbenchè le intraprese della corte di Roma, mercè il progresso dè lumi, e la saviezza di quella corte medesima, possano essere annoverate tra i vecchi fatti storici, dè quali poco si ha a temere il ritorno; la Francia se n' era così bene difesa, e avea sì bene stabilita, anche sotto del pio Luigi IX. l' indipendenza del suo Governo, e la libertà della sua chiesa, che non potevano sicuramente porsi in non cale le barriere già esistenti.

Come prima alcuna bolla, breve, rescritto, o qualunque siasi spedizione proveniente da Roma, non potrà essere ricevuta, stampata, pubblicata, ne eseguita senza l' autorizzazione del governo.

Verun mandatario di Roma, sotto qualunque titolo o denominazione, non potrà essere riconosciuto, nè ingerirsi nelle funzioni, o negli affari ecclesiastici senza il beneplacito del Governo.

Il governo esaminerà, prima che si possano pubblicare, i decreti dè sinodi stranieri, eziandio dè concilj generali. Verificherà, e rigetterà quanto potessero contenere di contrario alle leggi della Repubblica, alle sua libertà ed esenzioni, e alla pubblica tranquillità.

Nessun concilio nazionale, nessuna assemblea ecclesiastica senza espressa licenza di lui.

L' appello come d' abuso ristabilito contro l' usurpazione e l' eccesso di potere, la contravvenzione alle leggi e à regolamenti della Repubblica, l' infrazione dè canoni ricevuti in Francia, l' attentato alle libertà, e privilegj della chiesa gallicana, contro qualunque intrapresa, o condotta che compromettesse l' onore dè cittadini, disturbasse arbitrariamente le loro coscienze, venisse a rivolgersi contro di essi in oppressione o in ingiuria.

Sono prese pertanto tutte le precauzioni, e per l'interno e pel di fuori.

Gli arcivescovi e vescovi saranno uomini maturi, e già provati. Non potranno essere nominati prima dell'età di trent'anni.

Dovranno essere originarj Francesi.

Saranno esaminati sulla loro dottrina da un vescovo e due preti nominati dal primo Console.

Giureranno non solo ubbidienza, e fedeltà al Governo stabilito dalla costituzione della Repubblica, ma altresì di non concorrere nè direttamente, nè indirettamente a nulla che potesse essere contrario alla pubblica tranquillità, e di dar avviso di tutto ciò che scuoprissero, o sentissero tramarsi in pregiudizio dello Stato.

I parrochi, che sono i loro cooperatori presteranno lo stesso giuramento. Essi dovranno essere approvati dal primo Console.

L' organizzazione dè seminarj dipenderà egualmente da lui.

I professori dovranno sottoscrivere la dichiarazione del 1682 e insegnare la dottrina che in essa si contiene.

Ogni anno verrà comunicato al governo il numero degli studenti, e degli aspiranti allo stato ecclesiastico, ed affinchè quest' utile milizia non si moltiplichi oltre misura, le ordinazioni non potranno farsi senza che il governo ne conosca l'estensione, e non l'abbia approvata.

La differenza delle liturgie e dè catechismi avea prodotto degli inconvenienti che potevano rinovarsi; parea che questa alterasse l'unità di dottrina, e di culto. Più non vi sarà per tutta la Francia cattolica se non se una sola liturgia, ed un sol catechismo.

Tacciavasi il culto romano d' avere un numero troppo grande di feste: più non vi saranno feste senza il permesso del governo, ad eccezione della Domenica, ch' è la festa universale di tutti i cristiani.

La pompa delle cerimonie sarà conservata più o mero nè tempj, secondo che il Governo giudicherà, che le circostanze dè luoghi permettano una più grande pubblicità, o che sia d' uopo rispettare l'indipendenza, e la libertà dè culti differenti.

Verrannò assegnati nè tempj dè posti distinti alle autorità civili, e militari; essendo queste come alla testa dè cittadini, durante le solennità feligiose, come anche nelle feste civili, la loro presenza proteggerà il culto e conterrà, abbisognando, l'indiscrezione dello zelo.

Il matrimonio, che viene costituito dal solo consenso degli sposi, venne troppo lungamente confuso colla benedizione che lo consacra; in avvenire gli ecclesiastici, ministri puramente spirituali, estranei all' unione naturale, e civile non

potranno spargere le loro preghiere, e le benedizioni del cielo, fuorchè sopra i matrimonj contratti nanti l' uffiziale, che in nome della società deve esserne il testimone, e tenerne registro.

Il pregresso delle scienze fisiche ci ha dato un calendario d' equinozio e decimale; molti resteranno attaccati al calendario de solstizj per abitudine; l' inconveniente sarebbe stato leggiero se una tale abitudine non fosse resa più forte dalla ripugnanza per altre nuove instituzioni più importanti: se non avesse formato nello Stato come due popoli, che più non aveano la stessa lingua per intendersi sulle divisioni dell'anno: l'esempio degli ecclesiastici manteneva questa *bizzarria*. Seguiranno da qui innanzi il calendario della Repubblica, non potranno che indicare i giorni coi nomi, che da un tempo immemorabile vengono loro dati presso tutte le nazioni.

Poco importava alla libertà che il giorno del riposo fosse il decimo, od il settimo. Ma importava agli individui che un tal giorno ritornasse un po più frequentemente. Importava ai protestanti non meno che ai cattolici, cioè a quasi tutti i Francesi, che celebrano la domenica, di non esserne distolti dai travaglj, dà quali, coloro che erano pubblici funzionarj non aveano la facoltà di astenersi neppure in quel giorno; importava alla Stato, che dee temere la moltiplicità delle feste, che tutte non si passassero in ozio, e in disordini, e non si disonorassero a vicenda il decadi, e la domenica.

La domenica dunque porterà seco il riposo generale. In tal guisa tutto si riconcilia, tutto si ravvicina, e le cose eziandio, che al primo aspetto potrebbero sembrare troppo minute, manifestano anch'esse una profonda saviezza e formano un tutto perfetto.

Ognuno vive del proprio travaglio, o delle proprie funzioni; questo è il diritto di tutti gli uomini: i preti non possono esserne esclusi. Divote prodigalità aveano ricolmato di ricchezze il clero di Francia, e gli avevano creato un' immenso patrimonio. L' assemblea costituente lo applicò ai bisogni dello Stato, colla promessa però di salariare le funzioni ecclesiastiche. Quest'obbligo troppo trasandato verrà adempito con giustizia, economia e intelligenza.

Le pensioni degli ecclesiastici fissate dall' assemblea costituente ascendono a dieci circa millioni: Saranno impiegati pre-

feribilmente agli altri gli ecclesiastici pensionati, si computeranno le loro pensioni ne loro stipendj; aggiungendovi 2,600,000. franchi, si avrà tutto ciò che importa di spesa il culto. Egli non costa al tesoro pubblico la decima quinta parte di ciò che la nazione ha guadagnato avvocandosi i beni del clero.

L'antico stipendio de parrochi a porzione congrua, ch'erano i più numerosi, viene ad essere aumentato.

Distribuiti questi in due classi, riceveranno gli appuntamenti della prima o della seconda, secondo l'importanza delle loro parrocchie. Più non vi sara quella scandalosa differenza tra il parroco semplice che non avea che la congrua, e quello che avea diritto di decima Nessuno ecclesiastico verrà a decimare sul campo da lui non coltivato, e a disputare al proprietario una porzione della raccolta. Questa instituzione, a cui i deputati del clero rinunziarono nella celebre notte dè 4 Agosto, più non comparirà. Gli ecclesiastici non meno che gli altri funzionarj pubblici riceveranno soltanto dallo Stato un' onesto stipendio. Alcune oblazioni leggere e proporzionate saranno stabilite unicamente o permesse a ragione dell'amministrazione dè sa ramenti.

La ricchezza de vescovi è diminuita notabilmente. Non è già il fasto che da loro si attende; ma il buon esempio, ed eglino promettono della moderazione, e delle virtù.

Se vi sono degli uomini pii che vogliano stabilir delle fondazioni, e dotare nuovamente il Clero, il Governo, a cui tali fondazioni saranno soggette, ne modererà l'eccesso. Preventivamente si è provveduto acciò gli stabili non sieno tolti alla circolazione delle vendite, e non cadano in mano morta. Le fondazioni non potranno consistere se non se in rendite costituite sullo stato. Ingegnoso ritrovato che termina d'attaccare gli ecclesiastici alla fortuna della Repubblica, che gli interessa a conservarle il credito e la prosperità!

Tali sono, Cittadini Tribuni, i tratti principali, che negli articoli organici ci sono sembrati molto plausibili, e degni della vostra adozione, e della sanzione del Corpo Legislativo. Ne risulta un accordo felice, ed imperturbabile, per quanto può scorgersi, tra l'impero ed il sacerdozio. La chiesa vien riposta, e protetta nello stato pel pubblico vantaggio, e per la consolazione degli individui, ma senza pericolo per lo stato e per la sua costituzione. Gli ecclesiastici

restano incorporati co' Cittadini, e co' Funzionarj pubblici, sono com' essi soggetti al Governo, senza alcun privilegio, potranno senza dubbio, insegnare i loro dogmi, parlare colla franchezza del lor ministero in nome del cielo, ma senza disturbare la terra.

Non si può senza un sentimento ben vivo di piacere veder questa bell' opera coronare una consimile organizzazione de' culti protestanti.

La stessa protezione è assicurata al loro esercizio, a' loro ministri; le stesse precauzioni sono prese contro de' loro abusi, e promessi gli stessi incoraggiamenti alla loro buona condotta, alle loro virtù.

Siano dunque interamente cancellati dalla memoria que' giorni di proscrizione, e di duolo, quando vi erano de' Cittadini che non aveano, per pregare in comune fuorchè il deserto, ed anche in mezzo al deserto la forza veniva sovente a dissipare le pie loro adunanze!

Erano a dir vero cessate, anche prima della rivoluzione, queste odiose vessazioni, ed appena essa spuntò a guisa di un' aurora cedettero il posto ad una giusta tolleranza. Fu lecito a protestanti l' avere de tempj, ma lo stato era rimasto indifferente ed estraneo al loro culto. In oggi appunto lo Stato rende loro que' diritti ch' essi avevano alla di lui attenzione, e al di lui interessamento, riparando così pienamente la rivocazione dell' editto di Nantes, tanto funesta per essi, e per tutta la Francia.

Cattolici, e protestanti! Cittadini tutti di una stessa Repubblica, tutti discepoli del cristianesimo, unicamente divisi sopra di alcuni dogmi, sono cessati i motivi onde perseguitarvi ed odiarvi a vicenda. In quella guisa che tutti partecipavate degli stessi diritti civili, parteciperete egualmente della stessa libertà di coscienza, della stessa protezione, de' stessi favori per tutti i culti rispettivamente.

Anime dolci e divote che avete bisogno di preghiere in comune, di cerimonie, di pastori, rallegratevi, i tempj saranno tantosto aperti, i ministri sono pronti.

Spiriti indipendenti e forti, che credete di potervi passar di qualunque siasi culto, non si fa violenza alla vostra indipendenza: rallegratevi giacchè amate la tolleranza. Non era questa che un sentimento, e tutto al più, una pratica mal

seguitata, diventa ora una legge. Sarà consacrata con un atto solenne. L'umanità non fece mai la più bella conquista.

La Commissione composta de' Citt. Luciano Bonaparte, Savoye-Rollin, Roujoux, Jaucourt, Arnould, Jard-Panvilliers, e di me, vi propone unanimemente, Cittadini Tribuni, l'adozione del progetto di legge.

Il Tribunato composto allora di 85. membri presenti adotta il progetto con 78. voti favorevoli, e nomina per suoi oratori i Citt. Simeon, Luciano Bonaparte, e Jaucourt per portare il suo sentimento al Corpo Legislativo.

Nella sessione del Corpo Legislativo de' 18. Germinale (8. Aprile) *i Citt. Luciano Bonaparte, e Jaucourt parlano come segue:*

DISCORSO DI LUCIANO BONAPARTE

Citt. Legislatori,

Le rivoluzioni rassomigliano a quelle grandi scosse che lacerano il seno della terra, svelano gli antichi suoi fondamenti, e l'interna sua costruzione. Mettendo sossopra gli imperi, scuoprono la profonda organizzazione, e le molle misteriose della società: l'osservatore che sopravvive alla scossa penetra nel mezzo delle ammonticchiate rovine, si avvede di quel che fu da ciò che rimane, conosce allora ciò che potea distruggersi, ciò che dovea conservarsi, ciò che bisogna riedificare.

E' giunta appunto per la Francia, quest' epoca di esperienza, e di osservazione; e dopo dieci anni noi ritorniamo ai principj religiosi, senza de' quali non v' è stabilità per gli Stati: il bisogno della religione non è meno sacro di quello della pace. In mezzo al delirio della discordia, e della guerra si può perdere di vista un bisogno sì universale; ma quando arriva il momento, in cui il corpo politico vuol ricomporsi, il legislatore è costretto a rialzare l'eterna base. Giacciano pure sparse fra la polvere le sue auguste rovine, è necessario che la sua mano le raduni, bisogna che il corroso cemento torni ad unirsi. Lo Stato non si rassoda abbastanza che dopo il compimento di questa grand' opera. Quei sacri legami, che uniscono il cielo, e la terra, fissano con

maggior sicurezza i nostri rapporti coi nostri simili: stabiliscono i principj della proprietà privata, e della vera eguaglianza, formano le società, fortificano la loro infanzia, ne affrettano l' avvanzamento, e proteggono la loro vecchiaja contro il potere del tempo che trae seco tutte le opere degli uomini.

Si produrranno contro questi grandi risultati delle obbiezioni confutate già tante volte? Si opporranno gli abusi della religione ai di lei benefizj? Di che non si abusa egli mai sulla terra! L' onore produce i duelli, che desolano le famiglie; la gloria fa nascere le guerre che rovinano le nazioni; in nome della libertà talora si decretano le proscrizioni, s' innalzano i palchi, e spesso la religione fu disonorata dagli inquisitori e dal fanatismo....

Sì, i delitti, e le virtù esistono inseparabili tra di loro nel mondo morale: il gran libro dell' istoria ci presenta ad ogni pagina il male a fianchi del bene; in conseguenza lo scopo della legislazione si è quello di separare con forti barriere questi due opposti principj, che tendono continuamente a confondersi.

Non è necessario di sviluppare con tratti isolati innanzi all' augusta assemblea che mi ascolta, questo bisogno religioso attestato da tutti i secoli, e da tutti i popoli: quanto al freddo materialista che osserva il genere umano, che studia la nascita, e i progressi della civilizzazione, che porta lo scettico suo sguardo nei deserti i più lontani, che vi vede egli mai? Le tribù vagabonde nelle vaste lor solitudini hanno tutte degli Dei che le precedono. Alla presenza soltanto della Divinità, e in di lei nome si formano in corpo di nazione. Le popolazioni si radunano intorno al tempio, che garantisce la loro durata. Questo tempio è il primo lor monumento, i sacri riti la lor prima legge, Dio il primo lor vincolo.

Che se la religione è essenziale al mantenimento dell' economia sociale non lo è meno alla felicità degli individui. Essa mantiene nelle famiglie l' armonia che stabilisce negli Stati, essa è quella, che purifica le nostre affezioni, somministrando un motivo eterno che ci guida, come per mano, ne varj accidenti della vita, che ci forma alle virtù individue, e sociali, che ci accoglie dalla cuna, e ci consola al letto della morte.

Vi son dei delitti, che sfuggono a tutte le leggi; la religion sola è quella che può raggiungerli.

L' ingiustizia aggrava su di noi il suo braccio di ferro? La religione è il nostro sostegno. Essa ristabilisce l' equilibrio fra il debole, ed il potente; essa può eziandio sollevare l' oppresso al di sopra dell' oppressore: essa dà a costui dei segreti rimorsi, un timore vago, e terribile che supera i castighi dell' umana giustizia: solleva la vittima con una speranza santa, infinita, indipendente da tutto ciò, che lo circonda. Il saggio animato da questa speranza inestimabile ricusa di rompere le sue catene, e fissando gli occhi sulla bevanda mortale, dice agli amici che piangono: *Consolatevi, esiste colassù un Dio che punisce, e che premia.*

Sì, la forza onnipossente della religione è provata dall' esperienza di tutti i secoli, e sentita dal cuore di tutti gli uomini.

Lungi da noi le desolanti dottrine che abbandonano le società al caso, e il cuore umano alle sue passioni. Guai a questa falsa metafisica, a questa metafisica micidiale, che corrompe tuttociò, che tocca. Si vanta essa di annalizzar tutto in morale; non fa che disciogliere: arriva a snaturare perfino il sentimento dell' onore, e tutti gli elementi delle generose passioni. Ascoltatela: l' amor della patria non è, che ambizione, l' eroismo non è che prosperità. Sofisti miserabili? Invano accumulerete degli argomenti, la mitseriosa influenza della religione è incomprensibile per un cuore inaridito; la sua potenza morale, come quella del genio, si sente, si concepisce, ma non si ragiona sulla di lei esistenza.

Ammessa una volta la necessità della religione, non si vorrà certamente proscrivere il di lui necessario linguaggio: il culto è alla religione, quello che sono i segni ai pensieri. La società religiosa non può differire dalla società civile, ed è necessario che ambedue stabiliscano fra i loro membri dei rapporti esteriori, e dieno alle loro leggi delle forme sensibili. Non v' è popolo, a cui possa convenire una religione astratta; i segni, le cerimonie, il maraviglioso sono il pascolo indispensabile dell' immaginazione, e del cuore; Il legislator religioso non può signoreggiare sulle anime, e sulla volontà, se egli non ispira quella profonda, e rispet-

tosa adorazione che nasce dalle cose misteriose. Questo fatto incontrastabile depone a favore dei culti; e allora *fossero pure altrettanti errori*, codesti errori divengono sacri, perchè necessarj alla felicità degli uomini, e l' incredulità che calcola freddamente, che scompone con ironia, *quand' anche fosse la verità medesima*, non lascierebbe per questo d' essere la più fatale nimica dè privati, delle famiglie, de popoli, e de Governi.

I culti sono utili, necessarj in uno Stato. Il Governo dee dunque organizzarli: sarebbe dunque mostrarsi nemico del popolo francese, il trasandare più lungamente questo gran mezzo d' ordine, e di pubblica utilità. Presentasi a questo punto in aria sdegnosa di sicurezza la rivoluzione politica: se i culti esistono, ella vuole che il Governo sia loro straniero: l' indifferenza per tutte le religioni, dice questa politica, è il mezzo migliore per contenerle poi tutte.

Massima pericolosa, prudenza immaginaria! Questa teoria proclamata con tanto fasto non ci ha prodotto che mali. Quanti l' han professata nel tempo delle nostre turbolenze civili si son veduti costretti ad allontanarsene, perchè ella è falsa, è impossibile tra di noi di farne l' applicazione. Si comincia dall' essere indifferente; l' indifferenza produce assai presto l' inquietudine, e per calmar l' inquietudine si ricorre alla persecuzione.

Si dirà, che l' Olanda, e l' America seguitano questo sistema riguardo ai culti delle loro diverse provincie; ma questi culti stabiliti al tempo medesimo, colle stesse prerogative, trovano un remedio al loro pericolo nell' istesso lor numero, e nei costumi de popoli che li professano.

Tra di noi, per lo contrario, se il cristianesimo non esiste solo, egli esiste almeno senza *contrappeso*, tra di noi deve trovarlo nell' autorità civile: 40,000 riunioni tra loro corrispondenti, riconoscono una gerarchia positiva. Possiamo noi disprezzar la loro forza, o fidarci sulla loro debolezza, quando tante coscienze sono dirette da un medesimo spirito?

Trascurandole, ci prepareremmo delle nuove procelle per l'avvenire; perchè là, ove esiste una potenza morale unica, esiste indipendentemente dallo Stato, e lo Stato porta nel suo seno il germe delle discordie. La menoma scossa data alle sue estremità, può minacciare i di lui fondamenti. Là il po-

tere del Governo non è consolidato : perchè in' uno Stato libero che cosa è mai il potere ? Non è gia certamente la violenza di quelle minorità, saggie nell' arte di formarsi, di riunirsi, e di prodigare i tesori dello Stato per resistere per pochi mesi all' opinione che le risping. Codeste minorità rassomigliano al potente di cui parla la scrittura : *Io son passato, ed eglino più non esisteano.* In uno stato libero, il potere non può essere formato che dall' opinion nazionale, e più di tutto dall' immensa popolazione delle campagne : sì, è appunto nelle campagne, che la religione esercita la sua maggiore influenza; bisognava pur dunque, almen per politica, farsi padroni di questa gran molla, e renderla vantaggiosa.

Questa politica ha guidato constantemente coloro la di cui saviezza vantasi nell' istoria : scorriamo l' istoria degli uomini grandi, dei conquistatori che fondarono, o rinuovarono gli imperi ; què genii possenti, orgoglio dell' umana stirpe, non trascurarono la forza della religione. Hanno saputo impiegarla con profondità, e ben lungi dal rimanere indifferenti sulla di lei attività onnipossente, si sono identificati con esso lei Invocheremo noi la colossale rimembranza di quella Roma che ai suoi progetti di conquista unì mai sempre le vere idee dell' ordine pubblico ? Roma dava il diritto di cittadinanza nel campidoglio a tutti gli Dei dè popoli conquistati. Invocheremo noi l'autorità di Numa, di Licurgo, e di Solone ? Ma consultiamo unicamente gli oracoli del secolo : interroghiamo Rousseau, e Montesquieu il più saggio dè pubblicisti : la loro voce ci annunzia che la religione dee essere al primo rango degli affari di Stato. Ascoltiamo l'oratore della rivoluzione, ascoltiamo Mirabeau lui medesimo all' epoca, in cui l' anarchia, e l'empietà voleano autorizzarsi del di lui nome. Quest' uomo prodigioso, cui il turbamento delle passioni, e degli intrighi non potè involare le grandi verità politiche, lasciossi sfuggire queste memorabili parole : *Confessiamo in faccia a tutte le nazioni, e a tutti i secoli che Dio è necessario al popolo Francese quanto la libertà, e piantiamo l' augusto segno della Croce in cima a tutti i dipartementi. Non ci si possa imputare il delitto d' aver voluto inaridire l' estrema risorsa dell' ordine pubblico, ed estinguere la speranza estrema della virtù infelice.*

Noi abbiamo pur anco innanzi agli occhi l'esempio di un popolo vicino. L'Inghilterra, che parve sempre così gelosa della sua libertà, non è per questo men religiosa: Il clero Anglicano lungi dall'essere indipendente dallo stato, da lui sostenuto, lo sostiene a vicenda. Possa soltanto questa nazione imitare il nostro esempio, e trattare con egual favore i sistemi religiosi.

Ma chi son eglino dunque coloro, che non curano e l'esempio dè grandi popoli, e l'autorità dè grandi uomini, e la testimonianza dè grandi scrittori? Chi son eglino? Conosciuti unicamente pei mali, che han fatto, famosi per errori, le di cui conseguenze hanno messo sossopra la patria, la loro condotta hà attirato la guerra civile, la loro ignoranza hà prolungato i nostri torbidi, le loro folli teorie hanno strascinato la Francia sull'orlo del precipizio, e nell'atto che questa funesta esperienza pesa sù di essi, invece d'invocare l'obblio unica podestà tutelare in simili circostanze, declamano contro di un Governo, a cui hanno lasciato da riordinare ogni cosa. Costoro dicono al dì d'oggi, che noi dobbiamo lasciare i culti senza organizzazione; dicevano jeri che i Preti refrattarii esercitavano una influenza da far temere per la repubblica, andavano ancor più innanzi, e non credendo che il silenzio del governo avesse viste assai più profonde, esalavano dalle loro bocche amare lagnanze, domandavano dei palliativi nell'atto che preparavasi il gran rimedio: avrebbero essi voluto, per avventura che si preferisse la violenza alla saviezza, e che invece di organizzare i culti si ripopolasse la Guiana di 20 mila preti: non sanno eglino ancora questi artefici delle nostre guerre civili, che ne noi, ne alcun'altro vuol più soffrire i loro tratti sanguinarii, ne le loro politiche teorie?

Migliori principii, e lungo tempo sconosciuti sono quelli, a cui dovette ritornare il Governo. Egli hà dovuto ristabilire le basi essenziali di quella religione che ci hanno lasciato in retaggio i nostri maggiori. In materia di credenza religiosa, l'autorità degli antichi è una prova ammessa in tutti i luoghi e in tutte le età: sembra che una religione quanto più s'innoltra nell'oscurità dè tempi, tanto più si avvicini ancora a colui che deve esistere al di là dè tempi, e che ha preceduto la loro nascita.

Questa religione entra in tutta l'istoria di questo impero;

è scritta in tutti i suoi monumenti : Che dico io? Ella vive nelle sue stesse rovine da dove sembra, che alzi una voce immortale. Ella si è rasserenata con quelle scosse che avrebbono dovuto abbatterla, e forse ancor cogli esilj, e colle sofferenze de i di lei ministri.

Egli è vero, che le persecuzioni che sembrano renderla più cara al popolo, l' hanno resa pericolosa allo Stato. Alcuni vescovi proscritti han potato dal fondo de paesi stranieri, ove han portato uno spirito di amarezza, esercitata una influenza seduttosa sulle coscienze timide che aveano altre volte dirette.... È questa una ragione di più, per cui dovea il legislatore impadronirsi d una molla che non era certo impotente.

Altronde quando anche il cristianesimo non fosse nè così antico, ne così utile, egli è la credenza del popolo, e a questo solo titolo vi dovrebbe certamente esser caro. Voi sapete che se la libertà, l' eguaglianza, la proprietà sono cutti sacri, l' inviolabita delle coscienze è il primo dei diritti: sapete che le nazioni non possono soffrire il disprezzo, e che non si può dimostrarne loro il più grande, quanto coll' oltraggiare il principale oggetto della loro venerazione.

Ma quando anche fosse in vostro potere creare un culto nuovo, e migliore; forsecchè le religioni si stabiliscono colle leggi? Potete voi comandar l' entusiasmo, e decretar la credenza? Qualunque umano potere dee cedere alla persuasione del cuore, e ai pregiudizj partino dell' opinione.

Io voglio supporre per un momento che sia pronta ad uscire dagli antri sconosciuti che nascondono i loro misteri, una nuova religione; ma e non sapete voi come si stabiliscono le sette nascenti? Raccogliete gli esempj di ciò ch'è accaduto. Osservate nelle Gallie latine il cristianesimo lottare con forza contro della barbarie, prima che sia arrivato alla perfezione, che forma l'essenza della sua dottrina, prima che l' equilibrio tra le due podestà ecclesiastica, e civile sia stato fissato. Quanti funesti risultati! Quante crudeli superstizioni! Quanti errori espiati col sangue de' popoli! Quai lunghe ecclissi dell' umana ragione! Vedete voi l' Arabia inondata dal sangue per provar colla spada il Dio di Maometto e la sua dottrina, che mettendo sossopra gli Stati dell' Asia, diventa instabile, per così dire, come l'arena de' suoi deserti.

E senza parlare di questi parti laboriosi d'una nuova religione, non temerete voi il ritorno terribile di sì funeste vicende, dovendo temere perfino il minaccioso silenzio d'una religione perseguitata? Me ne appello alle empie guerre che han desolato già tante volte i nostri avi per alcune leggiere differenze sulla maniera d'onorare la Divinità?

Ah! ristabiliamo un culto comprato con tanti sudori, e giustificato da tanti benefizj. Temiamo le grandi, e dolorose prove che minacciano egualmente le leggi, e la morale: rispettiamo que' sacri limiti, che non si rimuovono impunemente.

S'è provato, che il Governo dovea ristabilire il cristianesimo: quali doveano essere le basi adottate per la sua organizzazione? Egli ha dovuto considerare lo stato della Repubblica, ha veduto che il cristianesimo abbracciava tra noi la religione romana, e le sette protestanti.

Questa verità riconosciuta gl'impone il dovere d'organizzare pubblicamente il culto cattolico, e i culti protestanti. Il progetto di legge conseguisce un tal fine. Consiste in un concordato fatto col Capo della chiesa romana, in alcuni regolamenti sulle diverse comunioni cattolica, e protestanti. Questo progetto ristabilisce la Chiesa Cattolica, Apostolica, Romana; ma dichiarando pubblica questa religione, organizza quella delle altre sette in una maniera parallela, perchè in fatto *di coscienza la maggiorità istessa non è quella che impone la legge*.

Che puossi mai opporre a questa misura veramente saggia, e filosofica? Potrebbesi rinovare contro di essa la grande obbiezione di alcuni pubblicisti, che rimproverano alla religione romana d'avere per capo supremo un principe straniero. Potrebbesi citar l'esempio dell'Inghilterra che verso la metà del secolo XV. ruppe ogni legame colla S. Sede, e stabilì una setta indipendente. Ma ognun sa qual vergognoso motivo abbia spinto Enrico VIII. a dichiararsi capo della chiesa anglicana. Altronde Enrico VIII. stabilì una religion nazionale dominante, e il concordato evita uno scoglio sì grande. Egli le organizza tutte, e le regola tutte egualmente. Certo che l'esempio dell'Inghilterra a questo proposito non dovrebbe citarsi. Questa innovazione religiosa non fu senza conseguenze per lei. Forse l'uomo di Stato

si riconosce la cagione di tutte le tempeste politiche, che dopo due secoli l'esposero a tanti naufragi: forse i torbidi, che non ha molto, agitarono una delle sue provincie, riconoscono la medesima origine: se un fuoco riconcentrato da lungo tempo ha divorato l'Irlanda; se la sorte di questo paese ha potuto dipendere da un vento propizio non possiam dire che il sistema religioso dell'Inghilterra, che mantiene de' profondi contrasti, sia funesto alla di lei tranquillità?

La prudenza, e il tempo possono cicatrizzare le piaghe più profonde; ma perchè mai questo popolo illuminato non istabilisce l'eguaglianza nei varj culti? perchè mai mantiene egli ancora le leggi del *Test*? S'egli prosiegue a disconoscere che il diritto delle coscienze è al di sopra del potere dei sovrani, noi possiam dirgli dall'alto di questa tribuna, ch'egli non si mostrerà degno del secolo, in cui viviamo. Arriverà difficilmente a riunire in un sol corpo di nazione le isole del suo impero, e questo primo errore può avere dei risultati, che appartiene unicamente alla storia di calcolare.

Ma quando anche la politica d'Enrico VIII. non avesse preso una falsa direzione, qual vantaggio potremmo noi ricavare dal suo esempio? Che parallelo potrebbe farsi tra il suo secolo, e il nostro? In Inghilterra la rivoluzione non era stata irreligiosa. Enrico VIII. avea a sua disposizione tutti i capi d'un clero potente che lo secondava, tutte le molle d'un culto stabilito, che potè appropriarsi, e il punto in cui noi ci troviamo è nell'opposta estremità. Chiamava egli in suo soccorso un culto, che la pubblica venerazione avea consacrato: noi uno ne ristabiliamo che volea annientarsi colla persecuzione e il disprezzo. Altronde le isole britanniche non hanno rapporti geografici con Roma; la repubblica al contrario avendocene d'ogni specie, lo stabilimento d'una setta indipendente avrebbe forse diminuito in qualche parte la nostra influenza in Europa; e poi, il centro della religione cattolica è egli fuori della sfera di questa influenza? E se i suoi beni furono dati alla Chiesa dalla Francia, se questa chiesa fu sostenuta dai nostri antenati più liberali, più illuminati, più veramente filosofi, i tempi, in cui viviamo non sono meno gloriosi per la nazione francese, e il giorno di

oggi, come ai tempi di Carlo Magno, la corte di Roma è a noi legata per la sua esistenza egualmente che per le sue affezioni.

Il carattere del capo che governa la chiesa rende più stretti con noi i suoi rapporti, ispirando un nuovo rispetto alla santità del suo ministero; nelle discussioni pertanto in cui dall'una parte, e dall'altra avcasi a lottare contro tanti pregiudizj, i due Governi han conservato quel carattere di riserva e di meditazione che solo può ispirarsi dall'amore dell'umanità, e che vince tutti gli ostacoli. Il risultato di queste discussioni è stato favorevole agl'interessi della repubblica egualmente che a quelli della chiesa. Il concordato ristabilisce tutto ciò, che è utile, allontana tutto ciò, che è superfluo, e abusivo: ristabilisce la Religione Cattolica, Apostolica, e Romana in quella parte del clero secolare, ch'è necessaria al pubblico servizio, e la disimpegna da tutta quell'armata monastica, indipendente dall'episcopato, ch'era sovente contraria alla di lui utile influenza.

La tenuta dei registri civili viene ad essere estranea a tutte le comunicazioni religiose. La libertà delle coscienze, e l'eguaglianza dè culti restano intatte. I culti in tutte le loro parti sono sottoposti all'azione civile, così che questo pubblico stabilimento porta un colpo mortale al fanatismo.

Nò, non fu mai presentata ad un gran popolo istituzione religiosa più completa, più filosofica, più nazionale. Ella è benefica per tutti i cristiani. I cattolici, e i protestanti vivono sotto le stesse leggi: amino dunque essi egualmente la patria; che li confonde nel suo amore --- Legislatori questo codice religioso è uno dè benefizj i più segnalati, di cui la Repubblica sarà debitrice al suo Governo; per meglio apprezzarlo non ci resta che paragonarlo rapidamente colle leggi de passati governi.

L'Assemblea costituente fissando i primi suoi sguardi sugli abusi della chiesa, volle ricondurre i preti alla dottrina dell'Evangelio. Un'immensa quantità di benefizj posseduti da ministri senza funzioni, serviva di pascolo a de vizj, che essi medesimi condannavano negli altri, nell'atto stesso che il prete di campagna appena avea di che vivere dell'altare, a cui serviva: questi benefizj furono soppressi. Numerosi ordini monastici divoravano senza vantaggio le sostanze dè Popoli: essi

scomparvero: questi ordini, che riconoscono la loro origine dai primi cristiani perseguitati nel basso impero, mentre erano ridotti a fuggire gli uomini per conservarsi fedeli al loro Dio, nei stati moderni non servivano se non se a mantenere uno spirito straniero, e funesto: e perciò la loro riforma fu sovranamente nazionale.

Perchè mai dunque l'assemblea costituente non ha ella ottenuto il suo intento? Perchè mai non avendo fatto in materia di religione se non se cose utili, e pressocchè somiglianti a quelle intraprese da Giuseppe II. ha incontrato ostacoli insuperabili? Perchè sotto Giuseppe II. i capi della chiesa Germanica favorirono i suoi disegni, e quelli al contrario della chiesa Gallicana si opposero ai primi tentativi de riformatori, sia che sotto il manto di uno zelo affettato non sospirassero se non se dietro le ricchezze e i privilegj di cui godeano all' ombra del trono, sia che credessero di scoprire l'ateismo, che nascosto dietro ad alcuni uomini di buona fede, cominciava a far prova delle sue forze. Fu inalberato lo stendardo della rivolta, e videsi la maggior parte de preti di costumi i più puri, nati nel seno del terzo stato, e i più interessati a distruggere gli abusi dell' altro clero, lasciarsi strascinar dalla forza della dipendenza, e abbracciare sinceramente una causa che forse nè loro capi non avea se non viste temporali. Una gran parte di preti credettero che fosse in pericolo la loro fede, e il male si inasprì senza rimedio. E così le misure della costituente, perchè non prese colla dovuta prudenza, fecero in seguito spargere assai più di sangue, e ci impegnarono in errori più difficili a ripararsi, che non lo fecero le diverse fazioni politiche.

Succedette l' *assemblea legislativa*, e sin dai primi suoi giorni la resistenza de preti le cagionò de timori: essa ordinò loro di prestare il giuramento di fedeltà, autorizzò i corpi amministrativi a deportare quei che turbassero l' ordine pubblico; e pochi mesi dopo, tutti coloro che ricusarono il giuramento furonò costretti ad abbandonare la Francia in quindici giorni sotto pena di dieci anni di detenzione. Così in meno di un anno nascea già dallo spirito d' organizzazione uno spirito distruggitore. L' ateismo insisteva presso la filosofia, e il torrente che dovea ben tosto abbattere ogni cosa già minacciava di straripare. In meno d' un anno una riforma reli-

giosa, tuttocchè buona, produsse la proscrizione, per questo solo motivo, che la riforma era stata organizzata senza circospezione, tanto son delicate e difficili le leggi, che toccano sì da vicino le coscienze de popoli!

La *Convenzione* seguitò lo stesso sistema con una violenza progressiva, l'esilio in massa della grande maggiorità de' preti le parve una misura di pusillanimi, ordinò che fossero deportati alla Guiana, e che tutti i preti, che si sottraevano alla deportazione fossero puniti di morte entro il termine di 24. ore.

Misure così crudeli potrebbero con tutto ciò essere considerate come conseguenze necessarie della prima direzione erronea, e della perseveranza nello stesso sistema; tostocchè i refratarj erano contrassegnati quai nemici dello Stato, non dovea recar sorpresa che come tali fossero trattati. Ma la scena cangia assai presto; il demonio dell' ateismo che appena si era fatto sentire da lungi negli anni addietro, ardisce di comparire a scoperto, solleva la Francia dall' alto della tribuna, vuol comprimere tutte le coscienze in una fiata. Non gli bastava d' popolar la Guiana di preti refratarj; erano necessarj ancora al suo furore i preti giurati. L'ateismo non fa distinzioni fra le sette religiose, come non ne fa il realismo nelle sette repubblicane: il grido di morte si fa sentire improvviso su tutti ministri de' culti; furono trasportati a truppe in terre disabitate e sotto il cielo infuocato de' Tropici. La convenzione, istrumento del fato che perseguitava questo vasto impero, volle annichilare i culti dopo averne colpito i ministri. Tutti i più liberi decreti emanati dalla tolleranza furono rivocati, e videsi per la prima volta nell' istoria del mondo, la legge invitare de cittadini a dichiararsi infami: vi furono delle autorità che accolsero con piacere la dichiarazione di preti, che ringavano il loro carattere sacerdotale.

Tanto era il furore che avea sollevato una parte della Francia. La Repubblica fu lacerata da suoi propri figli: i dipartimenti dell'Ovest furono desolati, insanguinati da questa guerra civile che non può estinguersi se non da un opposto sistema.

Oh tempi d'eterna ignominia! (se in tutti i secoli le rivoluzioni non producessero sotto sintomi diversi dei terribili risultati) giorni, che sembravano aver riscondetto il più dolce

popolo della terra alla ferocia delle popolazioni più barbare! I monumenti della religione come quelli delle arti furono cangiati in rovine: regnò nè tempj il silenzio, e la desolazione. Le mani insanguinate dell' ateo spogliarono il santuario, che a renderlo sacro avrebbe dovuto bastare l'omaggio di tante successive generazioni. Furono disonorate le pietre sepolcrali delle nostre famiglie, e infami cortigiane condotte in trionfo si assisero su degli altari! In questo orribile delirio parea quasi che il cuor dell' uomo fosse cangiato, e che nello spazio di pochi giorni fossero scorsi parecchj secoli.

Intanto i popoli costernati ricusavano la lor confidenza ai soli ministri che l' esilio, e la morte avea risparmiati, e pago dell' opra sua l' ateismo credea d' aver distrutto per sempre la religione. Ma il picciol numero dei dominatori del giorno s' avvide assai presto che sarebbero anch' essi inviluppati nella comune disgrazia. Lo stato marcava rapidamente verso la sua compiuta rovina. Tutte le ligbe erano rotte, la società era attaccata da ogni parte; si parlò assai presto d'una divisione di sostanze: la Repubblica priva di tutti i legami della morale era sul punto della sua dissoluzione.

Così ci descrivono i Poeti quel Vascello che scorrea incogniti mari: nascondeasi nel seno de flutti uno scoglio di calamita. Sbattuto dalla tempesta il navigfio, passa sopra la fatal rupe, e attratti improvisamente dalla calamità i ferri che lo collegano si disperdono ... Prive de' loro legami le tavole si sconnettono, si sfasciano, vittorioso il mare mugge, si slancia, e divora la sua preda.

Così fu che l' ateismo minacciato dalla tempesta rimase atterrito dalla sua opera istessa; tremarono i suoi discepoli sulla propria lor sorte: incalzati da ogni lato, vollero ottoporre al freno della morale quel mostro che aveano satenato: mutarono linguaggio, e parve che cavassero qual da un grande obblio la tradizione d'un Essere supremo: la sua esistenza, e l' immortalità dell' Anima furono proclamate.

Questo primo saggio retrogrado verso le idee religiose fu accolto dal popolare entusiasmo; e questi uomini d' esecrabil memoria almeno per questa volta sacrificarono all' opinion nazionale; ma le loro mani lorde di sangue francese non aveano azione che pel delitto, e lo sviluppo della lor nuova riunione estinse assai presto quel lampo di pubblica

gioja. Nulla fece meglio conoscere il lor delirio : il loro spirito tanto prodigioso pel male quanto sterile per salutari concetti, credette di poter rimpiazzare il cristianesimo con un domma metafisico. Predicarono la loro dottrina nelle cattedre istesse dell' Evangelio : parea che non ne paventassero la maestosa ricordanza. Affollati ne tempj che profanavano, oh accecamento incomprensibile dell' amor proprio! non si avvedeano che il cristianesimo perseguitato, invisibile, divenia più potente che mai, e che quegli altari erano assai più eloquenti in mezzo alle loro rovine, che non lo erano stati già per la pompa di cui gli aveano spogliati.

Con minore violenza, a dir vero, ma senza una maggiore saviezza si rese odioso egualmente il *Direttorio*. Ammise per regola lo stesso principio, e lo seguitò con debolezza. Fece alla religione una guerra giù sorda, ma non meno crudele. Appena è proclamata la libertà di coscienza, che quelli che vogliono goderne riempiono le prigioni. Si pubblica la tolleranza universale, e il popolo è costretto per forza o al lavoro, o al riposo. La dolce abitudine dell' infanzia riunisce in epoche determinate i Cittadini? L' autorità ne disturba l' unione, e per mettere il colmo alla derisione, si prodigano a questo popolo disperso i titoli augusti di nazione libera, e sovrana.

Ciononostante questo Governo nulla meno persecutore dell' antico sentì pur esso il bisogno d' un freno religioso; Ma troppo debole, e incapace d' intraprendere cosa alcuna di grande, si strascinò lentamente dietro i passi della Convenzione, e fu allor che comparve il culto de Teofilantropi, che l' istoria metterà a fianco al decreto sull' Essere Supremo per provare ai nostri posteri che quei medesimi, che proscrivono tutti i culti son ridotti a ricorrervi quando vogliono consolidare il loro potere.

Sorse finalmente sulla Repubblica il 18 Brumale.

Appena fu istituito il Governo consolare, si affrettò di pubblicare la vera libertà de culti; fu permesso finalmente al popolo Francese di riposare, o lavorare a suo genio; di adorare il Creatore come a lui meglio parea, e al giuramento teologico si sostituì la promessa dovuta da ogni Cittadino, di fedeltà alle leggi dello Stato.

Allorchè l' ovest conobbe un tale cangiamento di siste-

ma, allorchè seppe che il Governo lasciavagli i suoi preti, e il suo culto, caddero le armi dalle mani di quel buon popolo, e la guerra civile fu estinta.

Nel tempo stesso il Governo erasi indirizzato al Capo della Chiesa per prendere delle misure definitive che potessero terminare lo scandalo delle dissensioni religiose, calmare il popolo, e rendere amabile a tutti i cuori questa Repubblica illustre ed ammirata abbastanza.

A tal' epoca cominciano le conferenze pel concordato.

Questa pertanto, Legislatori, che voi avete sotto degli occhi è l' opera di due anni, e voi siete per pronunziare sul termine de' torbidi religiosi. Felice la Francia, se un' opera somigliante potea terminarsi nell' 89! Chi può calcolare il numero delle vittime che si sarebbero risparmiate?

Ristringo il tutto in poche parole.

1. La religione e i culti sono utili agli individui, necessarj alla società.
2. Il Governo della Repubblica non può rimanersi indifferente sui culti; ei deve organizzarli.
3. Il progetto di legge che vi si presenta gli organizza nella maniera più conveniente.

Legislatori, affrettatevi *di riparare colla vostra saviezza degli errori che vi sono estranei*: affrettatevi a riconoscere, e a convertire in legge di Stato questo codice religioso: allora voi avrete soddisfatto al vostro dovere colla Patria, e in questa memorabil Sessione avrete decretato la pace della Repubblica colle nazioni, e colle coscienze.

E' questo il voto, che il Tribunato c' incaricò di manifestare al vostro cospetto. La di lui adozione è appoggiata ai principj che noi abbiam sviluppati e principalmente su questo importante riflesso, che *il nostro dovere è di cedere all' opinion nazionale, e che questa opinione domanda il ristabilimento delle istituzioni religiose*.

DISCORSO DEL CITT. JAUCOURT.

Cittadini Legislatori,

Quantunque l' Oratore, che mi ha preceduto a questa tribuna abbia presentato lo sviluppo il più soddisfacente al progetto di legge che vi è sottoposto, ho creduto che mi sarebbe

ancora permesso di richiamare il vostro pensiero à quell' epoca gloriosa, che dee mettere realmente ad uso della Nazione Francese la libertà de culti, quella libertà ognora proclamata, e sempre fino ad ora tenuta in catene. Ho pensato eziandio, che il Corpo Legislativo non vedrebbe senza qualche interesse, che il Tribunato offriva di già nella scelta di suoi oratori, l' esempio di quella unione, che va quanto prima a riunire i sentimenti de Francesi dè culti differenti in un istesso rispetto per la costituzione, in un' eguale riconoscenza pel Governo, in un amore egualmente puro per la patria. Ad un' epoca disastrosa dè nostri antichi annali, dopo discussioni civili, e religiose, sulla fine d' una guerra, che avea armati i Francesi gli uni contro degli altri, un principe che si può nominare da questa tribuna repubblicana, poiche è il solo *di cui il Popolo abbia conservata la memoria*, Enrico IV., si rallegrava di potersi finalmente occupare della giustizia, e della religione; qualunque siasi la forma dè Governi, la forza invincibile delle cose riconduce la stessa necessità nelle circostanze medesime.

La pace generale, che mette il colmo alla soddisfazione di tutti i cittadini, è sottoscritta appena, e i Consoli, in sequela di una convenzione, sulla quale nulla mi lascia ad aggiungere l' oratore che mi ha preceduto, vengono a presentare al Corpo Legislativo una maniera di organizzazione, e di polizia dè culti, vale a dire, il pegno più sicuro della pace interiore. Il concordato segnato tra il Governo Francese, e la corte di Roma, va finalmente a far cessare le intolleranze religiose, garantisce a tutti i cittadini un diritto non meno sacro della sicurezza delle loro persone, e delle loro proprietà, *la libertà di coscienza*: e attaccandoli anche più fortemente alla nostra politica rigenerazione, disseccherà per l' avvenire una feconda sorgente di rissentimenti, di odii, e di calamità.

Il Primo Console ha ristabilita, con savie misure, la buona intelligenza colla corte di Roma: La Chiesa Gallicana fù sempre gelosa delle sue libertà; ma un ministero puramente spirituale non può degenerare in una oppressiva dominazione; e, secondo la felice espressione del rapportatore del Consiglio di Stato, gli articoli organici della convenzione dè 26 messidoro tendono tutti a ricondurre allo spirito della pura, e rispettabile antichità, delle instituzioni, che sono la base, e la garanzia della morale.

I ministri protestanti, per la natura medesima dè loro instituti, sempre si accostano a questa evangelica semplicità, e la loro dottrina considerata sotto il rapporto dell' ordine sociale, offre dè sicuri garanti della loro sommissione, e della loro fedeltà alle leggi della Rep., e al di lei Governo. Gelosi di unire alla qualità d' institutori della morale religiosa, quella di cittadini, non vorranno mai isolare i doveri, che lor sono imposti sotto questo doppio rapporto.

Una classe numerosa di Cittadini fù lungamente vittima della persecuzione. Lo splendore d' un regno glorioso per le lettere, e per le arti, fù oscurato dalla proscrizione dè protestanti. La Francia perdette con essi degli utili talenti, dè preziosi stabilimenti, ed una parte considerevole del suo commercio.

Allora la filosofia alzò la voce, e si sforzò costantemente di arrestare la persecuzione che si esercitava ancora contro le famiglie, le quali, ad onta delle minaccie, e del timor dè supplizj, non poteano risolversi ad abbandonare la Francia. I suoi successi furono lenti, e difficili, ma finalmente la sua voce fù rispettata. La tolleranza non fù più riguardata come un benefizio, ma come dovere, e quasi dir si potrebbe, che la nazione francese avea proclamata la libertà dè culti anche prima dell' assemblea costituente.

Al di d' oggi le vaste provincie, le quali hanno ampliato il territorio della Rep., hanno accresciuto notabilmente la popolazione protestante. Il ritorno dell' ordine, e della prosperità, la libertà religiosa, e la savièzza delle nostre instituzioni ne vanno fors' anche ad accrescere il numero. La legge, che siete per fare, Cittadini Legislatori, se è permesso presagire anticipatamente il vostro decreto, risuonerà per tutta l' Europa. I discendenti dei rifuggiati portano ancora un cuor francese, rientreranno in questa patria, che non può mettersi in obblio, e il secolo XIX. compenserà i torti del secolo di Luigi XIV.

Il Corpo Legislativo nella Sessione suddetta de' 18 Germinale approva il mentovato progetto di legge cogli articoli organici relativi ai culti cattolico, e protestante con 228. voti favorevoli, e 21 contrarii.

PIUS Episcopus, servus servorum Dei,

» *Dilecto filio nostro Joanni-Baptistæ tituli S. Onu-*
» *phrii S. E. E. presbytero cardinali Caprara nuncupato,*
» *archiepiscopo episcopo Œsino ad carissimum in Christo*
» *filium nostrum Napoleonem Bonaparte, primum Gal-*
» *liarum Reipublicæ consulem, nostro et apostolicæ sedis*
» *Legato de latere, salutem et apostolicam benedictionem.*

» *Dextera Altissimi quæ semper in ostensione virtutis*
» *magnificata est, renovavit etiam temporibus hisce nos-*
» *tris magnalia sua. Illud si quidem est operatum, ut*
» *tot inter impetus ac procellarum jactationes quibus uni-*
» *versa Gallia tamdiu est agitata, longè maxima na-*
» *tionis illius pars, religionis quam à majoribus acceperat*
» *et ab incunabulis hauserat, retinentissima fuerit, in*
» *eâque conservandâ avorum suorum gloriam, à quibus*
» *tot bona accepit Ecclesia, ad memoriam sæculorum*
» *omnium sit æmulata. Propterèà nec desivimus, nec*
» *desituri unquam erimus, in omni spiritus nostri humi-*
» *litate, gratias agere misericordiarum Deo, qui, tot*
» *inter angustias, quibus premimur, tantasque curarum*
» *moles, quas, cùm semper, tùm iis potissimùm tem-*
» *poribus necessario habere debet sarcina supremi epis-*
» *copatûs, quæ infirmitati nostræ, inscrutabili Dei judicio*
» *est imposita, ad consolandos nos divinitatis suæ lumine*
» *rationem nobis suppeditare est dignatus, quâ catholica*
» *religio ad liberum ministeriorum suorum exercitium*
» *in regionibus illis revocata, ad pristinam cultûs sui*
» *puritatem, sanctitatemque possit reflorescere.* »

« *Paterna charitas, quâ nos gallicanam nationem*
» *semper complexi fuimus, et ardentia illa studia quibus*
» *urgemur, ut opus tàm benè susceptum, auxiliante*
» *Deo, ad majorem ejus gloriam, per imbecillitatem*
» *nostram feliciter conficiatur, nos vehementer sollicitos*
» *habet, rationesque omnes excogitare cogit, quæ ad*
» *hoc tantum bonum constituendum conferant, cum quo*
» *salus tam multarum animarum, quas Christus Domi-*
» *nus sanguine suo redemit, est omnino conjuncta.*

BOLLA

Di nomina del Cardinal Caprara Legato a Latere.

PIO VESCOVO SERVO DE SERVI DI DIO

Al diletto figlio nostro Gio: Battista Caprara prete Cardinale della S. R. Chiesa del titolo di S. Onofrio Arcivescovo di Iesi presso il carissimo nostro figlio in Cristo Napoleone Bonaparte primo Console della Repubblica di Francia nostro legato a latere, e della Sede Apostolica, salute, ed apostolica benedizione.

La destra dell'altissimo, che sempre ha manifestato con splendore la sua potenza, anche in questi ultimi nostri tempi ha rinovati i suoi prodigj. E' certamente accaduto, che in mezzo agli urti delle passioni, e delle tempeste, da cui da gran tempo è agitata tutta la Francia, la massima parte di questa Nazione siasi mantenuta attaccata alla religione ricevuta da suoi maggiori, e succhiata nella culla, e che gelosa di seguitare la gloriosa condotta de'suoi avi, dai quali ha ricevuto tanti beni la Chiesa, siasi acquistata una gloria immortale in ciò, che ha fatto per conservarla. Non abbiamo pertanto cessato, ne mai cesseremo con tutta l'umiltà dell' animo nostro, di rendere grazie al Dio delle misericordie, il quale in mezzo a tante angustie, che ci opprimono, in mezzo a pene sì gravi, compigne sempre, e specialmente in questi tempi del peso del sommo Episcopato imposto alla nostra debolezza per giudizio divino imperscrutabile, si è degnato per nostra consolazione di somministrarci col suo divin lume il mezzo onde, richiamata in quelle contrade la religione Cattolica al libero esercizio de suoi ministeri, potesse rifiorirvi la primiera purità, e santità del suo culto.

Il paterno affetto che sempre abbiamo avuto verso la Nazione Francese, l'ardente desiderio da cui siamo stimolati per felicemente consumare, quanto la nostra debolezza il comporta, a maggior gloria di Dio, un' impresa coll' ajuto divino tanto ben cominciata, ci rende grandemente impazienti, e ci costringe a ricercare tutti i mezzi conducenti ad un tanto bene, da cui onninamente dipende la salute di tante anime redente col sangue di Cristo Signore.

» *Propterea cum ad id consequendum illud maximè,* » *tum nobis, tum gubernio ipsi gallicano, prodesse posse* » *videatur, si nostrum atque apostolicæ Sedis legatum* » *constituamus, qui in Galliam se conferens, et spiri-* » *tualibus fidelium illorum necessitatibus præsto sit, et* » *ea bona properet quæ ex conventione inter nos et* » *gubernium Reipublicæ gallicanæ intùs expectari debent,* » *auditis venerabilibus fratribus nostris S. R. E. car-* » *dinalibus, quos, quemadmodum deliberatio tantæ rei* » *postulabat, omnes convocandos censuimus, unanimi* » *eorumdem consilio et assensu, te, dilecte fili noster,* » *delegimus, cujus fidei, religioni et exploratæ prudentiæ* » *tantum ac tam grave hoc munus commiserimus, illud* » *persuasi, te, pro eo amore ac studio quod semper, in* » *cæteris muneribus quæ tibi à sede apostolicâ concredita* » *sunt administrandis, erga catholicam ecclesiam osten-* » *disti, desiderio atque expectationi nostræ esse cumula-* » *tissime responsurum.*

» *Te igitur in nostrum et apostolicæ sedis legatum ad* » *primam Galliarum Reipublicæ consulem, vigore præ-* » *sentiarum eligimus, constituimus et deputamus, circum-* » *spectioni tuæ mandates, ut munus hujusmodi pro tuâ* » *in Deum pietate, in nos et hanc sanctam Sedem re-* » *verentiâ, in christianam rempublicam studio, alacri* » *animo suscipias, ac sedulo, diligenterque, Deo ju-* » *vante, exequaris, donec id pro necessitate temporum* » *opportunum judicabitur.*

» *Datum Romæ apud S. Mariam majorem, anno In-* » *carnationis dominicæ millesimo octingentesimo primo* » *IX kalend. septembris, pontificatûs anno secundo.* »

PIUS EPISCOPUS, SERVUS SERVORUM DEI, AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Ecclesia Christi, quam ut civitatem sanctam Jeru-salem novam descendentem de cœlo a Deo vidit Joannes, inde potissimum suam repetit firmitatem, cœteraque or-namenta quibus prælita consurgit, quod nedum sancta, catholica et apostolica, sed et una sit, super unius so-

Ora siccome è sembrato a noi, ed all' istesso Governo Francese, sommamente utile all' intento, lo stabilire un Legato nostro, e della Sede Apostolica, il quale portandosi in Francia, provedesse ai bisogni spirituali di que' fedeli, ed accelerasse i vantaggi, che si devono attendere dalla convenzione passata fra noi, ed il Governo della Repubblica Francese, perciò, sentiti i Venerabili nostri fratelli i Cardinali della S. Romana Chiesa, che abbiamo stimato di convocare tutti, dovendosi deliberare su d'una cosa di tanta importanza, dietro l' unanime loro consiglio, e consenso, ti abbiamo scelto, o diletto nostro figlio, per confidare alla tua fede, religione, ed esperimentata prudenza una tale, e cotanto grave missione; persuasi, che per la virtù, e particolare sapienza, onde sei fornito, e specialmente per quell' impegno, e premura da te dimostrato verso la cattolica Chiesa nell' adempimento di altre funzioni a te confidate dalla Sede Apostolica, sarai per corrispondere abbondantemente al nostro desiderio, ed aspettativa.

Noi adunque in vigore delle presenti ti stabiliamo, e deputiamo in Legato nostro, e della Sede Apostolica presso il primo Console della Repubblica Francese, raccomandando alla tua prudenza in nome della tua pietà verso Dio, e del tuo rispetto verso di noi, e di questa Santa Sede, e del tuo affetto verso la Repubblica Cristiana, l' accettare con alacrità di animo questa missione, e attentamente e diligentemente eseguirla coll' ajuto di Dio sino a che sarà giudicato opportuno secondo le circostanze de' tempi.

Date in Roma presso S. Maria Maggiore l' anno dell' incarnazione del Signore 1801. 23. Agosto, l' anno secondo del nostro Pontificato.

Bolla del Sommo Pontefice Pio VII. che ratifica la Convenzione.

La Chiesa di Cristo che comparve agli sguardi di S. Giovanni qual Città Santa, nuova Gerusalemme discendente dal Cielo, ripete la sua consistenza, ed ogni ornamento onde si abbella, non solo dall' essere Santa, Cattolica, ed Apostolica, ma perchè è una, e fondata sopra la solidità d' una pietra.

liditate petræ fundata : ex firma et constanti membrorum ecclesiæ omnium unione in eadem fide, in iisdem sacramentis, in iisdem vinculis charitatis, in subjectione atque obsequio omnium legitimo capiti, tota vis illa ac pulchritudo est, qua hujus mysticum corpus nobilitatur ac præstat. Quod decus ejus præcipuum ac singulare, redemptor noster, cum et ejus proprium esse et conservari usque ad consummationem sæculi maxime voluerit in eadem ecclesia, quam acquisivit sanguine suo, antequam ad patrem ascenderet, memorandis illis verbis, sic pro ea oravit: " Pater sancte serva eos quos dedisti mihi, „ ut sint unum, sicut et nos .... ut omnes unum sint, „ sicut tu, pater, in me, et ego in te, ut et ipsi in nobis unum sint,„

Hæc nos animo cogitantes simul ac inscrutabili divinæ providentiæ consilio, ad supremum apostolatus apicem, licet indigni, vocati fuimus, statim convertimus oculos nostros ad populum acquisitionis, soliciti servare unitatem in vinculo pacis, Galliasque potissimum intuentes, magnitudine regionum, populorum frequentia, ac religionis gloria multis jam sæculis commendatissimas, maximo dolore affecti sumus, cum animadverterimus regiones ipsas quæ tandiu ecclesiæ decus ac deliciæ extitissent, postremis hisce temporibus, intestinis perturbationibus adeo exagitatas fuisse, ut maximum religio detrimentum exinde acceperit, cujus causa, recolendæ memoriæ Pius VI. decessor noster tot, tantasque curas impendit.

Nolumus nos hic commemoratione malorum ea vulnera refricare, quæ divina Providentia nunc sanare properat, quibus nos divina ope adjuti, cum opportuna remedia adhibere maxime cuperemus, illud jampridem apostolicis nostris litteris, die decima quinta maii superioris anni ad universos episcopos datis, professi sumus, nihil optatius contingere nobis posse quam vitam pro filiis nostris, qui sunt Galliæ populi, profundere, si eorum salus posset interitu nostro repræsentari. Ad ea a patre misericordiarum impetranda cum indesinenter preces nostræ, lacrimæque in maxima animi egritudide profunderentur, Deus totius consolationis, qui consulatur nos in omni tribulatione nostra, recordatus misericordiæ suæ, respi-

Tutta la forza, e bellezza di questo corpo mistico risulta dalla ferma, e costante unione di tutti i membri della Chiesa nella stessa Sede, nei stessi Sacramenti, nei stessi vincoli d'una carità reciproca nella sommissione ed obbedienza al Capo legittimo di tutti i membri suddetti.

Il nostro Redentore avendo voluto che il di lei singolare, e precipuo splendore fosse lo splendore suo proprio, e che si conservasse fino alla consumazione de' secoli nella stessa Chiesa acquistata da lui col proprio sangue, prima di ascendere al Padre, pregò per lei con queste memorande parole » Padre Santo conserva quelli che mi hai dato, onde siano uno, siccome noi . . . . affinchè tutti siano un solo come tu, Padre, in me, ed io in te, così gli stessi siano uno in noi ».

A queste cose tenevamo rivolto il nostro pensiere, quando dall' imperscrutabile consiglio della Divina Provvidenza fummo, sebben indegni, chiamati al potere supremo dell' Apostolato; fu allora che volgemmo lo sguardo al Popolo d' acquisto colla premura di conservare l'unità con i vincoli della pace, e soprattutto alla Francia celebre da molti secoli per la grandezza del territorio, per la sua popolazione, e per la gloria acquistata agli occhi della Religione; ma siamo rimasti afflitti considerando le di lei regioni una volta decoro, e delizia della Chiesa, in quest' ultimi tempi talmente agitate da interni tumulti, così che ne derivasse grandissimo danno alla Religione, oggetto per cui il nostro predecessore di felice memoria Pio VI. ha impiegato tante, e sì grandi premure.

Non intendiamo in questo luogo colla ricordanza de' mali rinovare quelle piaghe, che si affretta ora di sanare la Divina Provvidenza; piaghe alle quali coll'ajuto divino avendo noi desiderato grandemente di applicare gli opportuni rimedj, prima d' ora colle nostre Lettere Apostoliche de' 15. Maggio dell' Anno antecedente dirette a tutti i Vescovi ci siamo spiegati » che niente di più caro poteva accaderci quanto di dar » la nostra vita per i Popoli della Francia nostri figli, se » la loro salvezza si fosse potuta procurare con un tal sa- » crifizio ».

Noi colpiti nell' animo dal dolore più grande, nelle nostre preghiere, colle lagrime agli occhi, non abbiamo cessato

tere dignatus est dolorem nostrum, ac admirando providentiæ suæ consilio, nec opinantibus nobis, aditum aperuit, quo nos, et tantis malis occurrere, et ecclesiæ unitatem, et charitatem, quam antiquus humani generis hostis superseminans zizania super mysticum, ecclesiæ agrum, dissolvere atque extinguere conatus erat, constabilire iterum ac revocare possemus. Si quidem ille dominus, qui dives est in misericordia, cogitat consilia pacis, et non afflictionis, illustrem virum penes quem nunc Gallicanæ Reipubblicæ est administratio, eadem cupiditate finem tot malis imponendi inflammavit, ut ejus ope in abundantia pacis religione restituta, bellicosissima illa Natio ad unicum fidei centrum revocaretur.

Vix carissimus in Christo filius noster Neapoleon Bonaparte consul primus Reipubblicæ Gallicane sibi gratum fore testificatus est, ut tractatio iniretur, vi cujus religionis cultus in Gallia, Deo adjuvante, feliciter restitueretur, gratias agimus Deo, cujus unius misericordiæ hoc nos beneficium acceptum referebamus. Itaque ne nostro muneri, ac studiis ejusdem primi consulis deessemus, statim venerabilem fratrem archiepiscopum Corinthi, ad ineundam tanti hujus negotii tractationem misimus. Qui cum Parisios venisset, multis hinc inde discussis atque animadversis, tandem misit ad nos articulos quosdam sibi propositos, ad quos diligenter expendendos nos omni studio animum adjicientes, sententiam etiam audire voluimus congregationis venerabilium fratrum nostrorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ cardinalium, qui ad mentem suam de tota hac causa nobis aperiendam sæpe coram nobis congregati, et voce et scripto quid sentirent nobis significaverunt. Cum autem in re tanti momenti, illud præcipue, ut decebat, curandum existimaverimus, ut vestigia pontificum prædecessorum nostrorum sequeremur, propterea repetentes memoria ea, quæ ab iisdem facta fuerant

di sollecitare un tanto bene dal Padre delle misericordie; dal Dio d'ogni consolazione, che ci conforta in ogni nostra tribolazione, ed egli, ricordatosi delle sue misericordie, si è degnato di riguardare la nostra afflizione, e con un tratto ammirabile della sua Provvidenza da noi inaspettata ci ha aperto l'adito di recar rimedio a tanti mali, onde ristabilire, e richiamare l'unità, e carità, della Chiesa, che l'antico nemico dell'Umano Genere si è sforzato estinguere, e sciogliere, seminando la zizzania nel mistico campo della Chiesa medesima.

Certamente quel Dio ricco in misericordia, i cui consigli sono di pace, e non d'afflizione, ha fatto nascere nel cuor generoso dell'uomo celebre e giusto, che oggidì esercita la Suprema Magistratura nella Repubblica Francese, lo stesso desiderio di mettere un termine ai mali da lei provati, affinchè la Religione, stabilita colla di lui opera, rifiorisse in mezzo all'abbondadza della pace, e che questa Nazione bellicosa ritornasse dopo i suoi trionfi nell'unico centro della Fede.

Appena il nostro carissimo figlio in Gesù Cristo Napoleone Bonaparte primo Console della Repubblica Francese ci ha fatto intendere, che gradirebbe un trattato tendente a ristabilire la Religione Cattolica in Francia, che il nostro primo passo è stato di rendere grazie a Dio, a cui solo riferiamo questo gran benefizio. Per non mancare nè a' nostri doveri, nè alle brame del primo Console fummo noi solleciti di spedire a Parigi il nostro Venerabile fratello l'Arcivescovo di Corinto per dar principio ad un tale trattato. Dopo lunghe e difficili discussioni egli ci rimette gli articoli proposti definitivamente dal Governo Francese.

Dopo averli personalmente esaminati, abbiamo stimato conveniente di sentire eziandio il parere della Congregazione de' venerabili nostri fratelli i Cardinali della S. R. Chiesa, i quali convocati più volte avanti di noi ci hanno espresso i loro sentimenti tanto in voce che in iscritto.

E poichè si trattava di un affare sì grave, essendo conveniente il seguitare le tracce de' nostri predecessori, perciò ci siamo richiamati alla memoria quanto era stato da essi fatto in circostanze straordinarie, di tempi difficilissimi, ne' quali gravissimi torbidi, e rivoluzioni hanno agitato le grandi na-

in extraordinariis temporum difficillimorum casibus, cum gravissimæ populorum perturbationes exortæ intestinis motibus maximas nationes agitarunt, plura, gravia, et luctuosa accidisse comperimus, quæ ante oculos nostros posita, qua agendi ratione uti possemus nobis aliquo modo iudicarent. Igitur antedictæ congregationis venerabilium fratrum nostrorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ cardinalium sententia cognita, post sedulam considerationem, propositæ conventioni, qua ratione potuimus, duximus annuendum, atque apostolicam potestatem ad ea omnia proferre quæ extraordinariæ temporum rationes atque bonum pacis et unitatis ecclesiæ a nobis postulaverunt. Quinimo, adeo ingenti exarsimus desiderio Galliæ ad unitatem sanctæ sedis feliciter revocandæ, ut cum allatum ad nos esset, nonnullas formas propositæ conventionis quam ad venerabilem fratrem archiepiscopum Corinthi remisimus, ea interpretatione explicari ut Gallicæ Reipublicæ circumstantiis non aptæ viderentur atque exoptatæ unioni moram aliquam possent inferre, molestissime animo nostro id ferentes, Lutetias mittere statuimus dilectum in Christo filium nostrum Herculem sanctæ Agathæ ad suburram diaconum cardinalem Consalvi, atque a secretis nostri status, qui, ut pote unus ex eorum numero, quos ad hanc rem congregatos in consilium adhibuimus, quique lateri nostro continuò in suo munere adhærens optime omnium et expositarum rerum intelligentiam, et veros animi nostri sensus poterat explicare, eam etiam illi facultatem impartientes, ubi necessitas postularet, in antea dictis formis eas mutationes inducere quæ definitarum a nobis rerum substantiam integram retinentes, illarum executionem, quam celerrimam redderent, et faciliorem viam sternerent conventioni: quæ, cum a nobis commissa feliciter, Deo favente, sint peracta, indeque ab eo, una cum venerabili fratre nostro archiepiscopo Corinthi, ac dilecto filio fratre nostro Carolo Caselli ordinis servorum Mariæ exgenerali, ex nostra parte; et dilectis in Christo filiis Josepho Benaparte et Emmanuele Cretet consiliariis status, necnon dilecto in Christo filio præsbitero Stephano Bernier, parocho sancti Laudi Andegavensis, ex parte gallicani regiminis, conventio inter nos ipsumque Galliarum regimen Parisiis signata sit, hæc a nobis, adhibitis in

zioni, ed abbiamo ritrovati nella loro condotta i mezzi, i quali ci servissero come di scorta nella maniera di regolarci.

Noi abbiamo creduto dopo un tale maturo esame, e dopo il sentimento de nostri venerabili fratelli i Cardinali della S R. Chiesa dovere accettare la proposta Convenzione nella maniera la più conveniente, e far uso dell' autorità apostolica secondo, che il richiedevano le circostanze straordinarie de' tempi, il bene della pace, e dell' unità.

Abbiamo ancor fatto di più, tanto era grande il nostro desiderio di riunire la Francia alla S. Sede, mentre da che siamo stati informati, che alcune forme della Convenzione proposta, e rimessa da noi all' Arcivescovo di Corinto erano state spiegate in una maniera non conveniente alle circostanze, per non differire l'unione bramata, soffrendo con pena una tale dilazione, abbiamo risoluto d' inviare a Parigi il nostro caro figlio in Gesù Cristo Ercole Consalvi cardinale, diacono di S Agata *ad suburram*, nostro segretario di Stato, come uno di quelli che abbiamo consultato in quest' affare, e che in ragione delle sue funzioni risiedendo presso di noi, poteva spiegare ottimamente l'intelligenza di tutte le cose premesse, e i veri sentimenti dell'animo nostro, delegandogli anche la facoltà, se il bisogno lo avesse richiesto, di fare nelle forme della Convenzione i cambiamenti convenienti, salva la sostanza intiera delle cose da noi definite, affine di rendere più facile, e spedita la loro esecuzione.

Col favore di Dio l' affare da noi ordinato è stato felicemente eseguito: è stata sottoscritta in Parigi la Convenzione fra noi, ed il Governo di Francia col mezzo, per parte nostra, del detto Cardinale, del nostro venerabile fratello l' Arcivescovo di Corinto, ed il caro figlio, fratello nostro Carlo Caselli ex-generale dell' ordine de' Servi di Maria, e per parte del Governo francese col mezzo de' diletti figli in Cristo Giuseppe Bonaparte, ed Emmanuele Cretet consiglieri di Stato, e del diletto figlio in Cristo prete Stefano Bernier, Parroco di S. Laud d' Angers.

Questa Convenzione esaminata da noi diligentemente, e dai nostri venerabili fratelli Cardinali chiamati in consiglio essendo stata ritrovata meritevole d' approvazione, noi senza alcun indugio, in virtù di queste lettere apostoliche, rendiamo noto quanto è stato operato, e fissato da noi per con-

consilium venerabilibus fratribus sanctæ Romanæ ecclesiæ cardinalibus, perscrutata diligenter atque examini supposita, cum talis reperta sit ut nostra approbatione confirmari possit, nos, nulla amplius mora interposita, per apostolicas has litteras nota facimus ea omnia quæ a nobis constituta concessaque sunt ad religionis bonum, internæque Galliarum tranquillitatis conservationem consequendam, atque ad properandam illam tandiu optatam pacem ac unitatem, qua ecclesia sancta in Domino gaudeat atque lætetur.

Atque illa imprimis a Gallicano regimine solemnis facta est declaratio, nimirum recognoscere se religionem catholicam, apostolicam, romanam eam esse religionem quam longe maxima Gallorum civium pars profitetur. Neque vero aut dissimili modo nos ipsi recognovimus ex catholico cultu in Gallia constituto, nec non ex particulari ejus professione quam faciunt reipubblicæ consules, eamdem religionem maximam utilitatem, maximumque decus percepisse et hoc quoque tempore præstolari. Quibus ita sé habentibus, illud præ omnibus constitutum est, ut religio catholica, apostolica, romana, libere in Gallia exerceatur. Illud etiam sancitum est, ut publicus sit illius cultus, habita tamen ratione ordinationum, quoad politiam, quas regimen, pro pubblica tranquillitate, necessarias existimabit.

Deinde, cum illud maxime necessarium esse compertum sit, ut de episcopalibus sedibus ratio haberetur, hinc, cum Gallicanum regimen novam fieri Gallicarum diœcesium circumscriptionem se cupere nobis significaverit, collatis cum eo consiliis, nova a nobis gallicarum diœcesium circumscriptio fiet, quæ mutuæ voluntatis conjunctione ita perficietur ut spiritualibus catholicorum necessitatibus consultum sit. Et quoniam, tum propter novam hanc ipsam diœcesium ciscumscriptionem, tum propter alias gravissimas causas, omnia impedimenta removenda sunt, quæ tanto operi perficiendo adversari possunt; propterea nos justæ persuasioni innixi Gallicarum ecclesiarum titulares episcopos ita animo esse comparatos ut eidem religioni omnia sacrificia, ac vel ipsam suarum sedium resignationem litare non sint detrectaturi (quod jamdiu quam

seguire il bene della religione, la conservazione dell' interna tranquillità della Francia, e per affrettare la tanto desiderata pace, ed unità, che dee essere di tanta consolazione, e gioja alla santa Chiesa.

Il Governo francese ha dichiarato primieramente di riconoscere, che la Religione Cattolica, Apostolica, Romana si è quella che professa la gran maggiorità de' cittadini francesi; noi nell' istessa maniera abbiamo riconosciuto, che dal culto cattolico ristabilito in Francia, e dalla particolare professione, che fanno del medesimo i Consoli della Repubblica ha riscosse, ed attende tuttora un grandissimo vantaggio, e splendore la religione medesima.

Dopo questa dichiarazione è stato principalmente stabilito che liberamente si professi in Francia la Religione Cattolica, Apostolica, Romana, che il di lei culto sia pubblico, conformandosi ai regolamenti di polizia che il Governo giudicherà necessarj alla pubblica tranquillità.

Quindi, siccome è chiaro quanto sia necessario l' occuparsi delle Sedi vescovili, così avendo desiderato il Governo una nuova circoscrizione delle diocesi di Francia, prese da noi con esso le necessarie deliberazioni, si verrà ad una nuova circoscrizione delle diocesi francesi, la quale, col mutuo consenso eseguita, sarà tale da provvedere alle necessità spirituali de' Cattolici, e dovendosi perciò rimovere tutti gli impedimenti contrarj a tanta impresa per questa nuova circoscrizione, e attese altre gravissime cause, fondati sopra la giusta persuasione che i vescovi titolari delle chiese francesi avrebbero disposti ad ogni sacrifizio verso la religione, e che non avrebbero ricusata la dimissione dalle loro sedi, da moltissimi di essi con non abbastanza commendevoli lettere, dei 3. Maggio 1791. ultroneamente offerta alla felice memoria del nostro predecessore, noi esorteremo i suddetti Prelati con

plurimi inter ipsos, nunquam satis commendandis litteris, ad recolendæ memoriæ prædecessorem nostrum, die tertia maii anni millesimi septingentesimi nonagesimi primi ultro obtulerunt) prædictos titulares per nostras apostolicas litteras sollicitudinis plenas adhortabimur ut ecclesiæ paci atque unitati consulant, significabimusque nos ab eorum qua in religionem flagrant charitate, firma fiducia, ea quæ superius dicta sunt sacrificia expectare, nec ipsa quidem sedium resignatione excepta, quam ecclesiæ bonum imperat. Qua hortatione præmissa, eorumque cognita responsione, quam nostris conformem votis futuram esse haud dubitamus, opportuna media adhibebimus, quibus religionis bono consulatur, atque ut, nova circumscriptione peracta, Gallicani gubernii vota impleantur, operam impendemus. Archiepiscopos autem et Episcopos novæ circumscriptionis diœcesibus præficiendos, Consul primus Gallicanæ Reipubblicæ nominabit, nominationesque exhibebit intra tres menses qui promulgationem apostolicæ constitutionis consequentur. Nos vero iisdem nominatis institutionem canonicam dabimus juxta formas, relate ad Gallias, ante regiminis commutationem statutas. Eadem ratio servabitur, tam in nominationibus, quam in canonica institutione eorum qui imposterum vacantibus sedibus substituentur.

Ut vero ne minimum quidem dubitari possit de sensibus ac mente episcoporum (quamqaam etiam sine ullius obligatione juramenti, juxta evangelii præscripta, quid supremis præpositis debeant optime noverint, atque implere teneantur) quo certiores sint de eorum fide atque obedientia Reipubblicæ rectores, consensimus ut episcopi, antequam episcopale munus gerendum suscipiant, coram primo Consule juramentum fidelitatis emittant quod erat in more positum ante regiminis commutationem, sequentibus verbis expressum. " Ego juro et promitto ad sancta „ Dei Evangelia, obedientiam et fidelitatem gubernio per „ constitutionem Gallicanæ Reipubblicæ statuto. Item pro„ mitto me nullam communicationem habiturum, nullo „ consilio interfuturum, nullamque suspectam unionem „ neque intra neque extra conservaturum, quæ tranquil„ litati pubblicæ noceat, et si, tam in diœcesi mea quam

lettere piene di premura a prestarsi alla pace, ed unità della Chiesa, e loro indicheremo che noi, pel loro amore verso la religione, aspettiamo da essi quei sacrifizj, che senza eccettuare la stessa dimissione dalle sedi, comanda il bene della Chiesa.

Premessa la suddetta esortazione, e la loro risposta, che crediamo dover esser conforme al nostro desiderio, pratticheremo gli opportuni mezzi, onde procurare il bene, e il compimento delle brame del Governo Francese.

Gli arcivescovi poi, ed i vescovi delle nuove diocesi saranno nominati dal primo Console della Repubblica Francese fra tre mesi dopo la pubblicazione della presente apostolica costituzione; a questi conferiremo l'instituzione canonica, secondo il modo, relativamente alla Francia, praticato prima del cambiamento del Governo. Lo stesso metodo si osserverà nelle nomine, ed instituzione di coloro, che saranno eletti in avvenire alle sedi vacanti.

Affinchè poi non possa restare un minimo dubbio intorno ai sentimenti, ed animo dei vescovi, (quantunque senza alcun obbligo di giuramento siano bene informati, secondo il Vangelo, dei loro doveri verso le autorità supreme stabilite, doveri che sono tenuti di adempire), e che il Governo sia più sicuro della loro fedeltà, ed obbedienza alla Repubblica, abbiamo acconsentito, che i vescovi prima di esercitare le funzioni vescovili prestino avanti il primo Console quel giuramento di fedeltà ch'era solito prestarsi avanti la mutazione del Governo, giuramento espresso colle seguenti parole » Giuro, e prometto su i santi Evangelj obbedienza, » e fedeltà al Governo stabilito dalla Costituzione della Re» pubblica Francese; prometto di non avere alcuna comuni» cazione, non intervenire a verun consiglio, non conservare » alcuna sospetta unione nè dentro, nè fuori la quale sia no» cevole alla pubblica tranquillità, e che manifesterò al Go-

„ *alibi, noverim aliquid in status damnum tractari, gu-*
„ *bernio manifestabo.*„

Eisdemque de causis consensimus Ecclesiasticos secundi ordinis in eadem verba jurare coram auctoritatibus civilibus quæ a Rectoribus Reipublicæ designabuntur.

Cum inscrutabili consilio divinæ providentiæ, quæ largitate donorum ubique diffunditur, cuncta regantur in mundo, pietati congruum, et publicæ quam optamus felicitati necessarium judicavimus ut ad utilitatem salutemque Galliarum publicis precibus divinum auxilium imploretur. Idcirco in omnibus templis catholicorum quæ sunt in Gallia, post divina officia his verbis orabitur:

„ *Domine, salvum fac Rempublicam.*

„ *Domine, salvos fac Consules.*„

Constitutis diœcesibus, cum omnino necesse sit limites etiam paræciarum constitui, earum circumscriptionem ab episcopis fieri volumus, quæ tamen circumscriptio suum non sortietur effectum, nisi postquam gubernii consensus accesserit.

Jus nominandi parochos ad episcopos pertinebit, qui tamen personas non seligent, nisi iis dotibus instructas, quas ecclesiæ canones requirunt, atque, ut tranquillitas eo magis in tuto sit, gubernio acceptas.

Cum vero, tum clericorum institutioni, tum episcoporum concilio, suæque ecclesiæ administrationi consulere necesse sit, illud non omisimus, ut iidem episcopi unum habeant in cathedrali ecclesia capitulum, unumque seminarium in sua cuique Diœcesi, quamvis gubernium ad dotationis obbligationem non se adstringat.

Quamvis maxime desideraretur a nobis ut templa omnia iterum sacris ministeriis exercendis catholicis redderentur, cum tamen id perfici non posse videamus, satis habuimus quod omnia templa metropolitana, cathedralia, parochialia, aliaque non alienata, cultui necessaria, episcoporum tradantur dispositioni.

Constantes in proposito ad omnia sacrificia pro bono unitatis descendendi, ad quæ salva religione descendi potest, ut etiam pro viribus nostris tranquillitati Galliarum cooperemur, quæ denuo totæ turbarentur, si bona ecclesiastica alienata iterum essent repetenda, et ut, quod

» verno quanto saprò tramarsi tanto nella mia diocesi, quanto » altrove in danno dello Stato ».

Per gli stessi motivi abbiamo acconsentito che gli ecclesiastici del secondo ordine prestassero lo stesso giuramento innanzi alle autorità Civili designate dal Governo.

Essendo tutte le cose del mondo regolate dagli imprescrutabili decreti della Provvidenza diffusa da per tutto colla munificenza de' suoi doni, abbiamo stimato conveniente alla pietà, e necessario alla pubblica felicità da noi desiderata, che si invochi il divino ajuto nelle pubbliche preci per la salvezza della Francia. Quindi in tutti i tempj de' cattolici in Francia dopo i divini officj si pregherà con queste parole » *Domine salvam fac Rempublicam; Domine salvos fac Consules.*

Stabilite le diocesi, essendo onninamente necessario anche fissare i limiti delle parrocchie vogliamo che la loro circoscrizione sia fatta dai vescovi, circoscrizione che non avrà effetto se non dopo il consenso del Governo.

Il dritto dell' elezione dei parrochi spetterà ai vescovi, i quali però non eleggeranno se non persone aventi le qualità richieste dai canoni della Chiesa, ed accette al Governo, affinchè sia più sicura la bramata tranquillità.

Essendo necessario provvedere all' instituzione de' chierici, e dare ai vescovi un consiglio per l' amministrazione delle loro chiese, abbiamo pure accordato che i vescovi abbiano un capitolo nella loro chiesa cattedrale, un seminario in ogni diocesi, quantunque il Governo non sia tenuto all' obbligo di dotarli.

Sebbene noi desideriamo grandemente la restituzione di tutti i tempj ai cattolici per l' esercizio dè sacri ministeri, pure, vedendo non potersi ciò conseguire, abbiamo riputato sufficiente, che tutte le chiese metropolitane, cattedrali, parrochiali, ed altre non alienate, e necessarie al culto siano poste a disposizione de vescovi.

Costanti nel sentimento di fare per il bene dell' unità, tutti quei sacrifizj che si possono fare salva la religione, per cooperare, quanto ci è possibile, alla tranquillità della Francia, che nuovmente sarebbe agitata, se nuovamente si dovessero ripetere i beni ecclesiastici alienati, ed affine, il che

potissimum est, felix catholicæ religionis restitutio fiet, prædecessorum nostrorum exempla sectantes, declaramus eos qui bona ecclesiæ abenata acquisiverunt, molestiam nullam habituros neque a nobis, neque a Romanis pontificibus successoribus nostris; ac consequenter proprietas eorumdem bonorum, redditus, et jura iis inhærentia, immutabilia penes ipsos erunt atque ab ipsis causam habentes.

Sed quoniam Galliarum ecclesiis veteri suo patrimonio privatis invenienda ratio aliqua est qua suppleri episcoporum ac parochorum substentationi ac decentiæ possit, Galliarum gubernium in se recipit tum episcoporum, tum parochorum, quorum diœceses, atque parochias nova circumscriptio complectitur, substentationem, quæ cujusque statum deceat.

Simili modo statutum est Gallicanæ Reipubblicæ gubernium curaturum ut catholicis in Gallia liberum sit, si libuerit, ecclesiis consulere novis fundationibus.

Demum declaravimus recognoscere nos in primo consule Gallicanæ Reipublicæ, eadem jura ac privilegia quibus apud sanctam sedem fruebatur antiquum regimen. Quod si forte eveniat, ut aliquis ex successoribus hodierni primi consulis catholicam religionem non profitetur, eo casu, super juribus et privilegiis superius memoratis, necnon super nominatione ad archiepiscopatus et episcopatus, respectu ipsius, nova conventio fiet.

Cum itaque omnia et singula superius recensita, ex parte quidem nostra, ac nostro et sedis apostolicæ nomine a dilecto in Christo filio nostro Hercule Sanctæ Agathæ ad suburram Diacono Cardinali Consalvi à secretis nostri status, necnon venerabili fratre Josepho Archiepiscopo Corinthi, atque dilecto filio Carolo Caselli, ex parte vero et nomine Gallicani gubernii, a dilectis in Christo filiis Josepho Bonaparte, et Emanuele Cretet consiliariis status, necnon dilecto in Christo filio præsbytero Stephano Bernier Paroco sancti Laudi Andegavensis ejusdem gubernii plenipotentiariis, Lutetiæ Parisiorum subscripta sint; cumque post hujusmodi conventiones, pacta et concordata in omnibus et singulis punctis, clausulis, articulis et conditionibus a præfatis subscripta, pro firmiori eorum subsistentia, robur apostol-

è l' oggetto principale, s' effettuì il ritorno felice della cattolica religione, dietro gli esempi de nostri predecessori, dichiariamo che coloro, i quali hanno fatto acquisto de beni della chiesa, non avranno alcuna molestia ne da noi, ne dai Romani Pontefici nostri successori, ed in conseguenza la proprietà de medesimi beni, con i redditi, e dritti inerenti resteranno immutabili presso di loro, e di chi avrà causa da essi.

Ma essendo private le Chiese Francesi dell' antico loro patrimonio, dovendosi ritrovare la maniera con cui si possà supplire al mantenimento, e decenza dei vescovi, e parrochi, il Governo Francese, s' incarica di provvedere al decente sostentamente dei vescovi, e parrochi, compresi nella nuova circoscrizione delle diocesi, e delle parrocchie.

E' stato pure stabilito che il Governo della Repubblica Francese procurerà che possano i francesi liberamente, se vogliano, concorrere a nuove fondazioni ecclesiastiche.

Finalmente abbiamo dichiarato riconoscere noi stessi nel Primo Console della Repubblica Francese gli stessi dritti, e privileggi che l'antico Governo godeva presso la S Sede; e' convenuto che nel caso in cui alcuno de' successori del Primo Console attuale non fosse cattolico, i dritti, e privilegi di sopra mentovati, e la nomina tanto agli arcivescovati, che ai vescovati saranno regolati, rapporto a questo, con una nuova convenzione.

Tutte, e singole le premesse cose essendo state convenute in Parigi da parte nostra, ed in nostro nome, e della sede apostolica dal diletto in Cristo figlio nostro Ercole diceno cardinale Consalvi, dal ven. nostro fratello Giuseppe arcivescovo di Corinto, e dal diletto figlio Carlo Caselli; da parte però, ed in nome del Governo Francese dai diletti figli in Cristo Giuseppe Bonaparte, ed Emmanuelle Cretet consiglieri di stato, e del diletto in cristo figlio il prete Bernier parroco di S. Laud d' Angers plenipotenziarj dell' istes o Governo, e dopo sì fatta convenzione, patti, e concerdati sottoscritti dai suddetti in tutti, e singoli i punti, clausole, articoli, e condizioni, per maggior loro forza, essendo necessario aggiungervi l' apostolica, e più solenne autorità, ed interporvi il decreto opportuno; per tali motivi noi confidando che Dio ricco in misericordia, di cui ogni bene è ottimo, ed ogni

licæ firmitatis adjicere, et auctoritatem solemniorem et decretum interponere necessarium sit, nos, ea spe freti fore ut Deus, qui dives est in misericordia et a quo omne datum optimum et omne donum perfectum, studia nostra in sanctissimo hoc opere absolvendo benigno favore prosequi dignetur, ac ut, omnibus amotis impedimentis atque dissidiis, vera pietas et religio majora suscipiant incrementa, sublatisque ex agro dominico dissensionum seminibus, abundantior in dies bonorum operum seges ad ipsius Dei laudem et gloriam, æternamque animarum salutem succrescat, de venerabilium fratrum nostrorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ cardinalium consilio et assensu, ac certa scientia et matura deliberatione nostris, deque apostolicæ potestatis plenitudine, supra dictas concessiones, conventiones, capitula, pacta et concordata tenore præsentium cohærenter ad peculiare chirographum super ipsis articulis appositum, approbamus, ratificamus et acceptamus, illis apostolici muniminis et firmitatis robur et efficaciam adjungimus, omniaque in eis contenta ac promissa sincere et inviolabiliter ex nostra ejusdemque sedis parte adimpletum et servatum iri, tam nostro quam nostrorum successorum nomine promittimus ac spondemus...

Nolumus etiam paternæ nortræ charitatis non esse participes eos ecclesiasticos viros qui in sacris constituti matrimonia attentarunt, sive qui a proprio instituto publice desciverunt; ideoque eorum respectu, ipsius etiam regiminis officiis obsecundantes, vestigia sequemur recolendæ memoriæ prædecessoris nostri Julii PP. tertii, quemadmodum in nostris litteris in forma brevis hac eadem die datis, pro eorum spirituali salute providetur.

Monemus præterea, et hortamur in Domino omnes et singulos archiepiscopos, episcopos et locorum ordinarios juxta novam Gallicanarum diœcesium circumscriptionem canonice instituendos, eorumque successores, itemque parochos, aliosque sacerdotes in vinea Domini operarios, ut zelo secundum scientiam, non in destructionem, sed in ædificationem utentes, ac præ oculis habentes se ministros esse Christi qui a propheta princeps pacis cognominatus est, quique transiturus de hoc mun-

dono è perfetto, si degnerà con benigno favore accompagnare le nostre premure nel compimento di questa santissima opera, ed affinchè rimossi tutti gli impedimenti, e discordie, la vera pietà, e religione ricevano un maggior incremento, e tolti dal campo del signore i semi di discordia diventi più abbondante ogni giorno la messe delle buone opere, a lode, e gloria di Dio, ed all' eterna salute delle anime, noi col consiglio, ed assenso de venerabili nostri fratelli i cardinali di S. Chiesa di certa scienza, e con maturo esame nostro, e con la pienezza dell' apostolica podestà, le suddette concessioni, convenzioni, capitoli, patti, e cose concordate col tenore delle presenti, coerentemente alla particolare scrittura contenente i stessi articoli, approviamo, ratifichiamo, ed accettiamo, con aggiungervi l' efficacia, e la forza della sanzione apostolica, volendo, e promettendo, che tutte le cose in essa contenute, e promesse sinceramente, ed inviolabilmente da parte nostra, e della sede apostolica siano adempiute, ed osservate.

Vogliamo pur anco che della nostra paterna carità siano partecipi quegli Ecclesiastici, i quali costituiti negli ordini sacri hanno osato contrarre matrimonio, o hanno publicamente abbandonato il proprio stato; perciò riguardo a questi, conformemente ai desiderj del Governo, seguiremo le traccie del nostro predecessore di felice memoria Giulio III., siccome vien provvisto alla loro spirituale salute nelle nostre lettere in forma di breve date in questo giorno.

Avvertiamo, ed esortiamo nel Signore tutti, e singoli gli Arcivescovi, Vescovi, ed ordinarj de luoghi da instituirsi secondo la nuova francese circoscrizione delle Diocesi, i loro successori, i Parrochi, e gli altri Sacerdoti operaj nella vigna del Signore, affinchè si servano del loro zelo secondo la sgienza, e non in distruzione, ma in edificazione, considerandosi essere ministri di Crito denominato dal Profeta principe della Pace, il quale dovendo passare da questo mondo al Padre, lasciò la pace come propria eredità agli Apostoli,

do ad patrem, pacem tanquam propriam hæreditatem apostolis et discipulis suis reliquit, ut omnes idem sentiant, collatisque in unum studiis ea quæ pacis sunt, ament atque sectentur, et quæcumque ut præfertur concessa statuta et ordinata fuerunt, accurate et diligenter servent atque custodiant. Decernentes easdem præsentes litteras nullo unquam tempore de subreptionis et obreptionis aut nullitatis vitio vel intentionis nostræ, aut alio quocumque, quamvis magno et inexcogitato defectu notari aut impugnari posse: sed semper firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere et inviolabiliter observari debere, non obstantibus synodalibus et provincialibus, generalibusque conciliis, vel specialibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac nostræ et cancellariæ apostolicæ regulis, præsertim de jure quæsito non tollendo, nec non quarumcumque ecclesiarum, capitulorum, monasteriorum, aliorumque locorum piorum fundationibus, etiam confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, privilegiis quoque indultis et litteris apostolicis in contrarium quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis, cæterisque contrariis quibuscumque. Quibus omnibus et singulis, illorum tenores pro expressis et ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad præmissorum effectum specialiter duntaxat et expresse derogamus.

Præterea, quia difficile foret præsentes litteras ad singula in quibus de eis fides facienda fuerit loca deferri, eadem apostolica auctoritate decernimus et mandamus ut, earum transumptis etiam impressis, manu tamen publici notarii subscriptis et sigillo alicujus personæ in dignitate ecclesiastica constitutæ munitis, plena ubique fides adhibeatur, perinde ac si dictæ præsentes litteræ forent exhibitæ vel ostensæ; et insuper irritum quoque et inane decernimus, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ concessionis, approbationis, ratificationis, acceptionis, derogationis, decreti, statuti, mandati et volun-

e discepoli suoi ad oggetto che tutti siano dello stesso sentimento, che amino, e secondino con uniformità di sentimenti le misure di pace, che acuratamente, e diligentemente osservino, e custodiscano le cose concesse, stabilite, e concordate. Decretando che le presenti lettere non possano in alcun tempo essere impugnate, o intaccate di vizio di orrezzione, surrezione, o nullità, o di mancanza di nostra volontà, o di altro qualunque sebben grande, ed impensato difetto, volendo che le stesse siano sempre ferme, valide, ed efficaci, che debbano conseguire i suoi plenarj; ed intieri effetti, e che siano inviolabilmente osservati non ostanti li sinodali, provinciali, generali concilj, o speciali costituzioni, e le ordinanze apostoliche, le regole della nostra, e apostolica cancelleria, particolarmente quelle *de jure quæsito non tollendo*, non ostanti qualunque pie fondazioni di qualsivoglia chiesa, capitolo, monastero, e altri luoghi pii, sebbene confermate dalla sanzione apostolica, o altra qualunque; rivocando i privilegj, indulti, e lettere apostoliche in qualunque modo concesse, e qualunque altra cosa in contrario; alle quali cose tutte, e singole, riputando come espresso il loro tenore, e come letteralmente inserite, per l'effetto delle premesse cose, solamente, specialmente ed espressamente derogliamo; salva nel resto la forza delle stesse.

Inoltre, attesocchè sarebbe difficile che le nostre lettere pervenissero in tutti i luoghi, ne' quali dovessero essere conosciute, ed osservate, colla stessa autorità apostolica decretiamo, ed ordiniamo che ai di loro estratti anche stampati e sottoscritti però da mano di pubblico Notaro, e munite del sigillo di qualche persona costituita in dignità ecclesiastica, sia prestata ovunque piena fede come se le dette, e presenti lettere fossero esibite, e mostrate, ed inoltre dichiariamo anche nullo, e vano qualunque atto contrario col quale o con avvertenza, o per ignoranza con qualunque autorità venisse attentato alla loro veracità.

Non sia lecito adunque ad alcun uomo infringere questo foglio di nostra concessione, approvazione, ratificazione, accettazione, derogazione, decreto, statuto, mandato, o vo-

latis infringere vel ei ausu temerario contra ire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romæ, apud sanctam Mariam majorem, anno incarnationis dominicæ 1801, *octavo Kalendas septembris, pontificatus nostri anno secundo.*

A. CARD. PRODIUS.
R. CARD. BRASCHIUS de honestis.
Visa de Curia *R.* MANASSEI.
Loco † *plumbi.*

PIUS, EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI,

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

» Qui Christi Domini vices in terris gerere, atque Ecclesiam Dei regere constitutus est, omnes occasiones arripere, omnique opportunitate, quæ ei offeratur, uti debet, qua possit et fideles ad Ecclesiæ sinum adducere, et omnia quæcumque timentur pericula evitare, ne occasione amissa, spes amittatur etiam ea bona amplius assequendi, quibus Catholica Religio juvari possit. »

» Hæ fuerunt causæ, quæ nos superioribus mensibus ad Conventionem inter hanc Apostolicam Sedem, et primum Consalem Reipublicæ gallicanæ ineundam impulerunt, et eædem cogunt nunc ad cætera illa progredi, quæ si differrantur, et gravissimis damnis Catholicam Religionem affectam videre, et dilapsam spem illam omnem, in qua haud temere ingressi sumus, catholicam unitatem in Gallia retinendi dolere deberemus. »

» In tanto hoc bono Ecclesiæ comparando cum statuissemus, et novam circumscriptionem diœcesium in Gallia faciendam, et in totis quam late expatent, regionibus, quæ nunc temporali dominationi Reipublicæ Gallicanæ subjacent decem Ecclesias Metropolitanas, et quinquaginta Episcopales

lontà; se qualcheduno tanto presumesse attentare sappia, che incorrerà lo sdegno dell' onipotente Iddio, e de' suoi Beati Apostoli Pietro, e Paolo.

Date in Roma presso S. Maria Maggiore l'anno dell' incarnazione del Signore 1801. (24. *Agosto*) l'anno II. del nostro pontificato.

A. Card. Prodrio.
R. Card. Braschi Onesti.
Viste dalla Curia R. Manassei.
Luogo † del piombo.

B O L L A

Soppressiva delle antiche Diocesi della Francia, ed erettiva delle nuove.

Pio vescovo servo de servi di Dio,
A' perpetua memoria della cosa.

Chi è costituito vice-gerente di Cristo Signore in terra, e rettore della Chiesa di Dio deve cogliere tutte le occasioni, ed ogni opportunità, che gli si presenta, onde potere condurre i fedeli al seno della chiesa, evitare ogni pericolo, affinchè perduta l' occasione, non si perda eziandio la speranza di conseguire mai più quei vantaggi, che possono contribuire allo splendore della cattolica religione.

Tali furono i motivi che ci hanno spinto nè mesi antecedenti alla convenzione stabilita fra questa Apostolica Sede, ed il Primo Console della Repubblica Francese, ed i medesimi ci costringono adesso a proseguire tutte quelle altre cose, le quali se si differissero, dovressimo vedere affetta da gravissimi danni la cattolica religione, e dolersi vedendoci delusi nella speranza da noi fondatamente concepita di conservare l' unità cattolica in Francia.

Per procurare un tanto bene alla chiesa, avendo noi decretato una nuova circoscrizione delle Diocesi in Francia, e l' erezione, in tutta l' estensione delle regioni ora soggette al dominio temporale della Repubblica Francese, di dieci chiese metropolitane, e di 50 vescovili, alle quali potes-

esse erigendas, quarum singulis possent a primo ejusdem Reipublicæ Consule tribus mensibus, qui proximi promulgationem litterarum nostrarum consequerentur, idonei viri ecclesiastici nominari ac digni, quos consuetis, ut antea, formis, nos canonice Archiepiscopos, sive Episcopos earum Ecclesiarum institueremus, minime putabamus futurum, ut nos cogi deberemus derogare assensibus legitimorum pastorum, qui pridem Ecclesias illas ac diœceses obtinebant, quæ nunc omnes juxta novam circumscriptionem immutatæ, novis pastoribus a nobis donandæ sunt. Quinimo sperabamus, veteres omnes legitimos Antistites, tanto præsertim a nobis studio atque amore ad vetera ipsorum merita magna, atque præclara novo hoc sacrificio augenda excitatos litteris amantissimis nostris, quod maxime flagitabamus, statim responsuros, et sponte ac libere Ecclesias suas in manibus nostris resignaturos. »

» Sed quoniam nunc magna cum animi nostri ægritudine in eo sumus, ut ex una parte etsi liberæ dimissiones multorum Episcoporum ad nos venerint, multorum tamen aut nondum allatæ sint, aut litteræ allatæ quæ rationes quærunt quibus differri hoc sacrificium possit; ex alia vero cum maximum periculum sit, ne, si tanta res longius differatur, spoliata diutius suis pastoribus Gallia, non solum religionis restitutio differatur; sed omnia, quod maxime timendum est, in deterius convertantur, atque spes omnes nostræ ad nihilum recidant; postulat apostolici ministerii nostri ratio, ut nos, in tanto rei christianæ discrimine, cæteris rationibus omnibus, quamvis gravibus, unitatis, ac religionis causæ, quæ omnium potissima est judicanda, postpositis, ad ea deveniamus, quæ ad opus tam laudabile, tamque Ecclesiæ salutare conficiendum omnino necessaria sunt. »

» Nos itaque, audito consilio plurium venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium, derogamus expresse cuicumque assensui legitimorum Archiepiscoporum, Episcoporum, et Capitulorum respectivarum ecclesiarum, ac aliorum quorumlibet ordinariorum, et perpetuo interdicimus iisdem quodcumque exercitium cujusvis ecclesiasticæ jurisdictionis, nullius roboris declarantes quidquid quispiam eorum sit attentaturus, ita ut et Ecclesiæ, et respectivæ earum diœceses, sive integræ, sive ex parte, juxta novam peragen-

sero dal Primo Console della stessa Repubblica fra tre mesi, dalla pubblicazione delle nostre lettere, essere nominati idonei, e degni ecclesiastici, da noi nelle antiche consuete forme da instituirsi canonicamente in arcivescovi, e vescovi di quelle chiese, non pensavamo di doverci vedere costretti a derogare ai consensi dè legittimi pastori, che in avanti reggevano tali chiese, e diocesi, alle quali, tutte cambiate secondo la nuova circoscrizione, devono darsi da noi dè nuovi pastori; anzi ci lusingavamo, che eccitati da noi per mezzo di lettere amorevoli con tanto affetto, e premura gli antichi legittimi prelati ad accrescere i loro antichi gran meriti con questo nuovo sacrifizio, avrebbono in sequela delle nostre vive instanze, risposto subito, e spontaneamente, e liberamente rimesse nelle nostre mani le loro chiese.

Ma poichè con grande amarezza del nostro animo veggiamo che se per una parte ci sono pervenute molte libere dimissioni di vescovi, molte non ci sono ancor giunte, ed alcune lettere cercano delle ragioni onde possa differirsi questo sacrifizio; dall'altra parte essendovi grandissimo pericolo, che differendosi più lungamente un sì importante affare, e rimanendo tuttavia la Francia priva de suoi pastori non solo venga ritardato il ritorno della religione, ma che tutte le cose (ciò che è grandemente a temersi) cambiate in peggio, al nulla si riducano le nostre speranze, il dovere del nostro apostolico ministero esige, che noi, in circostanze tanto difficili per la religione, posposti gli altri motivi ancorchè gravi, alla causa dell' unità, e della religione, che è la principale di tutte, prendiamo quelle misure, che sono necessarie per condurre a fine un opera tanto lodevole, e salutare alla Chiesa.

Noi dunque, sentito il parere di molti venerabili nostri fratelli i Cardinali della S. R. Chiesa, deroghiamo espressamente a qualsivoglia assenso dei legittimi arcivescovi, vescovi, e capitoli delle rispettive Chiese, e di ogni altro ordinario, e per sempre proibiamo ai medesimi qualsivoglia esercizio di qualunque giurisdizione ecclesiastica, dichiarando di niuna efficacia tutto ciò che alcun di loro fosse per attentare, in modo che tali chiese, e le rispettive loro diocesi ossia intiere, o in parte secondo la nuova circoscrizione da farsene, debbano ri-

dam circumscriptionem, et haberi debeant, et sint revera prorsus liberæ, ut de iis nos consituere ac disponere ea forma possimus, quæ infra a nobis indicabitur. »

» Habentes igitur prorsus pro expressis et integre insertis omnia et singula quæ præsentibus litteris necessario exprimenda et inserenda forent, supprimimus, annullamus et perpetuo extinguimus titulum, denominationem, totumque statum præsentem infrascriptarum Ecclesiarum Archiepiscopalium et Episcopalium, una cum respectivis earum Capitulis, juribus, privilegiis et prærogativis cujuscumque generis, nimirum. »

» Archiepiscopalis Parisiensis cum suis Episcopalibus suffraganeis Carnotensi, Meldensi, Aurelianensi, Blesensi. »

» Item, Archiepiscopalis Remensis, et ejus suffraganearum Suessionensis, Catalaunensis, Silvanectensis, Belvacensis, Laudunensis, Ambianensis, Novionensis, Boloniensis. »

» Item, Archiepiscopalis Bituricensis, et ejus suffraganearum, Claromontensis, Lemovicensis, Aniciensis, Tutellensis et Sancti Flori. »

» Item, Archiepiscopalis Lugdunensis et ejus suffraganearum Eduensis, Lingonensis, Matisconensis, Cabillonensis, Divionensis et Sancti Claudii. »

» Item, Archiepiscopalis Rothomagensis, et ejus suffraganearum Bajocensis, Abrincensis, Ebroicensis, Sagiensis, Lexoviensis et Constantiensis Provinciæ Rothomagensis. »

» Item, Archiepiscopalis Senonensis et ejus suffraganearum Trecensis, Autissiodorensis, Bethlemitanæ et Nivernensis. »

» Item, Archiepiscopalis Turonensis et ejus suffraganearum Cenomanensis, Andegavensis, Rhedonensis, Nannetensis, Corisapitensis, Venetensis, Leonensis, Trecorensis, Briocensis, Macloviensis et Dolensis. »

» Item, Archiepiscopalis Albiensis et ejus suffraganearum Ruthenensis, Castrensis, Provinciæ Albiensis, Caturcensis, Vabrensis et Mimatensis. »

» Item, Archiepiscopalis Burdegalensis et ejus suffraganearum Agennensis, Engolismensis, Xantonensis, Pictaviensis, Petragoricensis, Condamiensis, Sarlatensis, Rupellensis et Lucianensis. »

» Item, Archiepiscopalis Auxitanensis, et ejus suffraganearum Aquensis, Provinciæ Auxitanæ, Lectorensis, Convena-

putarsi, e siano di fatto onninamente libere affin di poterne noi deliberare, e disporre nella maniera, che sarà quì sotto da noi indicata.

Dichiarando adunque d'avere per espresse, ed intieramente inserite tutte, e singole le cose necessarie da esprimersi, ed inserirsi nelle presenti lettere, sopprimiamo, anulliamo, e per sempre estinguiamo il titolo, il nome, e tutto lo stato presente delle infrascritte chiese arcivescovili, e vescovili coi rispettivi loro capitoli, dritti, privilegj, e prerogative di qualsivoglia qualità, cioè:

La chiesa arcivescovile di Parigi con i suoi suffraganei di Chartres, Meaux, Orleans, e Blois:

L' arcivescovato di Rheims con i suoi suffraganei di Soissons, Chàlons-sul-marne, Senlis, Beauvais, Laon, Amiens, Noyon, Boulogne.

L' Arcivescovato di Bourges con i suoi suffraganei di Clermont, Limoges, Le Puy, Tulles, e S. Flour.

L' Arcivescovato di Lione con i suoi suffraganei d' Autun, di Langres, Macon, e Chàlons-sulla-Saona, Digione, e S. Claudio.

L' Arcivescovato di Rouen, e suoi suffraganei di Bayeux, Arranches, Evreux, Sèez, Lisieux, e Coutances.

L' Arcivescovato di Sens con i suoi suffraganei di Troyes, Auxerre, Bethleem, e Nevers.

L' Arcivescovato di Tours con i suoi suffraganei di Mans, Angers, Rennes, Nantes, Quinper, Vannes, S. Paolo di Leone, Treguier, S. Brieux, S. Màlò, e Dol.

L' Arcivescovato d' Alby, e suoi suffraganei di Rodes, Castres, Cahors, Vabres, e Mende.

L' Arcivescovato di Bordeaux coi suoi suffraganei d'Agen, Angoulême, Saintes, Poitiers, Perigueux, Condom, Sarlat, la Rocella, e Luçon.

L' Arcivescovato d' Auch, e suoi suffraganei di Dax, Leictoure, Comminges, Conserans, Aire, Bazas, Tarbes, Oleron, Lescar, e Bayonne.

rum, Conseranensis, Adurensis, Vazatensis, Tarbiensis, Olorensis, Lascurrensis et Bayonensis. »

» Item, Archiepiscopalis Narbonensis et ejus suffraganearum Biterrensis, Agathensis Nemausensis, Carcassonensis, Montispessulani, Lodovensis, Uticensis. Sancti Pontici Thomeriarum, Electensis, Alesiensis, et Eluensis. »

» Item, Archiepiscopalis Tolosanæ, et ejus suffraganearum Montisalbani, Mirapicensis, Vaurensis, Rivensis, Lumbariensis, Sancti-Papuli, et Appamiarum. »

» Item, Archiepiscopalis Arelatensis, et ejus suffraganearum Massiliensis, Sancti-Pauli Tricastrinensis, Tolonensis et Aurajacensis. »

» Item, Archiepiscopalis Aquensis in provincia Provinciæ, et ejus suffraganearum Aptensis, Regensis, Forojuliensis, Vapincensis, et Sistaricensis. »

» Item, Archiepiscopalis Viennensis in Delphinatu, et ejus suffraganearum Gratianapolitanæ, Vivarensis, Valentinensis, Diensis, Maurianensis, et Gebennensis. »

» Item, Archiepiscopalis Ebredunensis et ejus suffraganearum Dignensis, Grassensis, Venciensis, Glandatensis, Senecensis, et Niciensis. »

» Item, Archiepiscopalis Cameracensis et ejus suffraganearum Atrebatensis, Audomarensis, Tornacensis, et Namurcensis. »

» Item, Archiepiscopalis Bisuntinæ, et ejus suffraganeæ Bellicensis. »

» Item, Archiepiscopalis Trevirensis, et ejus suffraganearum Metensis, Tullensis, Virdunensis, Nancejensis, et Sancti-Deodati. »

» Item, Archiepiscopalis Moguntinæ. »

» Item, Archiepiscopalis Avenionensis, et ejus suffraganearum Carpentoractensis, Vasionensis, et Cavallicensis. »

» Item, Archiepiscopalis Mechliniensis et Episcopalium Argentinensis, Leodiensis, Iprensis, Gandavensis, Antuarpiensis, Ruremundensis, et Brugensis. »

» Item, Archiepiscopalis Tarantasiensis et Episcopalium Camberiensis, Marianensis et Aciensis, Adjacensis, Sagonensis, Nebbiensis, et Aleriensis. »

» Ita ut (deleto etiam omni jure Metropolitico cujuscumque Metropolitani ubicumque existentis) omnes supradicti

L' Arcivescovato di Narbona, e suoi suffraganei di Beziers, Agde, Nimes, Carcassone, Montpellier, Lodéve, Uzès, S. Pons, Aleth, Alais, ed Elve o Perpignano.

L' Arcivescovato di Tolosa, e suoi suffraganei di Montalbano, Mirepoix, Lavaur, Rieux, Lombez, S. Papoul, e Pamiers.

L' Arcivescovato d' Arles, e suoi suffraganei di Marsiglia, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Tolone, e Orange.

L' Arcivescovato di Aix, e suoi suffraganei d' Apt, Riez, Frejus, Gap, e Sisteron.

L' Arcivescovato di Vienna, nell' addietro Delfinato, e suoi suffraganei di Granoble, Viviers, Valenza, Diez, Maurienne, e Ginevra.

L' Arcivescovato d' Embrun, e suoi suffraganei di Digne, Grasse, Vence, Glandéve, Senez, e Nizza.

L' Arcivescovato di Cambray, e suoi suffraganei d' Arras, S. Omer, Tournay, e Namur.

L' Arcivescovato di Besanzone, e suo suffragaueo di Belley.

L' Arcivescovato di Treveri, e suoi suffraganei di Metz, Toul, Verdun, Nancy, e S. Diez.

L' Arcivescovato di Magonza.

L' Arcivescovato d' Avignone, e suoi suffraganei di Carpentras, Vaison, Cavaillon.

L' Arcivescovato di Malines, e i Vescovati di Strasborgo, Liegi, Ipri, Gand, Anversa, Ruremonda, e Bruges.

L' Arcivescovato di Tarantasia, e i Vescovati di Chambery, Mariana, Accia, Ajaccio, Sagona, Nebbio ed Aleria.

In guisa, che (tolto anche di mezzo ogni dritto metropolitico di qualsivoglia metropolitano ovunque esistente) tutti

Archiepiscopatus et Episcopatus cum Abbatiis, etiamsi eæ vere essent nullius cum separato territorio, et jurisdictione, haberi debeant in posterum, tamquam non amplius in primo ipsorum statu existentes, quia aut omnimode extincti, aut in novam formam erigendi. »

» Derogamus item cuicumque assensui illorum Archiepiscoporum, Episcoporum, Capitulorum ac quorumcumque ordinariorum, quorum Ecclesiæ, ac diæceses, cum contineantur ex parte in supradictâ extensione dominii Gallicani, ex hoc tempore haberi debebunt perpetuo exemptæ ac separatæ a quacumque jurisdictione, jure ac prerogativa prædictorum Archiepiscoporum, Episcoporum, Capitulorum, aliorumque ordinariorum, ad hoc ut respectivæ earum partes applicari, uniri, atque corporari possint cum ecclesiis ac diæcesibus nova circumscriptione (ut infra) erigendis: firmis tamen remanentibus juribus, privilegiis, ac jurisdictione ipsorum Archiepiscoporum, Episcoporum, Capitulorum, et ordinariorum in ea parte territoriorum quæ dominationi Gallicanæ non subjacet, (quod idem decernimus relate ad eas Metropolitanas et Cathedrales Ecclesias, quas supra nominatim suppressimus, et extinximus, si eæ forte partem aliquam suarum diæcesium habent extra fines actualis territorii Gallicanæ Reipublicæ) reservata nobis cura prospiciendi in posterum tum partibus illarum diæcesium, quæpridem ab Episcopis Gallicanis regebantur; atque in aliorum principum ditione nunc constitutæ sunt. Tum etiam Cathedralibus Ecclesiis quæ extra limites dicti Gallicani territorii existentes antea suffraganeæ essent antiquorum Galliæ Archiepiscoporum, quæque in novo hoc rerum ordine suo Metropolitano carere inveniantur. »

» Volentes nunc necessariam constitutionem ecclesiastici regiminis catholicorum subditorum Reipublicæ Gallicanæ exequi, prout etiam nobis primus Consul ejusdem Gallicanæ Reipublicæ se desiderare significavit, apostolicis hisce nostris litteris de novo constituimus et erigimus decem Ecclesias Metropolitanas, itemque quinquaginta Ecclesias Episcopales pro totidem Archiepiscopis et Episcopis, nimirum: »

„ Ecclesiam Archiepiscopalem, Parisiensem, et Ecclesias Episcopales Versalliensem, Meldensem, Ambianensem, Atrebatensem, Cameracensem, Suessionensem, Trecensem et Aurelianensem, quas ei in suffraganeas assignamus. »

i sopraddetti arcivescovati, e vescovati colle abbazie, ancorchè di niuna diocesi, e con territorio, e giurisdizione separata, in avvenire debbano riputarsi come non più esistenti nel primo loro stato, perchè o onninamente soppressi, o da erigersi sotto altra forma.

Deroghiamo altresì a qualsivoglia assenso di quegli Arcivescovi, Vescovi, Capitoli, ed Ordinarj, le Chiese e Diocesi de' quali, perchè si contengono in parte nella detta estensione del territorio dell'Impero gallicano, dovranno da quì in appresso riputarsi per sempre esenti, e separate da qualunque giurisdizione, dritto, o prerogativa dei suddetti Arcivescovi, Vescovi, Capitoli ed ordinarj, affinchè le rispettive loro parti possano applicarsi unirsi, ed incorporarsi colle chiese, e diocesi da erigersi colla nuova circoscrizione come in appresso: restando però fermi i diritti, i privilegj, e la giurisdizione degli stessi, Arciv., Vescov., Capitoli, ed ordinarj nella porzione del territorio, che non è soggetta al dominio francese; (ciò che similmente determiniamo relativamente a quelle chiese metropolitane, e cattedrali da noi sopra specialmente soppresse, ed estinte, se forse le medesime hanno qualche parte delle loro diocesi fuori dei limiti attuali del territorio della Rep. Francese). Riservandoci il pensiero di provvedere in avvenire tanto alle porzioni di quelle Diocesi, le quali in avanti erano governate da Vescovi francesi, e in oggi esistenti nello Stato di altri Principi; siccome anche a quelle chiese cattedrali, le quali situate fuori di detti limiti del territorio francese, fossero state precedentemente suffraganee degli antichi Arcivescovi di francia, le quali nel nuovo ordine di cose si ritrovino prive del loro metropolitano.

Bramando adesso eseguire la necessaria constituzione dell' eclesiastico regime de' Cattolici soggetti alla Rep. Francese secondo i desiderj manifestatici dal primo Console della medesima, colle presenti lettere apostoliche nuovamente costituiamo, ed erigiamo dieci chiese metropolitane, e cinquanta chiese vescovili per altrettanti Arcivescovi, e Vescovi cioè:

La Chiesa metropolitana, ed Arcivescovile di Parigi, ed i nuovi Vescovati di Versaglies di meaux, Amiens, Arras, Cambray, Soissons e Troyes ed Orleans, che gli assegniamo in suffraganei.

» Ecclesiam Archiepiscopalem Bituricensem cum Ecclesiis Episcopalibus Lemovicensi, Claromontensi et Sancti-Flori, quas ei in suffraganeas assignamus. »

» Ecclesiam Archiepiscopalem Lugdunensem et Ecclesias Episcopales Mimatensem, Gratianopolitanam, Valentinensem et Camberiensem quas ei in suffraganeas assignamus. »

» Ecclesiam Archiepiscopalem Rothomagensem, cum Ecclesiis Episcopalibus Ebroicensi, Sagiensi, Bajocensi et Constantiensi Provinciæ Rothomagensis, quas ei in suffraganeas assignamus. »

» Ecclesiam Archiepiscopalem Turonensem et Episcopales Cenomanensem, Andegavensem, Rhedonensem, Namnetensem, Corisopitensem, Venetensem, et Briocensem, quas ei in suffraganeas assignamus. »

» Ecclesiam Archiepiscopalem Burdegalensem, cum Episcopalibus Engolismensi, Pictaviensi et Rupellensi, quas ei in suffraganeas assignamus. »

» Ecclesiam Archiepiscopalem Tolosanam et Episcopales Cadurcensem, Agennensem, Carcassonensem, Montispessulani et Bayonensem, quas ei in suffraganeas assignamus. »

» Ecclesiam Archiepiscopalem Aquensem cum Episcopalibus Avenionensi, Dignensi, Niciensi et Adiacensi, quas ei in suffraganeas assignamus. »

» Ecclesiam Archiepiscopalem Bisuntinam et Episcopales Augustodunensem, Argentinensem, Divionensem, Nancejensem et Metensem quas ei in suffraganeas assignamus. »

» Ecclesiam Archiepiscopalem Mechliniensem cum Episcopalibus Tornacensi, Gandavensi, Namurcensi, Leodiensi, Aquisgranensi, Trevirensi et Moguntina quas ei in suffraganeas assignamus. »

» Mandamus igitur dilecto filio nostro Joanni Baptistæ S. R. E. presbytero cardinali Caprara ad carissimum in Christo filium nostrum Napoleonem Bonaparte Primum Galliarum Reipublicæ Consulem, Gallicanamque nationem, nostro et Apostolicæ Sedis de latere Legato, ut is juxta has nostras prædictarum Ecclesiarum tam Archiepiscopalium quam Episcopalium erectiones, procedens ad eas constituendas, cum congrua unicuique Archiepiscopo et Episcopo præstanda assignatione, decernat tum sanctos titulares patronos, sub quorum invocatione in una quaque Ecclesia Metropolitana ac Cathe-

L' arcivescovato di Bourges, ed i novelli Vescovati di Limoges, Clermont, e Saint Flour, che gli assegniamo per suffraganei.

L' Arcivescovato di Lione, ed i nuovi Vescovati di Mende, Grenoble, Valenza, e Chambery che gli assegniamo per suffraganei.

L' arcivescovato di Roano, ed i nuovi Vescovati d' Evreux, di Seez, Bayeux, e Coutances che noi gli assegniamo per suffraganei.

L' arcivescovato di Tours, ed i nuovi Vescovati di Mans, Angers, Rennes, Nantes, Quimper, Vannes, e S. Brieux, che gli assegniamo per suffraganei.

L' arcivescovato di Bordeaux, ed i nuovi Vescovati di Angoulème, Poitiers, Rocella, che gli assegniamo per suffraganei.

L' Arcivescovato di Tolosa, e i nuovi Vescovati di Cahors, Agen, Carcassona, Montpellier e Bayonne, che gli assegniamo per suffraganei.

L' Arcivescovato d' Aix, ed i nuovi Vescovati d' Avignone, Digne, Nizza, ed Ajaccio, che gli assegniamo per suffraganei.

L' Arcivescovato di Besanzone, ed i nuovi Vescovati di Autun, Straborgo, Digione, Nancy, e Metz, che gli assegniamo per suffraganei.

L' Arcivescovato di Malines, ed i nuovi Vescovati di Tournay, Gand, Namur, Liegi, Aix-la-Chapelle, Treveri, Magonza, che gli assegniamo per suffraganei.

Commettiamo per tanto al diletto nostro figlio Gio: Battista Caprara Prete Cardinale della S. Romana Chiesa nostro, e della Sede Apostolica Legato presso il carissimo in Cristo figlio Napoleone Bonaparte primo Console della Repubblica Francese, e presso la Nazion Francese, che egli, secondo queste nostre, passando a costituire le erezioni delle predette Chiese Arcivescovili, e Vescovili, stabilisca con una congrua assegnazione da prestarsi ad ogni Arcivescovo, e Vescovo i Santi titolari Patroni, sotto l' invocazione de' quali in ciascuna Chiesa Metropolitana, o cattedrale dovrà denomi-

drali templum majus erit appellandum, tum dignitates et canonicos cujuscumque Capituli juxta præscriptum sacrorum conciliorum efformandi, tum singularum diœcesium circuitum, novosque fines, clare, atque distincte omnia explicans atque constituens singulis decretis quœ ab eo emitti debebunt, in actis omnibus conficiendis, quæ ad singulas, quas diximus Ecclesias, tam decem Archiepiscopales, quam quinquaginta Episcopales peculiariter pertinebunt. »

» Ad quod præstandum amplissimas quasque ei facultates, etiam subdelegandas impertimur, necessarias atque opportunas ad probanda statuta respectivorum Capitulorum, ad concedendum iisdem choralia insignia, quæ iis convenire arbitrabitur, ad veteres parœcias sive supprimendas, sive arctioribus limitibus circumscribendas, sive latioribus amplificandas, et ad novas novis finibus erigendas, itemque ad omnes controversias dijudicandas quæ suboriri unquam possent, in exeqnendis iis, quæ per has litteras nostras apostolicas declarata sunt, ac generatim ad ea omnia efficienda, quæ per nos ipsos effici possint, ut per erectionem prædictarum Ecclesiarum Archiepiscopalium atque Episcopalium, itemque per erectionem, ut primum commode fieri poterit, seminariorum, ac per constitutionem necessariarum paræciarum cum assignatione congruæ cuilibet parocho, spiritualibus necessitatibus omnium illorum catholicorum quam citius atque opportunius provideatur. Ut vero in potestate facienda præfato Joanni Baptistæ Cardinali-Legato procedendi per se ad omnia quæ ad constitutionem prædictarum Ecclesiarum Archiepiscopalium atque Episcopalium necessaria erunt, quin prius ea definita, ut moris est, a Sede Apostolica constituantur, nihil aliud optamus, nisi ut tanti momenti res ea celeritate, quæ maxime necessaria est, omnino conficiatur, ita eidem Cardinali mandamus ut mittere ad nos curet exemplaria singula authentica actorum omnium hujus constitutionis, quæ ab eo deinde conficientur. »

» Confidimus autem pro ea doctrinæ, prudentiæ, consilii laude, qua præstat, supradictum Joannem Baptistam Cardinalem-Legatum rectissimis nostris studiis obsecuturum, omnemque operam adhibiturum, ut meliori qua fieri ratione possit, re tota ad exitum quem optamus perducta, hoc tan-

marsi il maggior Tempio, siccome ancora le dignità, e Canonici d' ogni capitolo da formarsi secondo il prescritto dai Canoni, il circondario di ogni diocesi, ed i nuovi confini; con ispiegare ogni cosa chiaramente, e distintamente in ogni decreto da farsi dal medesimo, in tutti gli atti che apparteranno specialmente ad ognuna delle da noi nominate Chiese tanto delle dieci Arcivescovili, che delle cinquanta Vescovili.

A questo oggetto gli conferiamo qualunque ampissima autorità necessaria, ed opportuna, anche con facoltà di subdelegarla, di approvare i statuti de rispettivi Capitoli, di concedere loro le insegne corali, che gli sembreranno convenienti, di sopprimere le vecchie parrocchie, o di circoscriverle in più stretti limiti, o di ampliarle con maggiori, di erigerne delle nuove con nuovi confini, ed anche di giudicare tutte le controversie, che mai potessero insorgere nell' esecuzione delle determinazioni dichiarate nelle presenti lettere apostoliche, ed in generale di fare tutto quello, e quanto, noi stessi far potressimo affinchè coll' erezione delle mentovate Chiese Arcivescovili, e Vescovili, coll' erezione pure dei seminarj, subito che questo possa farsi comodamente, colla Costituzione necessaria delle Parrocchie, coll' assegnazione della congrua ad ogni Parroco, sia provveduto quanto prima, e più opportunamente, che sia possibile, ai spirituali bisogni di quei Cattolici.

E poichè nell' autorizzare il detto Gio: Battista Cardinale Legato a fare da per se tuttociò che sarà necessario al ristabilimento delle dette Chiese Arcivescovili, e Vescovili, prima ancora che secondo il costume, sia stato tutto ciò definito dalla S. Sede Apostolica, siccome non altro desideriamo che di perfezionare con questo mezzo un affare di tanta importanza con tutta la celerità necessaria, noi ingiungiamo a questo stesso Cardinale di spedirci gli esemplari autentici di tutti gli atti relativi a questo ristabilimento, che in seguito dovrà fare.

Confidiamo poi che il sopraddetto Gio: Battista Cardinale Legato seconderà le nostre rettissime premure, attesa la dottrina, prudenza, e savièzza, onde è fornito, e che praticherà ogni mezzo, acciocchè, condotto nella migliore maniera possibile a compimento tutto l' affare, possiam final-

tum bonum quod nos Catholicæ religioni parare omni studio contendimus, auxiliante Deo, tandem aliquando consequi possimus; præsentes autem litteras, et in eis contenta et statuta quæcumque, etiam ex eo quod quidlibet in præmissis, seu in eorum aliquo jus, aut interesse habentes, vel habere prætendentes etiam quomodo libet in futurum, cujusvis status, ordinis, præeminentiæ, et ecclesiasticæ vel mundanæ dignitatis sint, etiam specifica et individua mentione et expressione digni, illis non consenserint, seu quod aliqui ex ipsis ad præmissa minime vocati, vel etiam nullimode aut non satis, vel sufficienter auditi fuerint, aut ex alia qualibet, etiam læsionis, vel alias juridica, et privilegiata, ac privilegiatissima causa, colore, pretextu, et capite, etiam in corpore juris clauso, nullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, vel intentionis nostræ aut interesse habentium consensus, aliove quolibet defectu quantumvis magno, inexcogitato, substantiali, et substantialissimo, sive etiam ex eo quod in præmissis solemnitates et quæcumque alia, forsan servanda et adimplenda, minime servata et adimpleta, seu causæ propter quas præsentes emanaverint, non satis adductæ, verificatæ, et justificatæ fuerint, aut ex quibuslibet aliis causis vel prætextibus notari, impugnari, aut alias infringi, suspendi, restringi, limitari, aut in controversiam vocari, seu adversus eas restitutionis in integrum, aperitionis oris, aut aliud quodcumque juris vel facti aut justitiæ remedium impetrari, easque omnino sub quibusvis contrariis constitutionibus, revocationibus, suspensionibus, limitationibus, derogationibus, modificationibus, decretis, vel declarationibus generalibus vel specialibus, etiam motu, scientiæ et potestatis plenitudine paribus quomodo libet, ac quibusvis de causis pro tempore factis minime comprehendi, sed semper ab illis exceptas esse et fore, et tamquam ex Pontificiæ providentiæ officio et motu proprio, certa scientia, deque apostolicæ potestatis plenitudine nostris factas, et emanatas omnimoda firmitate perpetuo validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab omnibus ad quos spectat et spectabit quomodolibet in futurum perpetuo et inviolabiliter observari, ac earumdem Ecclesiarum, sic ut præfertur, noviter erectarum Episcopis, Capitulis et

mente col divino favore, conseguire questo bene sì grande, che noi ardentemente desideriamo di procurare alla cattolica religione.

Vogliamo finalmente che le presenti nostre lettere, e le cose in esse contenute, e stabilite in qualunque futuro tempo non possano impugnarsi, o altrimenti alterarsi, sospendersi, restringersi, limitarsi, o mettersi in dubbio per mancanza dell'assenso delle parti interessate, o aventi gius, o di persone pretendenti avere gius, ed interesse nelle premesse cose, o in alcune di esse nè tempi avvenire, di qualsivoglia ordine, stato, preminenza, o dignità ancorchè ecclesiastica, o civile esse sieno, sebben fossero degne di speciale menzione, ed espressione, o perchè alcuna di dette parti interessate, o aventi gius, non fosse stata chiamata, poco o niente sentita, o per altra qualsivoglia causa giuridica, privilegiata, e privilegiatissima, anche di lesione sotto alcun pretesto, o titolo, ancorchè fosse inserito nel corpo del gius, e ne anche per vizio di nullità, di orrezione, o sorrezione, o dell'intenzione nostra, o del consenso di chi avesse interesse, o per altro qualunque difetto grave, impensato, sostanziale, e sostanzialissimo, ossia perchè le solennità, o altri requisiti forse necessarj da osservarsi, ed adempirsi nelle premesse cose non siano stati osservati, nè adempiti, ovvero perchè le cause per cui sono emanate le presenti non siano state abbastanza dedotte, verificate, e giustificate, e per qualsivogliano altri motivi, e pretesti, ed egualmente che non si possa impetrare contro le premesse determinazioni verun rimedio di restituzione in intiero, di apertura di bocca, e qualunque altra cosa di dritto, o di fatto, o di giustizia, dichiarando le medesime non comprese in qualsivogliano contrarie costituzioni, rivocazioni, sospensioni, limitazioni, derogazioni, modificazioni, decreti generali, o speciali emanati anche di moto, pienezza, scienza, o podestà pari in qualunque modo, o per qualsivoglia causa pro tempore, ma che da quelle siano sempre eccettuate le presenti come emanate, e fatte in virtù del ministero della provvidenza pontificia, di moto proprio, certa scienza, e con pienezza dell'apostolica autorità, da dover essere con tutta fermezza perpetuamente valide, ed efficaci, e che debbano ottenere, e conseguire intieramente i suoi plenarj effetti, ed osservarsi in per-

Canonicis, aliisque quorum favorem præsentes nostræ litteræ concernunt, perpetuis futuris temporibus plenissime suffragari debere, eosdemque super præmissis omnibus et singulis, vel illorum causa ab aliquibus quavis autoritate quomodolibet molestari, perturbari, inquietari, vel impediri posse, neque ad probationem seu verificationem quorumcumque in eisdem præsentibus nostris litteris narratorum nullatenus unquam teneri, nec ad id in judicio, vel extra cogi seu compelli posse, et si secus super his à quoquam quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari, irritum et prorsus inane esse, et fore, pari auctoritate volumus, atque decernimus, non obstantibus de jure quæsito non tollendo de suppressionibus committendis ad partes vocatis, quorum interest, aliisque nostris, et cancellariæ apostolicæ regulis, nec non dictarum Ecclesiarum per nos, ut præfertur, suppressarum, et extinctarum, etiam confirmatione apostolica, vel quavis firmitate. Alia roboratis, statutis et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis, concessionibus, et donationibus eisdem ecclesiis, ut præfertur, suppressis et extinctis, aut quibuscumque personis quacumque Ecclesiastica, vel mundana dignitate fulgentibus, quantumvis specifica et individua mentione dignis, etiam romanorum pontificum prædecessorum nostrorum sub quibuscumque formis, et verborum tenoribus, etiam motu simili, et de apostolicæ potestatis plenitudine, seu consistorialiter in contrarium præmissorum concessis et emanatis et longissimi ac immemorabilis temporis usu, possessione, seu quasi exercitis, atque prœscriptis. Quibus omnibus et singulis, etiamsi de illis, eorumque totis tenoribus et formis specialis, specifica, et individua mentio, seu quævis alia expressio habenda aut alia aliqua exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata incerti forent, præsentibus pro expressis habentes, ad præmissorum omnium et singulorum effectum latissime et plenissime, ac specialiter et expresse, ex certa scientia motuque et potestatis plenitudine paribus derogamus et derogatum esse volumus cæterisque contrariis quibuscumque; volumus etiam ut ipsarum præsentium transumptis etiam impressis, manu alicujus notarii publici subscriptis, et sigillo alicujus personæ

petuo, ed inviolabilmente da chi spetta al presente, o in qualunque maniera spetterà in avvenire, con dichiarare altresì, che debbano pienissimamente giovare nè futuri tempi perpetui ai vescovi delle chiese di nuovo erette, come si è detto, ai capitoli, canonici, ed altri contemplati nelle presenti nostre lettere, e che i medesimi circa tutte, ed ognuna delle premesse cose, o a cagione delle stesse non possano essere inquietati, molestati, disturbati, o impediti dall' autorità di chicchesia, e nemmeno esser tenuti in alcun tempo a provare, o verificare veruna delle cose esposte nelle nostre lettere presenti, nè possano a ciò essere sforzati in giudizio, o fuori, decretando con eguale nostra autorità nullo, irrito, ed affatto invalido quanto si fosse in contrario attentato o scientemente, o con ignoranza da qualunque Podestà, e tutto ciò non ostante le nostre regole, e le altre della Cancelleria Apostolica, e quelle delle chiese, come sopra, da noi soppresse, ad estinte ancorchè munite della confermazione apostolica, o di qualsivoglia altra sanzione, non ostanti i statuti, consuetudini anche immemorabili, come anche i privilegj, indulti, concessioni, e donazioni, in favore delle anzidette chiese soppresse, da qualsivogliano persone constituite in qualunque ecclesiastica, o civile dignità, abbenchè meritevoli di speciale, ed individuale menzione, sebbene fossero i Romani Pontefici nostri predecessori, e sotto qualsivogliano formole, o tenore di parole anche di simile moto proprio, e di pienezza di podestà, e concistorialmente, e malgrado che tutto ciò fosse stato acquistato, e prescritto coll' uso, e possesso del lunghissimo tempo immemorabile. Alle quali cose tutte, e e singole, ancorchè di esse, e di tutte le loro forme, a tenore dovesse farsi specifica, ed individua menzione, o qualsivoglia altra espressione, ovvero quando bisognasse osservare un' altra più ricercata forma, considerando il loro tenore come se di parola in parola fossero da noi espresse, nulla ommesso, e nemmeno la forma in quelle stabilta, ad affetto della totale esecuzione delle nostre premesse determinazioni, pienissimamente, e specialmente, ed espressamente di certa scienza, pienezza di podestà, e di sentimento, deroghiamo; e vogliamo sia derogato non ostante tutte le disposizioni contrarie; volendo ancora che ovunque si presti ai transunti delle presenti anche stampati, sottoscritti da qualche notaro pub-

in ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides ubique adhibeatur quæ ipsis praesentibus adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae. »

» Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae suppressionis, extinctionis, erectionis, constitutionis, concessionis, impertitionis facultatum, subjectionis, commissionis, mandati, decreti, derogationis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contra-ire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romae, apud S. Mariam majorem anno incarnationis dominicae millesimo octingentesimo primo, tertio kalendas decembris, pontificatus nostri anno secundo.

A. Card. Prod.; R. Card. Braschius
de honestis.

Visa De Curia R. Manassei.

Pius P. P. VII.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Quoniam, favente Deo, spes nobis affulget assequendi, ut in omnibus locis dominio Gallicanæ Reipublicæ ad præsens subjectis, unitas sanctæ matris Ecclesiæ redintegretur, et Catholica Religio reflorescat, in quem finem per nostras apostolicas sub plumbo hac ipsa die datas litteras de novo erexímus atque statuimus decem Metropolitanas, et quinquaginta Episcopales Ecclesias, videlicet:

Archiepiscopalem Parisiensem cum suffraganeis Versalliensem, Meldensem, Ambianensem, Attrebatensem, Cameracensem, Suessionensem, Trecensem et Aurelianensem.

blico, e muniti del sigillo di qualche persona costituita in dignità ecclesiastica, la stessa fede che si presterebbe alle presenti se fossero esibite, e mostrate originalmente.

Non sia lecito adunque a veruno contraddire, o contravvenire con ardire temerario a questa nostra carta di soppressione, estinzione, erezione, stabilimento, concessione di facoltà, determinazione, derogazione, o volontà; chiunque poi osasse di attentare a tanto, sappia che incorrerà nello sdegno dell'onnipotente Iddio, e de' Beati Appostoli Pietro, e Paolo.

Date in Roma presso S. Maria maggiore l'anno dell' incarnazione del Signore 1801. 29. Novembre anno secondo del nostro pontificato.

A. Cardin: Prodatario; R. Card. Braschi Onesti

Vista dalla Curia R. Manassei

† Luogo del sigillo del piombo.

BOLLA

Che autorizza il Card Caprara a consecrare i nuovi Arcivescovi, e Vescovi della Francia.

Pio Papa VII.

A futura memoria della cosa.

Poichè coll' ajuto di Dio ci si presenta la speranza che sia per ristabilirsi in tutti i paesi al presente soggetti alla Repubblica Francese l' unità della Santa Madre Chiesa, e rifiorirvi la cattolica religione, ed avendo noi per tale fine di nuovo erette, e decretate dieci sedi metropolitane, e 50 episcopali per mezzo delle nostre lettere apostoliche *sub plumbo* in data di questo giorno; cioè,

L' Arcivescovato di Parigi, e i suoi suffraganei Versailles, Meaux, Amiens, Arras, Cambrai, Soissons, Orléans, e Troyes;

Archiepiscopalem Bituricensem cum suffraganeis Lemovicensem, Claramontensem et Sancti-Flori.

Archiepiscopalem Lugdunensem cum suffraganeis Mimatensem, Gratianopolitanensem, Valentinensem et Camberiensem.

Archiepiscopalem Rothomagensem cum suffraganeis Ebroicensem, Sagiensem, Bajocensem et Constantiensem, provinciæ Rothomagensis.

Archiepiscopalem Turonensem cum suffraganeis Cenomanensem, Andegavensem, Rhedonensem, Nannetens. Corisopitens. Venetens. et Briocens.

Archiepiscopalem Burdegalensem cum suffraganeis Engolismensem, Pictaviensem et Rupellenensem.

Archiepiscopalem Tolosanensem, cum suffraganeis Cadurcensem, Agennensem, Carcassonensem, Montispessulanensem, et Bayonensem.

Archiepiscopalem Aquenensem cum suffraganeis Avenionens., Dignens., Niciensem et Adjacensem.

Archiepiscopalem Bisuntinensem cum suffraganeis, Augustodunensem, Argentinensem, Divionensem, Nancejensem, et Metenensem.

Archiepiscopalem Mechliniensem cum suffraganeis Tornacensem, Gadavensem, Namurcensem, Aquisgranensem, Trevirensem, et Moguntinensem.

Ad quas digni, et idonei ecclesiastici viri erunt à primo ipsius Reipublicæ Consule nominandi, et à nobis, ac pro tempore existentibus Romanis Pontificibus successoribus nostris approbandi, et, servatis formis jampridem constitutis, canonicè instituendi, juxta conventionem per similes apostolicas sub plumbo litteras nuper confirmatam; et quoniam temporis, ac circumstantiarum ratio omninò postulat, ut supradictæ omnes Ecclesiæ tam Metropolitanæ quam Episcopales, de utili, atque idoneo pastore absque ulla vel minima mora respectivè

L' Arciv. di Bourges, e suoi suffraganei, Limoges, Clermont, e Saint Flour;
L' Arciv. di Lyon, e suoi suffraganei, Mende, Grenoble, Valence, e Chambery;

L' Arciv. di Rouen, e suoi suffraganei, Evreux, Seez, Bayeux, e Coutances;

L' Arciv. di Tours, e suoi suffraganei, Le Mans, Angers, Rennes, Nantes, Quimper, Vannes, e Saint Brieux;
L' Arciv. di Bordeaux, e suoi suffraganei, Angoulême, Poitiers, e la Rocella;
L' Arciv. di Tolosa, e suoi suffraganei, Cahors, Agen, Carcassone, Montpellier, e Bayonne;

L' Arciv. di Aix, e suoi suffraganei, Avignone, Digne, Nizza, ed Ajaccio;
L' Arciv. di Besançon, e suoi suffraganei, Autun, Strasbourg, Dijon, Nancy, e Metz;

L' Arciv. di Malines, e suoi suffraganei, Tournai, Gand, Namur, Liegi, Aix-la-Chapelle, Treveri, e Magonza.

Alle quali Chiese dovranno nominarsi dal Primo Console della stessa Repubblica degli uomini ecclesiastici degni, ed idonei, da approvarsi da noi, e da nostri successori Romani Pontefici *pro tempore*, e secondo le forme prima d'ora stabilite, da instituirsi canonicamente secondo la convenzione confermata di recente da simili lettere sotto il sigillo del piombo; e giacchè richiede il riguardo del tempo, e delle circostanze che tutte le sopradette Chiese tanto metropolitane, quanto vescovili siano proviste rispettivamente di utile, ed idoneo pas-

provideantur, et idcircò spatium minimè suppetit nec habendi notitiam de nominationibus à dicto Primo Consule faciendis, nec alia hic in urbe gerendi, quæ in similibus peragi solent : nos, attentis gravissimis causis animum nostrum dignè moventibus, ut omnia arceantur pericula, et impedimenta tollantur; quæ conceptam tanti boni spem irritam fortasse, et fructu prorsùs vacuam redderent, salva tamen in posterum remanente debita præfatæ conventionis observantia, motu proprio, et ex certa scientia, deque matura deliberatione; ac apostolicæ Potestatis plenitudine, dilecto filio nostro Joanni Baptistæ S. R. E. presbytero cardinali Ciprara ad carissimum in Cristo filium nostrum Napoleonem Bonaparte, Primum Galliarum Reipublicæ Consulem; Gallicanamque nationem, nostro, et Apostolicæ Sedis de latere-Legato, potestatem, et auctoritatem in hoc tantummodo peculiari casu impertimur; ut ipse nominationes ad præfatas Archiepiscopales, et Episcopales Ecclesias à primæva earum erectione nunc vacantes à supradicto Primo Consule faciendas excipere, et, constito sibi prius per diligens examen, et per assuetum, ea summaria forma qua fieri possit, informativum processum de fidei, doctrinæ, et morum integritate, de religionis zelo, de judiciis Apostolicæ Sedis subjectione, deque vera idoneitate juxta nostram instructionem cujuslibet ecclesiastici viri sic nominati, unumquemque eorum etiamsi doctoratus gradu non insignitum, memoratis Archiepiscopalibus, Episcopalibus Ecclesiis nostro nomine respectivè præficere, et ad illas instituere possit, ac valeat. Plurimum autem in ipsius Joannis Baptistæ cardinalis-Legati prudentia, doctrina, et integritate confisus, pro certo habemus, neminem ad Archiepiscopalem, vel Episcopalem dignitatem ullo unquam modo ipsum fore admissurum, qui requisitis ad id necessariis juxta canonicas leges non sit apprimè suffultus.

tore senza alcuna anche minima dilazione, e non essendovi perciò tempo di avere le notizie delle nomine da farsi dal Primo Console, ne di adempire le formalità solite ad osservarsi in Roma in simili casi; noi mossi da gravissimi motivi, e per rimuovere tutti i pericoli, ed impedimenti valevoli forse a rendere affatto vana, ed inefficace la speranza concepita di tanti vantaggi, salva però in avvenire la dovuta osservanza di detta convenzione, di nostro moto proprio, e cetta scienza, e con maturo esame, e pienezza dell' apostolica podestà, conferiamo solamente in questo caso particolare l' autorità, e facoltà al diletto nostro figlio Gio. Batt. Caprara prete cardinale della S. Romana Chiesa nostro Legato à latere, e della sede apostolica presso il carissimo nostro figlio in Cristo Napoleone Bonaparte Primo Console della Repubblica di Francia, e presso la nazione Francese, affinchè possa egli ricevere le nomine alle suddette Chiese arcivescovili, e vescovili ora vacanti nella loro anteriore erezione, ed in nostro nome rispettivamente preporre, ed instituire alle medesime tutti gli ecclesiastici in tal forma nominati, ed ognun di loro ancorchè non fossero, o non fosse insignito del grado di Dottore, costandogli prima, per mezzo d' un diligente esame, e del consueto processo informativo più sommario, che sia possibile, relativamente ai nominati, dell' integrità della loro fede, dottrina, e costumi, del loro zelo verso la religione, della loro sommissione ai giudizj della sede apostolica, e della loro vera idoneità seconde le nostre instruzioni. Confidando noi molto nella prudenza, dottrina, ed integrità dell' istesso Gio. Batt. Cardinale Legato siamo sicuri che il medesimo in alcuna maniera non ammetterà veruno alla dignità arcivescovile, o vescovile, il quale non sia dotato dei requisiti necessarj secondo le leggi cattoliche.

Eidem insuper Cardinali Legato omnem facultatem, et auctoritatem tribuimus, ut per se; vel per quemcumque alium antistitem ab eo specialiter deputandum, et gratiam ac communionem Sedis Apostolicæ habentem, accitis et ad hoc adsistentibus vel aliis duobus Episcopis, vel duobus Abbatibus, seu Dignitatibus, aut Canonicis, sive in horum defectu etiam duobus simplicibus presbyteris, cuicumque ex Archiepiscopis et Episcopis sic ut præfertur canonicè instituendis, emissis priùs à quolibet fidei professione, et fidelitatis debitæ juramento, consecrationis munus impendere liberè, ac licitè possit, et valeat.

Non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, aliisque omnibus, et singulis, etiam expressa et individua mentione dignis, in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romæ, apud Sanctam Mariam Majorem, sub Annullo Piscatoris die XXIX. Novembris M D C C C I Pontificatus nostri anno secundo.

PIUS. P. P. VII.

Inoltre conferiamo allo stesso Cardinale Legato la facoltà, ed autorità di potere da se, o per mezzo di qualunque altro prelato esistente in grazia, e nella comunione della sede apostplica da lui specialmente deputando, chiamati, e assistenti o altri due vescovi, o due abbati, ossia dignitarj, o canonici, o in lor mancanza anche due semplici preti, liberamente, e lecitamente dare la consecrazione ad ognuno degli arcivescovi, e vescovi, come si è detto, da instituirsi canonicamente, fatta però prima da ognuno di loro la professione di fede, e prestato il giuramento della dovuta fedeltà.

Non ostanti le constituzioni, ed ordinazioni apostoliche, e tutte le altre, e singole, e qualunque disposizioni contrarie degne di espressa, ed individuale menzione.

Date in Roma presso S. Maria Maggiore sotto l'annello del pescatore, li 29 Novembre 1801 anno secondo del nostro pontificato.

PIO PAPA VII.

DISCORSO

E GIURAMENTO DEL CARDINALE CAPRARA.

Nel giorno 19. *Germinale* (9 Aprile) *il Cardinale Legato della S. Sede con solennità, e preceduto dalla Croce, si è portato alle ore* 2 *pomeridiane all'udienza del primo Console, presenti i Ministri, ed il Consiglio di Stato, ed ha pronunziato il seguente discorso:*

GENERALE PRIMO CONSOLE,

In nome del Sommo Pontefice, e sotto i vostri auspicj, Generale primo Console, m'accingo ad adempiere in mezzo de' Francesi le auguste funzioni di Legato *a latere*.

Vengo in mezzo ad una grande, e bellicosa Nazione, di cui voi avete accresciuta la gloria colle vostre conquiste, ed assicurata la tranquillità esteriore con una pace generale, alla felicità della quale voi metterrete fra poco il colmo col rendere libero l'esercizio della religione cattolica. Questa gloria, Generale Console, era riserbata a voi: lo stesso braccio che guadagna le battaglie, che sottoscrive la pace con tutte le Nazioni, ridona lo splendore ai Tempj del vero Dio, rialza i di lui altari, e ristabilisce il di lui culto. Consumate, Generale Console, quest'opera di saviezza sì lungo tempo desiderata dai vostri concittadini, io nulla ometterò per concorrervi. Fedele interprete dei sentimenti del sommo Pontefice, il primo, ed il più dolce de' miei doveri è quello di esprimervi i di lui teneri sentimenti verso di voi, ed il suo amore verso tutti i francesi. I vostri desiderj regoleranno il tempo della mia dimora presso di voi. Non me ne allontanerò senza depositare fra le vostre mani i monumenti di quest'importante missione, durante la quale voi potete essere sicuro, che io non farò cosa alcuna contraria ai diritti del Governo, e della Nazione. Per garanti della mia sincerità, e fedeltà, e della mia promessa io vi do il mio titolo, la mia lealtà conosciuta, ed oso dire la confidenza, che il sommo Pontefice, e voi stesso mi avete dimostrata.

Giuramento.

» Io Giambattista Caprara Prete, Cardinale della Santa Romana Chiesa, Legato *a latere* della Santa Sede Apostolica presso il primo Console della Repubblica Fsancese, e presso la Nazione Francese, giuro, e prometto sulla parola di Cardinale, per i miei ordini sacri, toccato il petto, al primo Console della Repubblica Francese di non esercitare le funzioni di Legato, nè di servirmi delle facoltà concessemi dalla Santa Sede, se non sino a che dimorerò nella Repubblica, e piacerà al primo Console della Repubblica, in modo che fatto consapevole della di lui volontà, depositerò presso di lui convenientemente il nome, ed il diritto di Legato, e consegnerò nelle mani di chi vorrà il primo Console della Repubblica Francese i registri di tutte le operazioni della finita Legazione; di osservare le leggi, i statuti, e consuetudini della Repubblica, di non contrariare in alcun modo al Governo della Repubblica, nè all' autorità, alla giurisdizione, ai diritti, alle libertà, e privilegj della Chiesa Gallicana. In testimonio di ciò ho sottoscritto le presenti di mia mano, e le ho munite del mio sigillo. »

Risposta del primo Console.

» Le virtù apostoliche, che vi distinguono, Signor Cardinale, fanno sì che io vi vegga con piacere depositario di un uffizio di tanta influenza sulle coscienze. Voi ricavate le regole della vostra condotta dall' Evangelio, e con questo mezzo contribuirete efficacemente all' estinzione degl' odj, alla consolidazione della concordia in questo vasto impero. Il popolo francese avrà sempre a congratularsi del concertato fra la santa Sede, e me nella scelta della vostra persona.

Il risultato della vostra missione sarà un nuovo oggetto di trionfo per la religione cristiana, la quale in tutt' i secoli ha fatto tanto bene agli uomini Ella riceverà delle nuove felicitazioni dall' illuminato filosofo, e dai veri amici della umanità. »

PUBBLICAZIONE

D' Indulgenza Plenaria in forma di Giubbileo.

Noi Gio: Battista Caprara Prete Cardinale della S. Chiesa Romana sotto il titolo di S. Onofrio Vescovo d' Iesi, e presso il primo Console della Repubblica Francese Legato *a Latere* del SS. Padre il Papa Pio VII., e della S. Sede Apostolica.

Per la bontà, e misericordia divina è al fine cessato il flagello crudele della guerra, che da tanto tempo devastava una gran parte del mondo; siccome egualmente per effetto della saviezza del Capo della vostra Repubblica, viene ad essere restituita alla Francia la pace, oggetto continuo de' desiderj, e dei voti universali. Essa ha ritornato alla Patria i suoi cittadini, ai padri i loro figlj, alle spose i loro mariti, alle campagne i loro lavoratori, alle arti coloro, che le coltivano, ed in fine alla Repubblica la sua tranquillità. La gioja adunque si è diffusa nell' animo de Francesi, perchè niuno può essere fra di loro, che non sia partecipe della comune folicità della Repubblica.

Ma per quanto sia grande, ed insigne questa sorte avventurata, avvenne un' altra, che vi deve sembrare molto più preziosa, e si è quella di vedere la cattolica religione restituita all' antica libertà, tutte le greggi rientrate nell'istesso ovile, (1) e marciare sotto la guida dei medesimi Pastori,

---

(1) *Che vuolsi dir egli mai con questa espressione? Forse che più non si trovino eretici in Francia? Ma il Legato non può ignorare che anzi i culti delle differenti loro comunioni sono autorizzati del pari che il cattolico. Vorrebbe egli per avventura parlare dè vescovi così detti costituzionali? Sappiamo che egli volea da coloro tra di essi, che furono nominati a varie sedi, una ritrattazione; ma sappiamo altresì che gli ha riconosciuti per cattolici, accordando loro senza alcuna riserva la canonica istituzione, malgrado che abbiano essi ricusato assoluta-*

dopo un sì grande rovescio di tutte le cose, dopo tante difficoltà cui bisognò superare, e dopo tante discordie, che si dovettero pacificare.

E' a noi impossibile l' esprimere abbastanza le consolazioni provate dal cuor paterno del Sommo Pontefice nel raccogliere in questo modo coll' allegrezza del suo animo i frutti i più abbondanti delle sue premure, delle sue sollecitudini, come quello che nei primi momenti della sua assonzione all' apostolato ha rivolto sopra di voi i suoi sguardi senza risparmiare nè pene, nè fatiche, onde mettere con un tale vantaggio il colmo alla felicità, ed alla gloria della vostra nazione.

Quindi dopo aver noi con tutta l' umiltà rese grazie al Signore, il quale, ricordandosi delle sue misericordie, vi hà riguardato con occhio favorevole, nella pienezza di gioja, di cui siamo penetrati in questo giorno, ci congratuliamo coll' Illustre primo Console della vostra Repubblica per esser egli divenuto colla sua saviezza, e colle sue premure, il principale instrumento, di cui Iddio si è servito per operare un così gran bene; ci rallegriamo altresì con voi tutti, che frattanto godete di un tale benefizio; ci congratuliamo in fine con noi stessi, che siamo stati destinati dalla Divina provvidenza a portarci in queste regioni per cooperare alla vostra felicità, e per goderne le delizie in mezzo di voi.

Questo benefizio però da voi ricevuto da Dio, benefizio che è veramente il *dono eccellente*, e *perfetto* esige che corrispondiate per ogni guisa alla clemenza, e bontà del Signore, temendo, che quanto vi è stato concesso per operare la vostra salute, non attiri al contrario sopra di voi la più rigorosa condanna.

---

mente di farla. Altro adunque non resta fuorchè il dire che si alluda a quella generale conciliazione di tutti i partiti fra cattolici, che è stata una conseguenza felice del Concordato tra S. S. e il Primo Console: Concordato in cui questo cede al Romano Pontefice tutto ciò che è mai possibile di cedergli, salva l'essenza della disciplina ecclesiastica, e quello rinunzia, con tanta sua lode, a tutte le pretensioni curiali alla medesima disciplina più dannose, ed opposte.

Sappiate, che per adempire alle vostre obbligazioni a questo riguardo, non basta provvedere all' ornamento, alla magnificenza dei Tempj, alla pompa delle cerimonie; alla celebrazione delle feste, ed a tutti gli altri oggetti di questo genere; oggetti certamente sacri, lo scopo de quali si è di rendere a Dio l' onore, che gli è dovuto, oggetti meritevoli di tutto il nostro rispetto, di tutte le nostre premure, di tutto il vostro zelo affine di riparare in qualche modo all' interruzione che ha sofferto il culto, che si deve professare al Signore.

Se voi vi contenterete di questi segni esterni di pietà senza darvi la pena di adempire agli altri vostri doveri, in verità che non sarete cristiani, se non di nome, e non avrete che un' ombra vana di religione.

Qual vantaggio pensate di ricavare dallo ristabilimento della religione de vostri Padri, se voi trascurate l' essenziale consistente nel culto interno, e nella soda pietà verso Dio, per non conservarne che l' apparenza, e ciò, che ferisce gli sguardi umani? Dio soprattutto vuole esser adorato *in ispirito, e verità*, e la prima cosa necessaria per l' osservanza di questo dovere si è quella di mantenere nelle anime nostre la carità, senza la quale nè l' offerta né l' olocausto, ne alcuna cerimonia qualunque sarebbe a Dio grata (2).

Ma poiche niente vi è di più contrario a questa carità, che i peccati, i quali nel farci obliare la fedeltà a Gesù Cristo promessa, ed abbandonare il suo servizio, ci assoggettano alla vergognosa schiavitù del demonio, così dobbiamo principiare dal mondarci dai nostri peccati colle acque salutari della penitenza, e ritornare con questo mezzo nella grazia di Dio.

Riempitevi adunque d' una santa allegrezza, o Francesi, perche è giunto il giorno di misericordia, abbracciate con

---

(2) *Grazie sieno rese all' Altissimo. Massime sì preziose, e sì giuste vengono finalmente pubblicate anche da Roma. Non saranno dunque piu l' oggetto di tante invettive, e di tanti sarcasmi vomitati contro di esse da certi spiriti non so se piu pregiudicati, o superbi, che vollero sempre farla soli da maestri in Israello.*

impegno la seconda Tavola, che dopo il vostro naufragio vi presenta il Signore, col di lei mezzo voi potrete *sortire dall' abisso in cui vi siete precipitati, e riposarvi di nuovo nel seno della divina bontà* (*Tertulliano*). A tanto vi esorta, e vi stimola con tutto lo zelo possibile il Primo fra i Pastori, colui al quale nella persona di Pietro è stato detto: *tutto ciò che voi scioglierete sulla terra sarà sciolto in Cielo*. Egli non vi dimanda altro pegno di riconoscenza per le pene, e per le premure datesi per la felicità della vostra illustre Nazione, se non che *voi vi convertiate a Dio con tutto il vostro cuore col digiuno, col pianto, coi gemiti*. Egli apre per voi tutti i tesori spirituali, de quali è da Dio eletto custode, e dispensatore, affinchè non solo non vi sia alcun peccato, o iniquità che non vi sia perdonata, ma affinchè, per quanto è possibile, di esserlo mediante l' indulgenza della Chiesa, siate altresì esenti, e liberi dalle pene temporali, che avete meritato di subire (3).

In conseguenza noi pubblichiamo solennemente in virtù dell' autorità, e del mandato apostolico l' indulgenza in forma di giubbileo che Sua Santità vuole rendere comune a tutti gli abitanti nel vasto territorio della Repubblica Francese, ed acciocchè fra un sì gran Popolo tutti possano più facilmente riceverne i frutti, questa indulgenza durerà per lo spazio di 30 giorni da cominciare da quello, in cui le nostre presenti lettere saranno pubblicate in ogni luogo dai nuovi Arcivescovi, e Vescovi, che vanno ad essere canonicamente instituiti; che però duranti tali giorni il nostro SS. Padre Pio VII. per divina provvidenza Sommo Pontefice, confidando nella misericordia di Dio onnipotente, e nelle preci, ed autorità de' Beati Apostoli San Pietro, e S. Paolo, accorda liberalmente, ed in nome del Signore l' indulgenza, e remissione plenaria di tutti i peccati, quale si con-

(3) *L' indulgenza dunque non è che la remissione delle pene temporali o canoniche stabilite pe' varj peccati. Ma che dovrà dirsi del tesoro degli scolastici? Quello che ne hanno detto i teologi più illuminati e profondi, e specialmente l' autore del Trattato* teologico-istorico-critico delle indulgenze.

cede negli anni del giubbileo a tutti, e ad ognuno de' fedeli in Gesù Cristo, che ritornati a Dio con un cuore contrito, ed umiliato, avendo ricevtuo il Sagramento della penitenza, ed essendosi cibati della divina Eucaristia, anderanno a visitare con divozione la Chiesa destinata a quest' effetto dall' Arcivescovo, o Vescovo d' ogni Diocesi, dai suoi Vicarj, o da qualsivoglia altra persona da loro incaricata, ed ivi renderanno grazie a Dio onnipotente per il favore inapprezzabile che si degnò di concederci, e vi faranno al Signore delle fervorose preghiere per l' esaltazione della S. Madre Chiesa; per la felicità di Sua Santità, e per la prosperità della Repubblica, e di tutti i di lei Magistrati.

Potranno tutti i fedeli dell' uno, e dell' altro sesso di qualunque stato, o condizione essi siano scegliere colui al quale vorranno confessare le loro colpe, fra i preti delegati a questo fine dagli Arcivescovi, e Vescovi de' Luoghi ove si troveranno domiciliati. Ed affinchè questi preti possano provvedere ai bisogni di ognuno nel tribunale della Penitenza, noi, in virtù dell' autorità Apostolica summentovata, col mezzo degli ordinarj de' luoghi, abbiamo concesso a tutti dei poteri straordinarj. (4)

Riguardo poi ai vecchj, agli infermi, ed a tutti quelli che per altra qualsivoglia ragionevole causa non potessero andare nelle Chiese a fare le preghiere prescritte, in virtù della stessa autorità Apostolica permettiamo che possano gua-

---

(4) *Non v' ha forse nella Chiesa altro vescovo propriamente detto fuorchè il Romano Pontefice? Sarebbe una temerità il supporre nel Legato un' idea sì contraria all' essenza della ecclesiastica gerarchia. I vescovi* come successori degli Apostoli, mandati dal Verbo *Incarnato*, com'egli venne mandato dal Padre, e posti dallo Spirito Santo al governo della Chiesa di Dio, *posseggono tutti radicalmente, e divinamente ogni facoltà necessaria, ed opportuna rapporto alle cose spirituali, non avendo già Cristo detto a S. Pietro soltanto; ma a tutti gli Appostoli,* -- che sarebbe sciolto, o legato nel Cielo quanto essi sciogliessero, o legassero sulla terra.

dagnare le medesime indulgenze, purchè col consenso del loro Parroco, e col consiglio del Confessore da essi eletto, facciano le medesime preghiere nei loro proprj Oratorj, o nelle lor Case, e che adempiscano alle altre prescritte condizioni.

Finalmente siccome il clero è più specialmente obbligato a ringraziare Iddio di tutti i beni, de' quali ci ha ricolmati, così ordiniamo che per lo spazio de' 30. giorni stabiliti per guadagnare l' indulgenza in forma di giubbileo, conformandosi alle rubriche, si aggiunga l'orazione *pro gratiarum actione* in tutte le messe che si celebreranno in tutta l'estensione della Repubblica.

Ed acciocchè le presenti lettere pervengano alla cognizione di tutti coloro i quali abitano sul territorio Francese, noi avvertiamo in nome del Signore gli stessi arcivescovi, e vescovi; e loro ingiungiamo che, ricevute queste lettere, le facciano pubblicare in tutte le chiese delle loro Diocesi nel primo momento da essi stimato favorevole, dopo aver fatto tutto ciò, che abbiamo noi confidato alla loro saviezza, ed alla loro prudenza.

Parigi dalla casa della nostra residenza questo giorno 9. Aprile 1802.

G. B. Cardinale Caprara *Legato*

C. A. Sala *Segretario della Legazione Apostolica.*

PROCLAMA

DEI Consoli della Repubblica.

Francesi,

Dal seno di una rivoluzione inspirata dall'amor della Patria, scoppiarono tutto ad un tratto in fra di voi delle dissensioni religiose, le quali divennero il flagello delle vostre famiglie, il pascolo delle fazioni, e la speranza de' vostri nemici.

Un' insensata politica tentò di soffocarle sotto gli avanzi degli altari, sotto le ruine della religione medesima. Alla di lei voce cessarono le pie solennità, nelle quali i cittadini s' appellavano col nome dolce di fratelli, e si riconosceano tutti eguali, sotto la mano del Dio che gli avea creati; il

moribondo accompagnato sol dal dolore, non sentì più quella voce consolatrice, che chiama i cristiani ad una vita migliore, e sembrò perfino esiliato dalla natura lo stesso Dio.

Ma la coscienza pubblica, ma il sentimento dell' indipendenza delle opinioni si sollevarono, e ben presto il solfio dei nemici esteriori le fece scoppiare alla desolazione dei nostri dipartimenti; vi furono de' Francesi che si scordarono di essere Francesi, e si fecero istrumenti d'un odio straniero.

Altronde, le passioni scatenate, la morale senza appoggio, l' infortunio senza speranza nell' avvenire, tutto si riuniva per portare il disordine nella società.

Per arrestare questo disordine, bisognava collocar di bel nuovo la religione sulla sua base, e ciò far non poteasi, se non per via di misure volute dalla medesima religione.

L' esempio de' secoli, e la ragione ordinavano al Sommo Pontefice di accorrere, per ravvicinare le opinioni, e riconciliare i cuori.

Il Capo della Chiesa ha ponderate, nella sua saviezza, e nell' interesse della Chiesa, le proposizioni, ch' avea dettate l' interesse dello Stato; la di lui voce s' è fatta intendere ai pastori: ciò ch' egli approva, è stato dal Governo accordato, e i Legislatori ne hanno fatta una legge della Repubblica.

Spariscono in tal maniera tutti gli elementi della discordia; svaniscono tutti gli scrupoli, che allarmare poteano le coscienze, e tutti gli ostacoli che la malevolenza poteva opporre al ritorno della pace interiore.

Ministri d' una religione di pace, il più profondo obblio copra le vostre dissensioni, le vostre sciagure, i vostri falli; quella religione che vi unisce, vi stringa tutti co' medesimi nodi indissolubili agl' interessi della Patria.

Spiegate per essa quanto di forza, e di superiorità sugli spiriti vi somministra il vostro ministero; le vostre lezioni, e i vostri esempj formino i giovani cittadini all' amore delle nostre instituzioni, al rispetto ed all' attaccamento per le autorità tutelari, che sono state create per proteggerle; apprendano essi da voi, che il Dio della pace, è pure il Dio delle armate, e ch' ei combatte con coloro, che difendono l' indipendenza, e la libertà della Francia.

Cittadini, che professate le religioni protestanti, la legge

ha stesa egualmente sopra di voi la sua sollecitudine. Quella morale comune a tutti i cristiani, quella morale sì santa, sì pura, sì fraterna gli unisca tutti nello stesso amor per la patria, nello stesso rispetto per le leggi, nello stesso attaccamento per tutti i membri della grande famiglia.

Non vengano alterati giammai da dispute di dottrina cotai sentimenti, che la religione inspira, e comanda.

Francesi! Siamo tutti uniti pel bene della Patria, e della umanità! Quella religione che ha civilizzato l'Europa sia il legame eziandio, che ne rapprossimi gli abitanti, e le virtù ch' essa esige siano sempre associate ai lumi che ci rischiarano.

BONAPARTE.

BONAPARTE, primo Console della Repubblica, ordina che il suddetto proclama sia inserito al Bollettino delle Leggi, pubblicato, stampato, ed affisso in tutti i dipartimenti della Repubblica.

Dato in Parigi, nel Palazzo del Governo, li 27. Germinale, Anno X. della Repub. Francese (17. Aprile 1802.)

BONAPARTE
H. B. MARET, *Segret.*

FINE.

TAVOLA

DELLE MATERIE PRINCIPALI.

Decreto di elezione d'un incarito nelle materie de' culti in Francia, e sue attribuzioni. - Decreto di elezione del Citt. Portalis Consigliere di Stato - - - - - - - - - - - - - pag. 1

Discorso pronunziato dal Citt. Portalis oratore del Governo nella Seduta del Corpo Legislativo de' 15. germinale, sull' organizzazione de' culti - - » 3

Necessità della religione in generale - - » 4

Impossibilità di stabilire una nuova religione » 16

Cristianesimo - - - - - - - - - - - - » 19

Quale è la vera tolleran-a, che i Governi devono ai diversi culti, de' quali autorizzano l' esercizio - - - - - - - - - - - » 22

Necessità di estinguere lo scisma, che esisteva fra i ministri cattolici, e utilità dell' intervento del Papa per poter giugnere ad un tal fine » 28

Piano della Convenzione fatta tra il Governo, ed il Papa - - - - - - - - - - - » 29

Risposta ad alcune obbjezioni - - - - - » 37

Culti protestanti - - - - - - - - - - - » 45

Motivi del proposto progetto di legge - - » 47

Rapporto del Citt. Portalis sugli Articoli Organici della Convenzione, ec. - - - - - - - - - » 50

Rapporto del Citt. Portalis sugli Articoli Organici de' Culti protestanti - - - - - - - - - - » 67

Progetto di Legge - Convenzione in latino - - - - - - - - - - - - -

Discorso di Luciano Bonaparte - - - - pag. 110
Discorso del Citt. Jaucourt - - - - - - - » 124
Bolla (in Latino) *di nomina del Card. Caprara Legato a Latere* - - - - - - - - - - » 128
Detta in Italiano - - - - - - - - - - - » 129
Bolla (in Latino) *di ratifica della Convenzione* » 130
Detta in Italiano - - - - - - - - - - » 131
Bolla (in Latino) *soppressiva delle antiche Diocesi della Francia, ed erettiva delle nuove* - » 150
Detta in Italiano - - - - - - - - - - » 151
Bolla (in Latino) *che autorizza il Card. Caprara a consecrare i nuovi Arciv., e Vescovi della Francia* - - - - - - - - - - - » 168
Detta in Italiano - - - - - - - - - - » 169
Discorso e giuramento del Card. Caprara - - » 176
Risposta del 1. *Console Bonaparte al Card. Caprara* 177
Pubblicazione d' Indulgenza plenaria in forma di Giubileo per i Francesi - - - - - - - » 178
Proclama de' Consoli della Repubbl. Francese, che annunzia ai Francesi l' ultimazione degli affari relativi ai culti in Francia - - - - » 183

A questa Stamperia si vende il 1.° Tomo del secondo Concilio Nazionale di Francia, tradotto dal Francese, di cui usciranno successivamente gli altri due tomi. Quest'opera eccellente nel suo genere si trova pure in Genova presso Ivone Gravier sotto la Loggia in Banchi, e presso il Citt. Andrea Frugoni Stampatore sulla Piazza della Posta la vecchia.